SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 agosto 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. **129**.

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. (15G00144). . *Pag.* 1

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. **130**.

Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). (15G00147) . . . . . *Pag.* 10

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2015.

Sospensione del sig. Massimiliano Scarabeo dalla carriera di assessore e consigliere regionale della regione Molise. (15A06408) . . . . . *Pag.* 25

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 luglio 2015.

Riparto delle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. (15A06240) . . . . . *Pag.* 26

DECRETO 31 luglio 2015.

Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio, per il 2015, per le Regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna. (15A06242). . . . *Pag.* 28

DECRETO 31 luglio 2015.

Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno, per il 2015, per le Regioni a statuto speciale, esclusa la Regione Sardegna, e le Province autonome di Trento e di Bolzano. (15A06243) *Pag.* 39

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 7 agosto 2015.

Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. (15A06407) . . . . . *Pag.* 50

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 31 luglio 2015.

Attuazione della direttiva 2014/93/UE di modifica della direttiva 96/98/CE, in tema di materiali costituenti equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. (15A06484) . . . . . *Pag.* 54

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 7 luglio 2015.

Decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. (15A06406) . . . . . *Pag.* 113

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 13 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilizia società cooperativa in liquidazione», in Savona e nomina del commissario liquidatore. (15A06400). . . . . *Pag.* 121

DECRETO 13 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa a responsabilità limitata Fonte Piccola», in Carpineto Sinello e nomina del commissario liquidatore. (15A06403) . . . . . *Pag.* 121

DECRETO 17 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «CSP Cooperativa Servizi Pratese - società cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore. (15A06401). . . . . *Pag.* 122

DECRETO 20 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Macine società cooperativa agricola», in Pisa e nomina del commissario liquidatore. (15A06402). . . . . *Pag.* 123

DECRETO 23 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Modem società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (15A06404). . . . . *Pag.* 123

DECRETO 23 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa universitaria editrice studi - C.U.E.S.», in Fisciano e nomina del commissario liquidatore. (15A06409) . . . . . *Pag.* 124

DECRETO 29 luglio 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sapere» dedicati a: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani; Politecnico di Bari; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nel valore di € 0,95 per ciascun francobollo. (15A06410) . . . . . *Pag.* 125

DECRETO 30 luglio 2015.

Scioglimento della «Rosso Service società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (15A06398) . . . . . *Pag.* 126

DECRETO 30 luglio 2015.

Scioglimento della «La Quadrifoglio 81 società cooperativa di produzione e lavoro», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (15A06399). . . . . *Pag.* 127

DECRETO 30 luglio 2015.

Scioglimento della «Le Ginestre società cooperativa edilizia», in Crispano e nomina del commissario liquidatore. (15A06405) . . . . . *Pag.* 127

Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 agosto 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento delle situazioni di criticità determinatesi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005. Proroga della contabilità speciale n. 3338. (Ordinanza n. 276). (15A06482) . . . . . *Pag.* 128

ORDINANZA 13 agosto 2015.

Proroga contabilità speciale n. 5803. Superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria. (Ordinanza n. 277). (15A06483). . . . . *Pag.* 129

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 29 aprile 2015.

Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni delle risorse a destinazione vincolata di cui all'articolo 1, comma 560, della legge 190/2014. (Delibera n. 54/2015). (15A06394) . . . *Pag.* 130

DELIBERA 29 aprile 2015.

Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta. (Delibera n. 52/2015). (15A06395) . . . . . *Pag.* 134

DELIBERA 29 aprile 2015.

Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. (Delibera n. 53/2015). (15A06397) . . . . . *Pag.* 141

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

ACCORDO 30 luglio 2015.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di aggiornamento del provvedimento del Ministro della salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le regioni e le province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nella mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123. (Rep. Atti n. 145/CSR). (15A06386). . . . . *Pag.* 144

ACCORDO 30 luglio 2015.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul «Protocollo per la diagnosi e il follow up della celiachia». (Rep. Atti n. 125/CSR). (15A06387). . . . . *Pag.* 147

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entact». (15A06203). . . . . *Pag.* 158

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Hexal». (15A06204). . . . . *Pag.* 159

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Mylan». (15A06228) . . . . . *Pag.* 159

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Ranbaxy». (15A06229) . . . . . *Pag.* 159

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imecitin» (15A06230). . . . . *Pag.* 161

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hamituf» (15A06244). . . . . *Pag.* 161

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Congregazione Yogananda Svami», in Altare, loc. Pellegrino. (15A06396) . . . . . *Pag.* 161

Ministero dello sviluppo economico

Comunicato relativo al decreto 7 agosto 2015, concernente: «Graduatoria delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'obiettivo Convergenza». (15A06363). . . . . *Pag.* 161

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. **129**.

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2014;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

2. Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per vie navigabili interne.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

b) «Autorità»: l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 25 del medesimo regolamento;

e) «persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta», qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

f) «territorio di uno Stato membro», territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riferimento all'articolo 355 dello stesso, alle condizioni ivi contenute;

g) «condizioni d'accesso», norme, orientamenti e informazioni pertinenti sull'accessibilità dei terminali portuali e delle navi, comprese le strutture per persone con disabilità o persone a mobilità ridotta;

h) «vettore», una persona fisica o giuridica, diversa da un operatore turistico, un agente di viaggio o un venditore di biglietti, che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico;

i) «vettore dell'Unione», un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso il territorio di uno Stato membro;

l) «servizio passeggeri», un servizio di trasporto commerciale di passeggeri via mare o per vie navigabili interne effettuato secondo un orario pubblicato;

m) «servizi integrati», servizi di trasporto interconnessi all'interno di una determinata area geografica, con servizio d'informazione, emissioni di biglietti ed orari unici;

n) «vettore di fatto», un soggetto diverso dal vettore, che esegue effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente;

o) «vie navigabili interne», un corpo idrico interno navigabile, naturale o artificiale, o sistema di corpi idrici interconnessi sfruttati per il trasporto, come laghi, fiumi o canali o una combinazione di questi;

p) «porto», un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte strutture tali da consentire l'attracco di navi, da cui i passeggeri si imbarcano o sbarcano regolarmente;

q) «terminale portuale», un terminale, che dispone di un vettore o di un operatore di terminale, in un porto dotato di strutture quali banchi di accettazione, biglietteria o sale di ritrovo e personale per l'imbarco o lo sbarco di passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri o in crociera;

r) «nave», un'imbarcazione usata per la navigazione marittima o per vie navigabili interne;

s) «contratto di trasporto», un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi passeggeri o crociere;

t) «biglietto», un documento in corso di validità o altro giustificativo di un contratto di trasporto;

u) «venditore di biglietti», un rivenditore che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;

v) «agente di viaggio», un rivenditore che agisce per conto del passeggero o dell'operatore turistico nella conclusione di contratti di trasporto;

z) «operatore turistico», un organizzatore o un rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;

aa) «prenotazione», una prenotazione per la partenza specifica di un servizio passeggeri o una crociera;

bb) «operatore del terminale», un organismo pubblico o privato nel territorio di uno Stato membro responsabile dell'amministrazione e della gestione di un terminale portuale;

cc) «crociera», servizio di trasporto via mare o per vie navigabili interne effettuato esclusivamente a fini di svago o ricreazione, completato da alloggio e altri servizi, di durata superiore a due giorni con pernottamento a bordo;

dd) «sinistro marittimo», il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l'incaglio della nave, un'esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave.

Art. 3.

Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento

1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 25 del regolamento è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti e svolge le seguenti funzioni:

a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;

b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento;

c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.

2. L'Autorità è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità può acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali.

4. L'Autorità riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorità può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.

5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento può inoltrare un reclamo all'Autorità per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorità, adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorità istruisce e valuta, a norma dell'articolo 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.

6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle

sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorità con periodicità mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.

Art. 4.

Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.

3. L'Autorità determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:

a) della gravità della violazione;

b) della reiterazione della violazione;

c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.

4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio.

5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel fondo già previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, e dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per le medesime finalità ivi previste. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle Regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto di competenza regionale, riferibili al proprio territorio.

6. Il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale che ha affidato ad un vettore di fatto, venditore di biglietti o altra persona l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal regolamento sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta a norma del presente decreto.

Capo II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I

SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO

Art. 5.

Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie

1. Il vettore o il venditore di biglietti che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

2. Il vettore o il venditore di biglietti che predispone e utilizza condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

Art. 6.

Inefficacia di clausole derogatorie

1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6 del regolamento.

Sezione II

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA

Art. 7.

Diritto al trasporto

1. Salvo che ricorrano le ragioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di imbarcare una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica al vettore, all'agente di viaggio o all'operatore turistico che non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, esigono che la persona con disabilità o a mobilità ridotta venga accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.

2. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. La medesima sanzione si applica al vettore, agente di viaggio o operatore turistico che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, non comunicano per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta, entro cinque giorni dalla richiesta, i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornirle altrimenti un biglietto o imbarcarla.

Art. 8.

Divieto di oneri aggiuntivi

1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che in violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

Art. 9.

Accessibilità ed informazione

1. Il vettore o l'operatore di terminale che non stabiliscono o non predispongono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Il vettore, l'operatore del terminale o l'operatore turistico che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

3. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che non mettono a disposizione le informazioni sul viaggio, le condizioni del trasporto, in formati adeguati e accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta in violazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

Art. 10.

Assistenza nei porti e a bordo delle navi

1. Il vettore o l'operatore del terminale che nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, violano l'obbligo di prestare gratuitamente l'assistenza di cui all'articolo 10 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.

2. Il vettore, l'operatore del terminale, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano gli obblighi posti a loro carico dall'articolo 11, paragrafi 4 e 5, 12 e 15, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.

Art. 11.

Formazione

1. Il vettore e l'operatore del terminale che violano gli obblighi attinenti alla formazione del proprio personale di cui all'articolo 14 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

Sezione III

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO

Art. 12.

Obbligo di trasporto alternativo o rimborso

1. Il vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

Art. 13.

Informazione su cancellazioni e ritardi

1. Il vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo.

Art. 14.

Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza

1. Il vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero.

Sezione IV

SANZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E RECLAMI

Art. 15.

Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri

1. Il vettore e l'operatore del terminale che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri le informazioni sul viaggio di cui all'articolo 22 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.

2. Il vettore, l'operatore del terminale e, se del caso, l'autorità portuale che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.

Art. 16.

Reclami

1. Il vettore e l'operatore del terminale che non istituiscono e non dispongono di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dall'articolo 24 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000.

2. Il vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento (UE) n. 1177/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334.

— Il regolamento (CE) n. 2006/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

— Il testo dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., così recita:

«Art. 37 *(Liberalizzazione del settore dei trasporti)*. — 1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autori-

tà si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

1-*bis*. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'art. 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

1-*ter*. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori;

c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera *b)*;

d) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;

e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;

l) l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;

m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:

1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;

2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;

3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;

n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera *m)*, l'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità:

a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;

b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;

c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;

d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;

h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:

1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;

2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera *f)* applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.

4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

5. L'Autorità rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.

6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:

a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera *b)*, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;

b-*bis*) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera *b)*, il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione.

6-*bis*. Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei

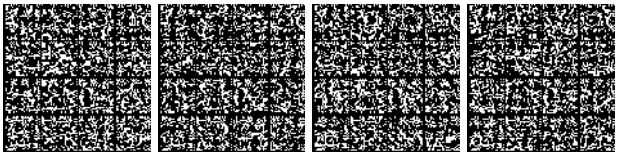

servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.

6-*ter*. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.».

— La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.

— La legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2013, n. 194.

— Il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 (Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2014, n. 271.

— Il regolamento (UE) n. 181/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2011, n. L 55.

Note all'art. 1:

— Per il regolamento (UE) n. 1177/2010 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Note all'art. 2:

— Per il regolamento (UE) n. 1177/2010 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., così recita:

"Art. 36 *(Regolazione indipendente in materia di trasporti)*. — 1. All'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata 'Autorità', la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

1-*bis*. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'art. 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

1-*ter*. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori;

c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera *b)*;

d) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;

e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;

l) l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;

m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:

1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;

2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;

3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;

n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera *m)*, l'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del medesimo comma»;

c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica»;

d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del comma 2»;

e) al comma 6:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica»;

2) alla lettera *b)*, l'ultimo periodo è soppresso;

3) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera *b)*, il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione»;

f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.

6-*ter*. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica».

2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio»;

b) all'art. 5-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati»;

c) all'art. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente».

3. All'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *c)*, sono soppresse le parole: «stradale ed»;

2) alla lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione»;

3) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime»;

b) al comma 3:

1) alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)* ed *i)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143»;

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità».".

— La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2012, n. 71, S.O.

— La direttiva 90/314/CEE (Direttiva del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".) è pubblicata nella G.U.C.E. 23 giugno 1990, n. 158.

Note all'art. 3:

— Per il regolamento (CE) n. 2006/2004 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, già citata nelle note alle premesse, così recitano:

"Capo I

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I - Principi generali

Art. 1 (Principio di legalità)

Art. 2 (Capacità di intendere e di volere)

Art. 3 (Elemento soggettivo)

Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilità)

Art. 5 (Concorso di persone)

Art. 6 (Solidarietà)

Art. 7 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)

Art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Art. 8-*bis*. (Reiterazione delle violazioni)

Art. 9 (Principio di specialità)

Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)

Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Art. 12 (Ambito di applicazione)

Sezione II - Applicazione

Art. 13 (Atti di accertamento)

Art. 14 (Contestazione e notificazione)

Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni)

Art. 16 (Pagamento in misura ridotta)

Art. 17 (Obbligo del rapporto)

Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione)

Art. 19 (Sequestro)

Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie)

Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)

Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)

Art. 22-*bis*. (Competenza per il giudizio di opposizione)

Art. 23 (Giudizio di opposizione)

Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato)

Art. 25 (Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)

Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

Art. 27 (Esecuzione forzata)

Art. 28 (Prescrizione)

Art. 29 (Devoluzione dei proventi)

Art. 30 (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale)

Art. 31 (Provvedimenti dell'autorità regionale)

(*Omissis*).".

— Il testo del comma 4, dell'art. 5, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2014, n. 103, così recita:

«Art. 5 *(Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni)*. — (*Omissis*).

4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Organismo di controllo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.

(*Omissis*).».

— Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, già citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 4 *(Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni)*. — (*Omissis*).

5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto su autobus di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.».

15G00144

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. **130**.

Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori);

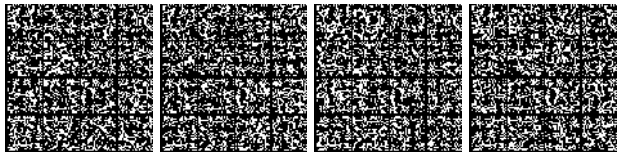

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 — secondo semestre — ed in particolare l'articolo 8, che introduce principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/11/UE;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori

1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, il titolo II termina con l'articolo 140-*bis* e dopo il titolo II è inserito il seguente: «TITOLO II-*bis* - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».

2. L'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, è sostituito dal seguente:

«Art. 141 *(Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione).* — 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;

b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*;

c) «contratto di vendita»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *e)*;

d) «contratto di servizi»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *f)*;

e) «controversia nazionale»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il professionista;

f) «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il professionista;

g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;

h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-*decies*;

i) «autorità competente»: le autorità indicate dall'articolo 141-*octies*;

l) «domanda»: la domanda presentata all'organismo per avviare la procedura ADR;

m) «servizi non economici di interesse generale»: i servizi di interesse generale che non sono prestati a fini economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispettivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.

2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera stabilito:

a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attività;

b) se si tratta di una società o di un'altra persona giuridica o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attività, comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.

3. Ai fini del presente titolo, l'organismo ADR si considera stabilito:

a) se è gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le attività ADR;

b) se è gestito da una persona giuridica o da un'associazione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le attività ADR o ha la sua sede legale;

c) se è gestito da un'autorità o da un altro ente pubblico, nel luogo in cui tale autorità o altro ente pubblico ha la propria sede.

4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità di cui al comma 1, lettera

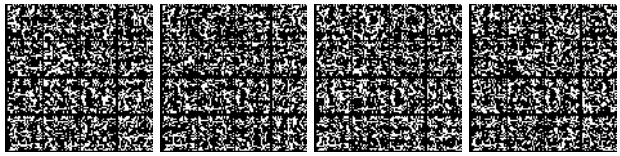

i), previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformità della propria organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresì, alle eventuali procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione.

5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresì alle procedure di conciliazione paritetica di cui all'articolo 141-*ter*.

6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie:

a) articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina i casi di condizione di procedibilità con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;

c) articolo 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e le cui modalità di svolgimento sono regolamentate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti.

7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per la società e la borsa e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo.

8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista;

b) ai servizi non economici d'interesse generale;

c) alle controversie fra professionisti;

d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;

e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;

f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;

g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;

h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.

9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito delle norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari pubblici sono incaricati delle controversie e considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti.

10. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.».

3. Dopo l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 141-*bis (Obblighi, facoltà e requisiti degli organismi* ADR). — 1. È fatto obbligo agli organismi ADR di:

a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;

b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera *a)*, su un supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera *l)*;

c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalità diverse da quella telematica;

d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;

e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR;

f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:

a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;

b) la controversia è futile o temeraria;

c) la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;

d) il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami;

e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;

f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR.

3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non è in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.

4. È fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano:

a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione;

b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attività da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa;

c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti;

d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.

5. È fatto altresì obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente all'organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l'intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere. In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve:

a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza

b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza

c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.

6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo 141-*quater*, comma 5, lettera *a)*.

7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere *b)* e *c)* del medesimo comma.

8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, è assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o più associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

9. È fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.

10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera *a)*, del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-*nonies*, comma 4, lettera *g)*. I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti dalle stesse autorità competenti, di cui all'articolo 141-*octies*. Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-*bis*, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 141-*ter (Negoziazioni paritetiche)*. — 1. Le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi del presente Codice, se, oltre all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza:

a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono far parte di una commissione paritetica composta da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e di rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito di una procedura trasparente;

b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l'indipendenza della loro azione;

c) è fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR, né di avere contributi finanziari diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi erogati dal professionista o dall'organizzazione professionale o dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale parziale rimborso all'associazione dei consumatori per gli oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al con-

sumatore nella procedura ADR, devono essere erogati in modo trasparente, informandone l'autorità competente o secondo le procedure dalla stessa stabilite;

d) è fatto, altresì, obbligo al rappresentante del professionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso al momento di conferimento dell'incarico, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR;

e) l'organismo di risoluzione delle controversie, ove non abbia distinta soggettività giuridica rispetto al professionista o all'organizzazione professionale o all'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, deve essere dotato di sufficiente autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, deve essere chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed avere a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusivamente le negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2013.

Art. 141-*quater (Trasparenza, efficacia, equità e libertà)*. — 1. È fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti:

a) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica;

b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo 141-*decies*, secondo comma;

c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico nonché per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico;

d) la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista;

e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza;

g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR è stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR può rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-*bis*, comma 2;

h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;

i) se l'organismo ADR risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotta o altri tipi di regole;

l) eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;

m) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;

n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;

o) la durata media della procedura ADR;

p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR;

q) l'esecutività della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme vigenti.

2. È fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, le relazioni annuali d'attività. Tali relazioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni:

a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono;

b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni e di migliori prassi;

c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all'articolo 141-*bis*, comma 2;

d) nel caso di procedure di cui dell'articolo 141-*ter*, le quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole;

e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione;

f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;

g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;

h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere.

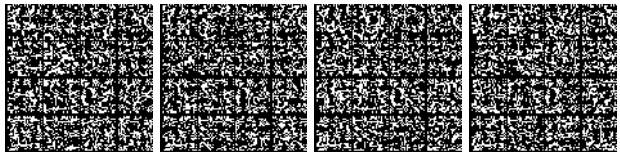

3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;

b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; è fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;

c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;

d) l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda dà alle parti comunicazione dell'avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il fascicolo completo della domanda;

e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR può, a sua discrezione, prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.

4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresì che:

a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;

b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;

c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato.

5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:

a) le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale diritto prima dell'avvio della procedura. Nel caso in cui è previsto l'obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la facoltà di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;

b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che:

1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;

2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;

3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche;

c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da ciò consegue;

d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.

Art. 141-*quinquies (Effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza).* — 1. Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR, la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda impedisce altresì la decadenza per una sola volta.

2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia con modalità che abbiano valore di conoscenza legale.

3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte.

Art. 141-*sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori).* — 1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all'organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali informazioni includono l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista ed il consumatore.

3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest'ultimo fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

4. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.

5. Con riferimento all'accesso dei consumatori alle controversie transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di settore, gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) per essere assistiti nell'accesso all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo Centro nazionale è designato anche come punto di contatto ODR ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del

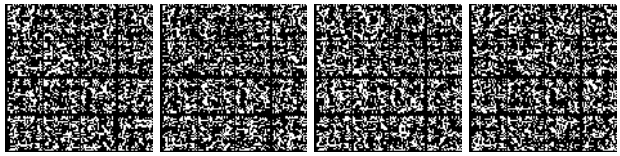

Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.

6. È fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

7. L'elenco degli organismi ADR di cui al comma 6 è posto a disposizione delle associazioni di consumatori e delle associazioni di categoria di professionisti che possono renderlo disponibile al pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo esse ritengano appropriato.

8. Sul sito istituzionale di ciascuna autorità competente è assicurata la pubblicazione delle informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere le controversie contemplate dal presente titolo.

9. Le autorità competenti incoraggiano le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e le organizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresì incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative agli organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.

Art. 141-*septies (Cooperazione)*. — 1. Le autorità competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell'Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali.

2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore, le autorità competenti incoraggiano ad associarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.

3. Le autorità competenti incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali preposte all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei consumatori. Tale cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. È incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni, se già disponibili, da parte delle autorità nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.

4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto professionale e commerciale applicabili alle autorità nazionali di cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 141-*octies (Autorità competenti e punto di contatto unico)*. — 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-*nonies* e 141-*decies*, sono designate le seguenti autorità competenti:

a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;

c) Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza;

d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza;

e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) altre autorità amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;

g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-*ter* relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *g)* e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera *a)*.

2. Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea.

3. Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorità competenti di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente. Al Ministero dello sviluppo economico è attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 141-*nonies (Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie).* — 1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco conformemente all'articolo 141-*decies*, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorità competente, indicando:

a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;

b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro;

c) le proprie norme procedurali;

d) le loro tariffe, se del caso;

e) la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie;

f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;

g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie;

h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-*bis*, comma 2;

i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualità di cui al presente titolo.

2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da *a)* ad *h)* del comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorità competente in merito a tali modifiche.

3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono le procedure di cui all'articolo 141-*ter*, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresì trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformità ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 141-*ter*.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorità competente informazioni concernenti:

a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si riferiscono;

b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il risultato;

c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute;

d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;

e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;

f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 141-*bis*, comma 4, lettera *a)*;

h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.

Art. 141-*decies (Ruolo delle autorità competenti).* — 1. Presso ciascuna autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

2. Ogni autorità competente provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonché sui singoli organismi ADR.

3. Ciascuna autorità competente sulla base di propri provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco comprende:

a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al comma 1;

b) le loro tariffe, se del caso;

c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui è svolta la procedura ADR;

d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;

e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR;

f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta;

g) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-*bis*, comma 2.

4. Se un organismo ADR non soddisfa più i requisiti di cui al comma 1, l'autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformità, invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l'autorità competente can-

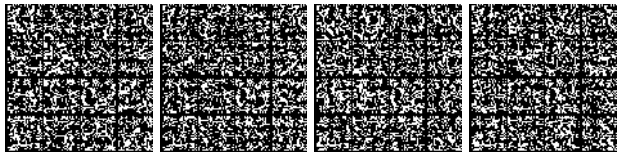

cella l'organismo dall'elenco di cui al comma 2. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

5. Ogni autorità competente notifica senza indugio l'elenco di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico.

7. Ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole.

8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, con il contributo delle altre autorità competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, tale relazione:

a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;

b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;

c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.».

4. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, alla fine della lettera *b)* e della lettera b-*bis*), il punto è sostituito dal punto e virgola e, dopo la lettera b-*bis*), è aggiunta la seguente:

«b-*ter*) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori).».

5. All'articolo 10, comma 1, all'articolo 16, comma 2, all'articolo 106, commi 1 e 2, all'articolo 107, comma 1, all'articolo 110, commi 1, 3, 4 e 5, all'articolo 136, commi 1 e 2, primo e secondo periodo, all'articolo 137, commi 1, 2, 4 e 6, e all'articolo 140, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».

6. All'articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 2 dopo le parole: «del presente capo», prima della virgola, sono inserite le seguenti: «nonché dell'articolo 141-*sexies*, commi 1, 2 e 3».

7. All'articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-*bis*, del presente codice.».

8. All'articolo 66-*quater*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-*bis*, del presente codice.».

9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 2, dopo la lettera *v)* sono aggiunte le seguenti:

«v-*bis*) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-*bis* della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;

v-*ter*) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-*bis* della parte V.».

Art. 1 - *bis*

Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 - Istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-*ter*, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-*bis* del

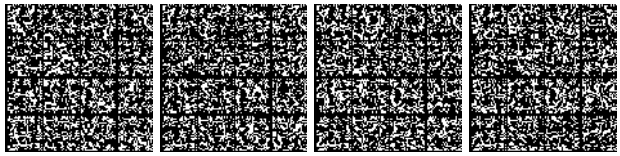

predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190-*ter* del medesimo decreto legislativo.

5-*ter*. La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-*bis* nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.».

2. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «il procedimento di conciliazione previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previsti» e dopo le parole: «n. 179,» sono inserite le seguenti: «e dai rispettivi regolamenti di attuazione».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016.

2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente in occasione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati:

a) il nome e le informazioni di contatto dell'organismo di cui all'articolo 141-*sexies*, comma 5, del codice;

b) le autorità competenti, incluso il punto unico di contatto, di cui all'articolo 141-*octies* del codice;

c) il testo delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal presente decreto legislativo.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, comunica alla Commissione europea entro il 9 gennaio 2016 il primo elenco di cui all'articolo 141-*decies*, comma 5, del codice.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo

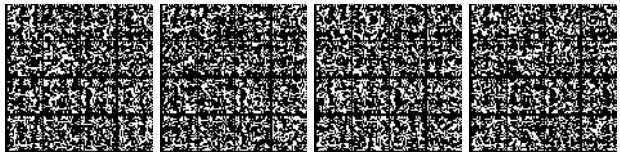

informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La direttiva 2013/11/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L 165.

— Il regolamento CE/2006/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364.

— La direttiva 2009/22/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 1° maggio 2009, n. L 110.

— Gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recitano:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea).* — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legisla-

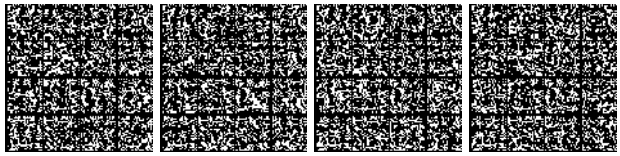

tivi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Il testo dell'art. 8 della legge 7 ottobre 2014, n 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2014, n. 251, così recita:

«Art. 8 *(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori).* — 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) esercitare l'opzione di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera *a)*, della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera *a)*, che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero eguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Note all'art. 1:

— Alla parte V, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come modificato del presente decreto così recita:

«Parte V

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Titolo I

LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 136. Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

Art. 137. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

Art. 138. Agevolazioni e contributi

Titolo II

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 139. Legittimazione ad agire

Art. 140. Procedura

Art. 140-*bis* Azione di classe

Titolo II-bis

RISOLUZIONE EXTRA GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».

— Il testo dell'art. 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come modificato del presente decreto così recita:

«Art. 139 *(Legittimazione ad agire).* — 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell'art. 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'art. 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative (184):

a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività televisive (185);

b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;

b-*bis*) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

b-*ter*) *regolamento UE/524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori).*

2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all'art. 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.»

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 10 *(Attuazione)*. — 1. Con decreto del Ministro *dello sviluppo economico*, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'art. 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'art. 6.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.»

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 16 *(Esenzioni).* — 1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o

sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;

c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;

g) prodotti di fantasia;

h) gelati monodose;

i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro *dello sviluppo economico*, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.»

— Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 106 *(Procedure di consultazione e coordinamento)*. — 1. I Ministeri *dello sviluppo economico*, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'art. 107, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'art. 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro *dello sviluppo economico*; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.

3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.»

— Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 107 *(Controlli)*. — 1. Le amministrazioni di cui all'art. 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.

(*Omissis*).»

— Il testo dell'art. 110 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 110 *(Notificazione e scambio di informazioni)*. — 1. Il Ministero *dello sviluppo economico* notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'art. 107, commi 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.

3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero *dello sviluppo economico* procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'art. 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero *dello sviluppo economico*; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.

5. Il Ministero *dello sviluppo economico* comunica all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.

6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.

7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.»

— Il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 136 *(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)*. — 1. È istituito presso il Ministero *dello sviluppo economico* il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero *dello sviluppo economico*, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro *dello sviluppo economico* o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro *dello sviluppo economico*, e dura in carica tre anni.

Omissis…»

— Il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 137 *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)*. — 1. Presso il Ministero *dello sviluppo economico* è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro *dello sviluppo economico*, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero *dello sviluppo economico* provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero *dello sviluppo economico* comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.

— Il testo dell'art. 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 140 *(Procedura)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale (189):

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'art. 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero *dello sviluppo economico*, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 citato nelle note alle premesse, così come modificato del presente decreto così recita:

«Art. 66 *(Tutela amministrativa e giurisdizionale)*. — 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-*bis*, 141 e 144 del presente Codice.

2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo *nonché dell'art. 141-sexsies, commi 1, 2 e 3*, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'art. 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.

4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'art. 3, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo.

5. *È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. E' altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II*-bis*, del presente codice*.».

— Il testo dell'art. 66-*quater* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 66-*quater (Informazione e ricorso extragiudiziale)*. — 1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.

2. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'art. 27-*bis*.

3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizione delle sezione da I a IV del presente Capo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-*bis* del presente codice».

— Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come modificato del presente decreto, così recita:

«Art. 33 *(Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)*. — 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista (55);

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

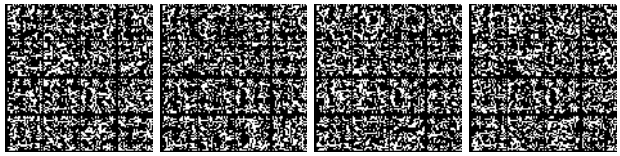

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

s) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'art. 1355 del codice civile.

v-*bis*) *imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II*-bis *della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR*;

v-*ter*) *rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II*-bis *della parte V*.

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere *h)* e *m)* del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere *n)* e *o)* del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere *h)*, *m)*, *n)* e *o)* del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lettere *n)* e *o)* del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.».

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della L. 28 dicembre 2005, n. 262), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 2007, n. 253, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Camera di conciliazione e arbitrato).* — 1. È istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformità al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.

2. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività, avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob.

3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità.

4. La Camera di conciliazione e arbitrato può avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennità di cui all'art. 4.

5. La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia:

a) l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;

b) le modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;

c) i requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;

d) la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;

e) le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;

f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;

g) le altre norme di attuazione del presente capo.

5-*bis*. *I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5*-ter*, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2*-quinquies *e 2*-sexies *di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'art. 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di cui all'art. 18*-bis *del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all'art. 190*-ter *del medesimo decreto legislativo*.

5-*ter*. *La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V titolo II*-bis *del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5*-bis *nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2*.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2010, n. 53:

«Art. 5 *(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo).* — (*Omissis*).

1-*bis*. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azien-

de, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il *i procedimenti previsti* dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 *e dai rispettivi regolamenti di attuazione*, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.».

Note all'art. 2:

— Il regolamento 524/2013 è pubblicato nella G.U.U.E. 5 giugno 2013, n. L 152.

15G00147

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2015.

Sospensione del sig. Massimiliano Scarabeo dalla carriera di assessore e consigliere regionale della regione Molise.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso - Prot. n. 0032098 del 26 giugno 2015, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Isernia - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 1622/2014 r.g.n.r. e n. 1399/2014 r.g. GIP a carico del Signor Massimiliano Scarabeo, Assessore e Consigliere regionale della Regione Molise, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 12 giugno 2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Isernia, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del Signor Massimiliano Scarabeo, Assessore e Consigliere regionale della Regione Molise, eseguita in data 23 giugno 2015, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81, 110, 2 decreto legislativo n. 74/2000, 640, 640-*bis*, 61 n. 7 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di Assessore e Consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 12 giugno 2015, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Rilevato che alla data di emanazione del presente decreto le funzioni in materia di affari regionali non sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 12 giugno 2015, è accertata la sospensione del Signor Massimiliano Scarabeo dalla carica di Assessore e Consigliere regionale della Regione Molise, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 3 agosto 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

15A06408

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 2015.

Riparto delle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che incrementa la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e delle Province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015, sono assegnate anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all' art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'art. 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76;

Visto il medesimo comma 2, dell'art. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che dispone che le somme da concedere a ciascuna Regione e Provincia autonoma sono stabilite, proporzionalmente sulla base delle richieste, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 luglio 2015;

Visto, altresì, il suddetto comma 2 dell'art. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che dispone che entro e non oltre il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al punto precedente;

Considerato che la Regione Molise non ha compiuto entro il 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013, in relazione all'anticipazione di liquidità assegnata alla Regione per l'anno 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65812 del 7 agosto 2014, pari ad euro 6.466.268,73;

Considerato che alla Regione Siciliana non sono state erogate risorse per euro 40.000.000,00 a seguito di parziali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui al comma 3 del medesimo art. 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nell'ambito dell'anticipazione di liquidità assegnata alla Regione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41831 del 14 maggio 2013;

Considerato che la Regione Campania non ha compiuto entro il 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013, in relazione alle anticipazioni di liquidità assegnate alla Regione per l'anno 2014 con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze n. 26384 del 28 marzo 2014 e n. 65812 del 7 agosto 2014, per un totale complessivo pari ad euro 1.090.837.137,55;

Considerato, altresì, che la Regione Campania alla data del 30 giugno 2015 non ha concluso gli adempimenti previsti ai fini dell'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, di euro 70.939.006,12, quale quota parte - relativa a debiti corrispondenti a residui perenti liberi - dell'anticipazione di liquidità assegnata alla Regione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41831 del 14 maggio 2013;

Considerato che la Regione Campania ha comunicato con posta certificata al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato che non è stato possibile formalizzare la richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2015 entro la scadenza prevista del 30 giugno 2015, a causa del mancato insediamento entro tale data del nuovo Presidente della Regione Campania;

Considerato che le Regioni hanno attestato che le richieste di anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti di cui al citato art. 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, considerano debiti non estinti alla data del 19 giugno 2015; non riguardano debiti fuori bilancio non riconosciuti; considerano debiti perenti che hanno copertura nel bilancio regionale; riguardano debiti i cui pagamenti siano compatibili con il rispetto del pareggio di bilancio; sono supportate da adeguata copertura per la restituzione delle anticipazioni concesse;

Considerato che le richieste di anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari pervenute dalle Regioni e dalle Province autonome entro il 30 giugno 2015, ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sono pari a 1.963.239.036,93 euro;

Ravvisata l'opportunità di procedere, nelle more della conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, alla ripartizione dell'importo di euro 3.208.242.412,40 per l'anno 2015, pari alla somma dell'incremento di 2.000 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015 e delle disponibilità di euro 1.208.242.412,40 relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all' art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013, nonché a somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013;

Considerato l'art. 8, comma 4, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 che dispone che l'erogazione delle anticipazioni di liquidità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui al comma 3 del medesimo art. 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente;

Considerato che l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 35 del 2013, dispone che il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi con copertura in bilancio, anche perenti, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi, ovvero la totalità dei suddetti residui passivi, ove questi ultimi risultassero inferiori;

Considerato altresì che l'art. 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, dispone che i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e che, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta straordinaria del 16 luglio 2015;

Decreta:

Articolo unico

1. Alle Regioni e Province autonome che entro il 30 giugno 2015 hanno effettuato richiesta di anticipazioni di liquidità per far fronte al pagamento di debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sono attribuite, sulla base delle richieste pervenute, risorse per effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. L'importo delle predette somme attribuite a ciascuna Regione e Provincia autonoma è indicato nell'allegata tabella che è parte integrante del presente decreto.

2. I pagamenti di cui al presente articolo, riguardanti i debiti non estinti alla data del 19 giugno 2015, sono effettuati, per almeno due terzi, con riferimento ai residui passivi, anche perenti con copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi; qualora i predetti residui passivi risultassero inferiori, i pagamenti riguardano la loro totalità.

3. Nell'ambito delle categorie individuate al comma 2, i pagamenti sono effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, a quelli relativi al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

4. Le Regioni interessate provvedono all'estinzione dei debiti elencati nel piano dei pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di liquidità, salvo i pagamenti relativi ai residui passivi perenti, per i quali il termine è aumentato a sessanta giorni. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la Regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al presente decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva da parte del Tavolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, degli adempimenti di cui al comma 3, del medesimo art. 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013, anche alla formale certificazione, da parte regionale, dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2015

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2445

ALLEGATO

	Richiesta Regione	Anticipazione Assegnata
Abruzzo	25.743.633,19	25.743.633,19
Lazio	1.436.232.524,06	1.436.232.524,06
Molise	90.735.151,73	90.735.151,73
Puglia	184.077.663,27	184.077.663,27
Sardegna	215.657.793,36	215.657.793,36
Toscana	10.792.271,32	10.792.271,32
Totale	1.963.239.036,93	1.963.239.036,93

15A06240

DECRETO 31 luglio 2015.

Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio, per il 2015, per le Regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'art. 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014;

Visto l'art. 1, comma 470, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483, concernenti il pareggio di bilancio, e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria;

Visto l'art. 1, comma 471, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 470 del citato articolo;

Visto l'art. 1, comma 474, della legge n. 190 del 2014 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 463, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione inadempiente;

Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400 del medesimo articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 10, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Visto l'art. 1, comma 478-*bis*, della legge n. 190 del 2014, aggiunto dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, delle legge n. 190 del 2014, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna;

Considerato che l'art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014, lettera *c)* prevede che ai fini degli equilibri di bilancio rileva, in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, e che le parole "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465", non sono riferibili alla Regione Sardegna, cui non si applica il comma 465;

Visto l'art. 8, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'art. 1, comma 463, della legge n. 190 del 2014;

Visto l'art. 1, comma 479 della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino – Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014;

Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 190 del 2014, per il quale le regioni di cui al comma 479 del medesimo articolo possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa;

Visto l'art. 1, comma 481, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce che ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 480, le regioni definiscono cri-

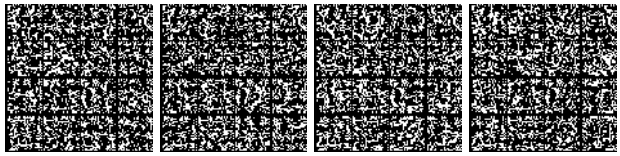

teri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e che comunicano, entro il termine perentorio del 30 aprile, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce la rimodulazione dei saldi obiettivo degli enti locali esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale;

Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, il quale dispone che ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 10, comma 7-*bis*, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'art. 9, comma 3, lettera *a)*, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che per il 2015, attribuisce alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dai commi 481 e 482, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla citata legge;

Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 10, comma 7-*bis*, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'art. 9, comma 3, lettera *a)*, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che dispone che il suddetto contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito, e che gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 402, 470 e 471 della legge n. 190 del 2014, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente

a) i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483, per le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa e gli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria, e per la verifica del rispetto degli obiettivi;

b) i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti della regione Sardegna concernenti il conseguimento del pareggio di bilancio di competenza e di cassa e per la verifica del rispetto degli obiettivi;

Vista l'intesa sancita nella seduta del 16 luglio 2015, che ha riformulato il paragrafo *C)* dell'intesa del 26 febbraio 2015, al fine di consentire alle Regioni di realizzare il contributo ai saldi di finanza pubblica per il 2015 di 750 milioni in termini di indebitamento netto, anche attraverso il risultato positivo dei saldi di competenza e di cassa di cui al comma 463, lettera *a)*, della legge 190/2014, comunicando, entro il 31 luglio 2015 al Ministero dell'economia e delle finanze e al competente Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio, la quota del contributo all'indebitamento che intende assolvere attraverso tale modalità;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 16 luglio 2015, ha espresso parere favorevole con la richiesta di modificare gli allegati A, B e il prospetto 4C/15, che prevedono una certificazione distinta dei saldi di competenza finanziaria, di cassa-gestione sanitaria e di cassa-gestione non sanitaria, in modo da consentire la compensazione tra i saldi di cassa sanitario e non sanitario;

Ritenuto di non accogliere la richiesta delle Regioni in quanto determinata da un'interpretazione meramente formale dell'art. 1, comma 463, della legge n. 190 del 2014, senza considerare che:

a) l'art. 1, comma 464, lettera *d)*, della legge n. 190 del 2014, considera rilevante per i saldi di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre, al fine di salvaguardare i pagamenti della sanità dai vincoli del pareggio;

b) per garantire la verifica della finalizzazione delle risorse al finanziamento della sanità, gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 118 del 2011 impongono alle regioni "un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale" e l'accensione di conti di tesoreria unica dedicati alla sanità e di conti correnti bancari intestati alla sanità;

c) la possibilità di compensare i saldi di cassa sanitari con quelli non sanitari consentirebbe alle regioni di destinare la cassa sanitaria, e in particolare il fondo di cassa sanitario, a copertura di spese non sanitarie, senza garantire la possibilità di recuperare, negli esercizi successivi, la capacità di spesa in ambito sanitario. Tale possibilità risulterebbe non coerente sia con la disciplina complessiva del pareggio, definita facendo riferimento al "rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria" (art. 1, comma 470, della legge n. 190 del 2014), sia con l'ordinamento contabile regionale di cui al decreto legislativo n. 118

del 2011, caratterizzato dalla distinzione tra la gestione sanitaria e la gestione non sanitaria, strumento fondamentale nell'ambito del sistema di governance del settore sanitario, per evitare la formazione di debiti verso i fornitori che, com'è noto, in passato sono stati originati in buona parte, a causa dell'utilizzo da parte delle regioni della cassa del settore santiario per pagare spese di altri settori.

Decreta:

Articolo Unico

1. Le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi al pareggio dei saldi bilancio di cui all'art. 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.

2. Le regioni a statuto ordinario trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico -finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi di saldo 2015, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. La regione Sardegna fornisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi al pareggio dei saldi di cui all'art. 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Nelle more della definizione delle modalità operative di perimetrazione delle entrate prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la Regione Sardegna può compilare i prospetti del monitoraggio e della certificazione senza distinguere la gestione sanitaria accentrata dalla gestione ordinaria.

4. La regione Sardegna trasmette, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico -finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi di saldo 2015, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

5. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2015

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO A

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni a statuto ordinario, relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 470, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria, da parte delle regioni a statuto ordinario.

Il presente allegato individua anche i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio riguardante il conseguimento del pareggio di bilancio della Regione Sardegna.

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.

Per la verifica del rispetto del pareggio 2015 sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del saldo di parte corrente e del saldo finale:

per il monitoraggio del saldo di parte corrente, il modello n. 1SC/15;

per il monitoraggio del saldo finale, il modello n. 2SF/15;

I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto .

Per acquisire elementi informativi utili ai fini della verifica del rispetto del pareggio e per le esigenze della finanza pubblica è, altresì, previsto il prospetto 3OB/15, concernente i patti regionalizzati di solidarietà, di cui all'art. 1, commi da 480 a 486, della legge n. 190 del 2014.

A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilità interno, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio sino a quando la Regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web consente alla Regione di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

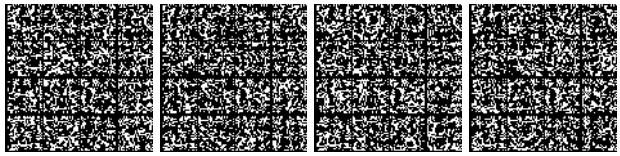

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilità interno

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:

Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 8 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.

supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno e al Pareggio, del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/ Patto), sotto la dicitura "Regole per il sito".

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;

pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa.

B.ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI

B.1. Istruzioni generali

Cumulabilità - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2015; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2015, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per gli incassi e i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli accertamenti e gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui gli incassi o i pagamenti di un trimestre risultassero inferiori a quelli del trimestre precedente, ad esempio a causa della provvisoria imputazione dei sospesi di cui al punto successivo, è necessario procedere ad una rettifica degli incassi e dei pagamenti inseriti nel trimestre precedente.

Sospesi di entrata o di spesa - I prospetti devono essere compilati considerando anche i sospesi di entrata e di spesa comunicati dal tesoriere alla fine del trimestre di riferimento che, fermo restando l'obbligo di una loro veloce regolarizzazione (entro 60 gg. dall'incasso e entro 30 gg dal pagamento, come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), sono ripartiti per i grandi aggregati in cui presumibilmente saranno imputati. In tale ottica si auspica che in fase di elaborazione dei dati del monitoraggio per il quarto trimestre, riguardanti l'esercizio finanziario annuale, sia stata completata la regolarizzazione delle carte contabili di entrata e di uscita, al fine di rendere le risultanze trasmesse concordanti con i dati del conto consuntivo.

Variazioni – In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di parte corrente e del saldo finale, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 470, della citata legge n. 190 del 2014, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, anche a causa della provvisoria imputazione dei sospesi, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi.

Rispetto degli equilibri di bilancio – Il rispetto degli equilibri di bilancio corrente e finale in termini di competenza, di cassa gestione ordinaria e di cassa gestione sanitaria da parte dei singoli enti viene conseguito se risultano positivi o pari a zero tutti i seguenti saldi:

il saldo di parte corrente in termini di competenza, di cassa delle gestione ordinaria e di cassa della gestione sanitaria,

il saldo finale in termini di competenza, di cassa della gestione ordinaria e di cassa della gestione sanitaria.

La verifica del rispetto degli equilibri di bilancio corrente e finale sopra evidenziati è effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio del IV° trimestre. Pertanto l'invio dei modelli di monitoraggio per il primo, secondo e terzo trimestre, che riportino un saldo di parte corrente o finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio. Restano ferme le disposizioni del comma 473 della legge n. 190 del 2014, secondo cui qualora, dal monitoraggio trimestrale o dall'analisi dei conti di tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.

Nelle more della definizione delle modalità operative di perimetrazione delle entrate prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la Regione Sardegna può compilare i prospetti del monitoraggio e della certificazione senza distinguere la gestione sanitaria accentrata dalla gestione ordinaria.

B.2. Equilibri di bilancio di parte corrente

Per il monitoraggio dell'obiettivo di saldo di parte corrente 2015 delle regioni a statuto ordinario, così come definito dalla legge n. 190 del 2014, è stato predisposto il modello n. 1SC/15, articolato in diverse sezioni, da compilare distintamente per la gestione di competenza, per la gestione di cassa ordinaria e per la gestione di cassa sanitaria, i cui saldi finanziari netti (SFC N 15) determinano il rispetto dell'equilibrio corrente, se tutti positivi o pari a zero.

Le prime due sezioni prevedono l'inserimento del totale delle entrate correnti e delle spese correnti valide per la determinazione dell'equilibrio di parte corrente, come definito dall'art. 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., e declinato dai relativi allegati numeri 9 e 10. La colonna della competenza va compilata con il dato degli accertamenti per le entrate, e degli impegni per le spese, mentre per le colonne della cassa ordinaria e sanitaria sono da inserire gli incassi e i pagamenti derivanti dalle due gestioni.

Come stabilito dall'art.1, comma 463, della legge n. 190 del 2014, il saldo di parte corrente è il differenziale tra le entrate correnti e le spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti.

Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati. Pertanto tali regioni non dovranno compilare le voci presenti nel modello e riguardanti:

E4 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche;

E5 Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

E6 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili;

S2 Spese titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

S4 Variazione di attività finanziarie se positiva (Spese titolo 3.00 - Spese titolo 3.01.01 - Entrate titolo 5.00 + Entrate titolo 5.00,01).

La terza sezione prevede l'inserimento delle seguenti voci, rilevanti ai fini della determinazione dell'equilibrio di parte corrente ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014.

In particolare, ai fini del rispetto del saldo di cassa di parte corrente della gestione sanitaria concorrono:

V1 Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - rimborsi anticipazione sanità nell'anno);

V4 Saldo del fondo cassa gestione sanitaria accentrata tra il il 1° gennaio dell'anno e il 31 dicembre del medesimo anno.

Ai fini del rispetto del saldo di competenza di parte corrente concorrono anche le seguenti voci, nelle quali deve essere inserito un importo pari allo stanziamento definitivo nel bilancio:

V2 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente;

V3 il saldo tra gli stanziamenti definitivi del fondo pluriennale di parte corrente vincolato iscritto in entrata e in spesa nel bilancio (solo per la Regione Sardegna). Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015.

Nella quarta sezione sono riportate le voci contabili rilevanti ai fini della determinazione dei saldi solo per l'anno 2015, previste dall'art. 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014, di seguito riportate (la Regione

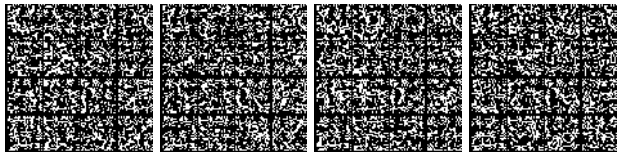

Sardegna non compila le voci riportate in questa sezione). La somma della voce Vcorr delle colonne (a), (b) e (c) del prospetto non deve risultare superiore a quello previsto dal decreto MEF di cui all'art. 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014 per ciascuna regione:

V5 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria) - gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell' art. 20, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 concernente "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";

V6 (da compilare soltanto in termini di competenza) - gli utilizzi delle quote vincolate di parte corrente del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

V7 (da compilare soltanto in termini di competenza) - il saldo tra gli stanziamenti definitivi del fondo pluriennale di parte corrente vincolato iscritto in entrata e in spesa nel bilancio. Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015;

V8 (da compilare soltanto in termini di competenza) - gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti di parte corrente;

V9 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria e di cassa sanitaria) - gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

Nella quinta sezione sono riportate tutte le voci contabili previste dall'art. 1, commi 466 e 468 della legge n. 190/2014, non rilevanti ai fini della determinazione del rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2015, e che fanno riferimento a :

V10 Risorse correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea;

V11 Spese correnti effettuate a valere con le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea esclusi i cofinanziamenti statali e regionali;

V12 Spese correnti relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali UE per un importo pari ai proventi dell'attuazione dell'art. 1, comma 144, della legge n. 190 del 2014, nel limite max di 700 milioni di euro. Per ciascuna regione la voce V12 non può essere superiore all'importo attribuito dal decreto del Ministero Economia e Finanze di cui all'art. 1, comma 145, della legge n. 190 del 2014;

V13 Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014.

Nella sezione quinta sono riportate le seguenti voci, non rilevanti ai fini dei saldi di parte corrente:

V14 Erogazioni correnti dalla Gestione Commissariale della Regione Piemonte di cui al comma 452 della legge n. 190 del 2014;

V15 pagamenti in c/residui per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti correnti finanziati dalle anticpazioni di liquidità di cui all'art. 8, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 78 del 2015.

B.2. Equilibri di bilancio finali

Per il monitoraggio dell'obiettivo di saldo finale 2015 previsto dalla legge n. 190 del 2014, è stato predisposto il modello n. 2SF/15, articolato in diverse sezioni, da compilare distintamente per la gestione di competenza, di cassa ordinaria e di cassa sanitaria, i cui saldi finanziari finali netti determinano il rispetto dell'equilibrio finale, se tutti positivi o pari a zero.

Le prime due sezioni prevedono l'inserimento del totale delle entrate finali e delle spese finali valide per la determinazione dell'equilibrio finale. La colonna della competenza va compilata con il dato degli accertamenti, per le entrate, e degli impegni, per le spese, mentre per le colonne della cassa ordinaria e sanitaria sono da inserire gli incassi e i pagamenti derivanti dalle due gestioni.

Come stabilito dall'art.1, comma 463, della legge n. 190 del 2014, il saldo finale è il differenziale tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli delle entrate 1, 2, 3, 4, e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Per l'anno 2015, le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, compilano soltanto i campi E1, E2, E3, E4 relativi ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio autorizzatorio e quelli S1 e S2 relativi ai titoli 1 e 2 delle spese.

La terza sezione prevede l'inserimento delle seguenti voci rilevanti ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, previste dall'art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014.

In particolare, ai fini del rispetto del saldo di cassa finale della gestione sanitaria, concorrono anche le seguenti voci previste dall'art. 1, comma 464, della legge 190 del 2014:

V1 Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - rimborsi anticipazione sanità nell'anno);

V4 Saldo del fondo cassa gestione sanitaria accentrata tra il 1° gennaio dell'anno e il 31 dicembre del medesimo anno.

Ai fini del rispetto del saldo di competenza finale concorre anche la seguente voce, nella quale deve essere inserito un importo pari allo stanziamento definitivo di bilancio:

V2 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ed in conto capitale;

V3 il saldo tra gli stanziamenti definitivi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale iscritti in entrata e in spesa nel bilancio (solo per la Regione Sardegna). Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015

Nella quarta sezione sono riportate le seguenti voci contabili, rilevanti ai fini della determinazione dei saldi solo per l'anno 2015, previste dall'art. 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014 (la regione Sardegna non compila le voci riportate in questa sezione). La somma della voce Vfin delle colonne (a), (b) e (c) del prospetto non deve risultare superiore a quello previsto dal decreto MEF di cui all'art. 1, comma 465 della legge n. 190 del 2014 per ciascuna regione:

V5 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria) - gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell' art. 20, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, concernente "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";

V6 (da compilare soltanto in termini di competenza): gli utilizzi delle quote vincolate di parte corrente e in c/capitale del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

V7 (da compilare soltanto in termini di competenza): il saldo tra gli stanziamenti definitivi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale iscritti in entrata e in spesa nel bilancio. Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015;

V8 (da compilare soltanto in termini di competenza): gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti di parte corrente e in c/capitale;

V9 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria e di cassa sanitaria) - gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

Nella quinta sezione sono riportate le voci contabili previste dall'art. 1, commi 466 e 468 della legge n. 190 del 2014, non rilevanti ai fini della determinazione del rispetto dell'equilibrio finale di bilancio per l'anno 2015, e che fanno riferimento a :

V10 Pagamenti relativi a debiti in conto capitale non estinti alla data del 31 dicembre 2013 nel limite complessivo previsto dal comma 466 della legge n. 190 del 2014;

V11 Risorse correnti ed in c/capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea;

V12 Spese correnti ed in c/capitale effettuate a valere con le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea esclusi i cofinanziamenti statali e regionali;

V13 Spese correnti ed in c/capitale relative al cofinaziameno nazionale dei fondi strutturali UE per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, della legge n. 190 del 2014, secondo le modalità previste dal successivo comma 145. Per ciascuna regione la voce V13 non può essere superiore all'importo attribuito dal decreto del Ministero Economia e Finanze di cui all'art. 1, comma 145, della legge n. 190 del 2014;

V14 Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 484 della legge n. 190 del 2014;

V15 Riscossioni di crediti;

V16 Concessioni di crediti.

Nella sezione quinta sono riportate le seguenti voci, non rilevanti ai fini dei saldi tra entrate finali e spese finali:

V17 Erogazioni dalla Gestione Commissariale della Regione Piemonte di cui all'art. 1, comma 452, della legge n. 190 del 2014;

V18 pagamenti in c/residui per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti correnti finanziati dalle anticpazioni di liquidità di cui all'art. 8, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 78 del 2015.

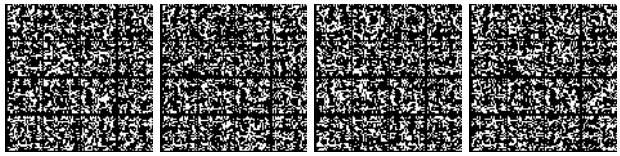

B.5. Modelli informativi n. 3OB/15

La legge di stabilità 2015 introduce alcune importanti novità in materia di patti regionalizzati di solidarietà al fine di rendere più sostenibili gli obiettivi degli enti locali attraverso meccanismi di compensazione orizzontale e verticale a livello regionale che consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti.

Infatti, i commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 sostituiscono la disciplina concernente le misure di flessibilità del patto regionalizzato, verticale ed orizzontale, sia al fine di semplificare la procedura sia al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Conseguentemente a decorrere dal 2015, alle regioni(1) e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 della legge n. 220 del 2010.

I commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 disciplinano il nuovo patto regionale verticale incentivato prevedendo un contributo, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, a favore delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio.

Infine, il comma 493 dell'art. 1 della predetta legge di stabilità 2015 abroga il patto regionale integrato di cui al comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011.

Ai fini dell'applicazione del patto regionalizzato, le regioni devono trasmettere le predette comunicazioni:

a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma (la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante), la deliberazione di Giunta regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanziario, che, per ciascun ente, indicano l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresì, del recupero nel biennio successivo.

mediante il sistema web, utilizzando il Mod. 3OB/15, nel quale sono indicate:

a) la quota del proprio obiettivo finale di cassa ceduta complessivamente agli enti locali del proprio territorio, distinguendo la quota relativa al patto verticale incentivato di cui all' art. 1, commi 484 –488, della legge n. 190 del 2014, dall'ulteriore quota di obiettivo ceduta agli enti locali nell'ambito del tradizionale patto verticale di cui all'art. 1, commi 480 –483, della legge n. 190 del 2014;

b) il riepilogo della compensazione orizzontale, distintamente per le province ed i comuni;

c) la variazione degli obiettivi per ciascun ciascun ente locale beneficiario, distintamente per le province ed i comuni.

Le differenti sezioni del Mod. 3OB/15 riguardanti il patto regionalizzato e il patto regionale verticale incentivato sono compilati distintamente entro le differenti scadenze richiamate nel paragrafo B.5.3.

Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarietà.

B.5.1 Patto regionalizzato

Come già anticipato, i commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, nell'adeguare i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale e orizzontale (disciplinati dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) al nuovo sistema di vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio di bilancio, ha unificato le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale – che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti – per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti, la procedura è stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ciascun anno.

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, alle regioni e ai rispettivi enti locali non si applica la disciplina del cosiddetto "patto regionale verticale" né la disciplina del cosiddetto "patto regionale orizzontale" contenute rispettivamente nei commi da 141 a 142 e nei commi da 138 a 140 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.

(1) Con l'esclusione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, secondo quanto disposto dal comma 480, a decorrere dal 2015 le predette regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a ridurre il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione può avvenire secondo due modalità:

attraverso un contestuale aumento degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilità orizzontale);

attraverso un contestuale aumento dell'obiettivo di saldo della regione tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (flessibilità verticale).

B.5.2 Patto regionale verticale incentivato

I commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 disciplinano il nuovo patto regionale verticale incentivato per il 2015, ossia la procedura attraverso cui le regioni cedono ai rispettivi enti locali spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno, ricevendo dallo Stato un contributo complessivo pari a 1.000 milioni di euro, che non rileva ai fini del pareggio di bilancio delle regioni interessate.

In particolare, il comma 484 attribuisce, nel 2015, alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, un contributo, nei limiti del predetto importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio da attribuire nella misura del 25 per cento alle province e città metropolitane e del restante 75 per cento ai comuni - con le modalità previste dal comma 481 e 482 in materia di patto regionalizzato - nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella l allegata alla richiamata legge di stabilità 2015, come modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, con l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015.

Pertanto, ai fini della rideterminazione degli obiettivi, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 aprile 2015 e il 15 settembre 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano che devono essere utilizzati per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014. Giova a tal fine precisare che per debiti commerciali s'intendono i debiti derivanti da transazioni commerciali. Inoltre, l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva UE 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, definisce le transazioni commerciali come: "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo". L'art. 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha altresì chiarito che il citato art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall' art. 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 485 prevede, inoltre, che entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30 settembre le regioni debbano comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

B.5.3 Tempistica e adempimenti(2)

Patto regionalizzato

le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali (e comunque con i rappresentanti degli enti locali nel caso in cui il Consiglio non sia istituito);

(2) La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 229/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della L.r. Sardegna n. 16/2010, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, impedendo in tal modo al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare l'attività di monitoraggio del patto di stabilità interno. La piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica comporta, infatti, che "la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo" (come già affermato dalla Corte in precedenti sentenze).

entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla regione, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;

entro il 30 aprile: le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere. Le regioni, sulla base delle predette informazioni ed in accordo con gli enti locali interessati, possono procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali ovvero il proprio obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale;

entro il 30 settembre: le regioni definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Patto regionale verticale incentivato

entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alle regioni, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014;

entro il 30 aprile e il 30 settembre: le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

ALLEGATO B

Il presente Allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati del pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna.

A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2015

Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2015 le regioni a statuto ordinario e la regione Sardegna certificano i propri risultati per l'anno 2015 attraverso il modello n. 4C/15.

Il modello prevede la compilazione, che avviene in automatico sulla base dei risultati del prospetto di monitoraggio relativo al IV trimestre 2015, dei seguenti saldi:

saldo finanziario di parte corrente netto, in termini di competenza, di cassa della gestione ordinaria, di cassa della gestione sanitaria,

saldo finanziario finale netto, in termini di competenza, di cassa della gestione ordinaria, di cassa della gestione sanitaria.

Gli equilibri di bilancio per l'anno 2015 sono rispettati se tutti i saldi previsti sono positivi o pari a zero.

Nelle more della definizione delle modalità operative di perimetrazione delle entrate prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la Regione Sardegna può compilare i prospetti del monitoraggio e della certificazione senza distinguere la gestione sanitaria accentrata dalla gestione ordinaria.

Il prospetto della certificazione dei risultati del pareggio di bilancio 2015 è inviato, entro il 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell' art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, è trasmessa obbligatoriamente per via telematica ed ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.

Le informazioni della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2015 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema *web* previsto nel portale dedicato al patto di stabilità interno e al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, ed è prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 4C/15 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2015.

L'art. 1, comma 471, della legge di stabilità 2015, ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema *web* deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al patto di stabilità interno e al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2015 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello 4C/15 contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema *web*, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.

A tal fine, occorre utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il *download* del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i *kit* di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'*upload* del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.

Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del pareggio di bilancio al 31 dicembre 2015, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2016 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione *web* del "Monitoraggio".

Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema *web* rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema *web* http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@tesoro.it".

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del pareggio di bilancio devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora la regione, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema *web* di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 472, della legge di stabilità 2015, è tenuta a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema *web* e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.

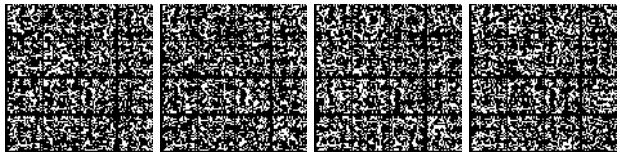

Allegato A - Modello 1SC/15

PAREGGIO DI BILANCIO 2015 (Legge n. 190/2014)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PAREGGIO DI BILANCIO PER L'ANNO 2015 (1)

(migliaia di euro)

	ENTRATE	COMPETENZA	CASSA gest ordinaria	CASSA gest. sanitaria	
		(a)	(b)	(c)	
E1	TOTALE TITOLO 1°				
E2	TOTALE TITOLO 2°				
E3	TOTALE TITOLO 3°				
E4	Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)				
E5	Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale(2)				
E6	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili(2)				
Ecorr	**Totale entrate equilibrio parte corrente (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E6)**				
S1	Spese correnti - totale titolo 1°				
S2	Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale(2)				
S3	Rimborso prestiti (escluso estinzione anticipata di prestiti)				
S4	Variazione di attività finanziarie se positiva(Spese titolo 3.00 - Spese titolo 3.01.01 - Entrate titolo 5.00 + Entrate titolo 5.00.01) (2)				
SCorr	**Totale spese equilibrio parte corrente** (S1+S2+S3+S4)				
VOCI rilevanti per equilibrio di parte corrente di cui al comma 464 della L. n. 190/2014					
V1	Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - rimborsi anticipazione sanità nell'anno)				
V2	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente(3)				
V3	Saldo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e in spesa (solo per la Regione Sardegna)(4)				
V4	Saldo del fondo cassa gestione sanitaria accentrata tra il il 1° gennaio dell'anno e il 31 dicembre del medesimo anno				
SFC	**SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE (Ecorr - S Corr + V1-V2+V3+V4)**				
Voci rilevanti per equilibrio di parte corrente di cui al comma 465 della L. n. 190/2014					
V5	Utilizzi fondo di cassa al 1° gennaio 2015(4)				
V6	Utilizzi quote vincolate di parte corrente del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015(4)				
V7	Saldo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e in spesa(4)				
V8	Utilizzi quota libera del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 accantonata per le reiscrizione dei residui perenti di parte corrente (4)				
V9	Incassi per accensione prestiti per debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti(5)				***Totale Vcorr colonne (a) +(b) + (c)***
Vcorr	**Totale ulteriori voci rilevanti per equilibrio parte corrente di cui al comma 465 della L. n. 190/2014** (V5+V6+V7+V8+V9)(6)				
Voci non rilevanti per equilibrio di parte corrente (L. n. 190/2014 ,commi 466, 468 e 484)					
V10	Risorse correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea				
V11	Spese correnti effettuate a valere con le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea esclusi i cofinanziamenti statali e regionali				
V12	Spese correnti relative al cofinaziameno nazionale dei fondi strutturali UE per un importo pari ai proventi dell'attuazione del commma 144, L. n. 190/2014, nel limite max di 700 milioni di euro(7)				
V13	Contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 484 della legge n. 190/2014				
V14	Erogazioni correnti dalla Gestione Commissariale della Regione Piemonte di cui al comma 452 della L. n. 190/2014				
V15	Pagamenti in c/residui riguadanti acquisto di beni e servizi e Trasferimenti correnti finanziati dalle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 8, commi da 1 a 3, del DL 78 del 2015 (art. 8, c. 5, D.L. n. 78del 2015)				
SFC N 15	**SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE NETTO** (SFC+ Vcorr-V10+V11+V12-V13-V14-V15)				

(1) Il prospetto è compilato anche dalla Regione Sardegna, ad esclusione delle voci da V5 a V9, con facoltà di non distinguere la gestione di cassa sanitaria dalla gestione di cassa ordinaria, compilando solo la colonna della gestione ordinaria.
(2) Le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione non compilano la seguente voce, in quanto per tali enti l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento con l'esclusione dei rimborsi anticipati.
(3) Indicare lo stanziamento definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente nel bilancio.
(4) Nel monitoraggio dei primi tre trimestrl indicare un importo pari o inferiore a quello iscritto nel bilancio di previsione. Nel monitoraggio del quarto trimestre indicare un importo pari o inferiore a quello iscritto nel rendiconto (conto del bilancio) o risultante da preconsuntivo.
(5) Indicare un importo pari o inferiore agli incassi registrati a tutto il trimestre per accensioni prestiti riguardati debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.
(6) Il totale Vcorr non può essere superiore all'importo attribuito a ciascuna regione dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014.
(7) Per ciascuna regione la voce V12 non può essere superiore all'importo attribuito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 145, della legge n. 190 del 2014.

Allegato A - Modello 2SF/15

PAREGGIO DI BILANCIO 2015 (Legge n. 190/2014)
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PAREGGIO DI BILANCIO PER L'ANNO 2015 [1]

(migliaia di euro)

Pag. 1/2

	ENTRATE FINALI	**COMPETENZA**	**CASSA gest ordinaria**	**CASSA gest. sanitaria**	
		(a)	**(b)**	**(c)**	
E1	TOTALE TITOLO 1°				
E2	TOTALE TITOLO 2°				
E3	TOTALE TITOLO 3°				
E4	TOTALE TITOLO 4°				
E5	TOTALE TITOLO 5° [2]				
Efin	**Totale entrate finali (E1+E2+E3+E4+E5)**				
S1	Spese - totale titolo 1°				
S2	Spese - totale titolo 2°				
S3	Spese - totale titolo 3° [2]				
Sfin	**Totale spese finali** (S1+S2+S3)				
	VOCI rilevanti per equilibrio finale di cui al comma 464 della L. n. 190/2014:				
V1	Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - rimborsi anticipazione sanità nell'anno)				
V2	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ed in c/capitale [3]				
V3	Saldo del fondo pluriennale vincolato, di parrte corrente e in c/capitale, iscritto in entrata e in spesa (solo per la Regione Sardegna) [4]				
V4	Saldo del fondo cassa gestione sanitaria accentrata tra il il 1° gennaio dell'anno e il 31 dicembre del medesimo anno				
SFF	**SALDO FINANZIARIO FINALE (Efin - Sfin + V1-V2+V3+V4)**				
	Voci rilevanti per equilibrio finale di cui al comma 465 della L. n. 190/2014				
V5	Utilizzi fondo di cassa al 1° gennaio 2015 [4]				
V6	Utilizzi quote vincolate di parte corrente e c/capitale del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 [4]				
V7	Saldo del fondo pluriennale vincolato, di parrte corrente e in c/capitale, iscritto in entrata e in spesa [4]				
V8	Utilizzi quota libera del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 accantonata per le reiscrizione dei residui perenti [4]				
V9	Incassi per accensione prestiti per debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti [5]				***Totale Vfin colonne (a) +(b) + (c)***
Vfin	**Totale voci rilevanti per equilibrio finale di cui al comma 465 della L. n. 190/2014** (V5+V6+V7+V8+V9)[6]				
	Voci non rilevanti per equilibrio finale (L. n. 190/2014 ,commi 466, 468 e 484)				
V10	Pagamenti relativi a debiti in conto capitale non estinti alla data del 31 dicembre 2013 nel limite complessivo previsto dal comma 466 della L. n. 190/2014 (7)				
V11	Risorse correnti e in c/capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea				
V12	Spese correnti ed in c/capitale effettuate a valere con le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea esclusi i cofinanziamenti statali e regionali				
V13	Spese correnti ed in c/capitale relative al cofinaziameno nazionale dei fondi strutturali UE per un importo pari ai proventi dell'attuazione del commma 144, L. n. 190/2014, nel limite max di 700 milioni di euro				
V14	Contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 484 della legge n. 190/2014				
V15	Riscossioni di crediti				
V16	Concessioni di crediti				
V17	Erogazioni dalla Gestione Commissariale della Regione Piemonte di cui al comma 452 della L. n. 190/2014				
V18	Pagamenti in c/residui riguadanti acquisto di beni e servizi e Trasferimenti correnti finanziati dalle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 8, commi da 1 a 3, del DL 78 del 2015 (art. 8, c. 5, D.L. n. 78del 2015)				
QOB	**QUOTA ATTRIBUITA AGLI ENTI LOCALI**				
SFF N 15	**SALDO FINANZIARIO FINALE NETTO**(SFF + Vfin+V10-V11+V12+V13-V14-V15+V16-V17-V18-QOB)				

(1) Il prospetto è compilato anche dalla Regione Sardegna, ad esclusione delle voci da V5 a V9, con facoltà di non distinguere la gestione di cassa sanitaria dalla gestione di cassa ordinaria, compilando solo la colonna della gestione ordinaria.
(2) Le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione non compilano la presente voce, in quanto per tali enti le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 del bilancio
(3) Indicare lo stanziamento definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e in conto capitale nel bilancio.
(4) Nel monitoraggio dei primi tre trimestri indicare un importo pari o inferiore a quello iscritto nel bilancio di previsione. Nel monitoraggio del quarto trimestre indicare un importo pari o inferiore a quello iscritto nel rendiconto (conto del bilancio) o risultante da preconsuntivo.
(5) Indicare un importo pari o inferiore agli incassi registrati a tutto il trimestre per accensioni prestiti riguardati debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.
(6) Il totale Vfin non può essere superiore all'importo attribuito a ciascuna regione dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014.
(7) Per ciascuna regione la voce V10 non può essere superiore all'importo attribuito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 190 del 2014.

Allegato A -Modello 3OB/15

PATTO REGIONALIZZATO 2015

(commi 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n.190/2014)

DETTAGLIO VARIAZIONE OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI

(migliaia di euro)

COMPENSAZIONE VERTICALE		
QOInc 15	QUOTA OBIETTIVO PATTO VERTICALE INCENTIVATO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 484 L. 190/2014) (1)	0
QOVord 15	QUOTA OBIETTIVO PATTO VERTICALE ORDINARIO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 480 L. 190/2014) (2)	0
QO T 15	TOTALE QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (QOInc15 + QOVord15)	0

RIEPILOGO COMPENSAZIONE ORIZZONTALE		TOTALE QUOTE CEDUTE	TOTALE QUOTE ACQUISITE
QOr P 15	PROVINCE	0	0
QOr C15	COMUNI	0	0

VARIAZIONE OBIETTIVI DELLE PROVINCE

	COMPENSAZIONE VERTICALE		COMPENSAZIONE ORIZZONTALE				
NOME PROVINCIA	QUOTA OBIETTIVO PATTO VERTICALE "INCENTIVATO" ATTRIBUITO ALLE PROVINCE (art.1 , c. 484 L. 190/2014) (a)	QUOTA OBIETTIVO PATTO VERTICALE "ORDINARIO" ATTRIBUITO ALLE PROVINCE (art.1 , c. 480, L. 190/2014) (b)	QUOTA CEDUTA ALLE PROVINCE (segno "+") (c)	QUOTA ACQUISITA DALLE PROVINCE (segno "+") (d)	RECUPERO 2016 (segno "+") (e)	RECUPERO 2017 (segno "+") (f)	TOTALE PATTO REGIONALIZZATO 2015 g=a+b-c+d
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
TOTALE	0	0	0	0			0

VARIAZIONE OBIETTIVI DEI COMUNI

	COMPENSAZIONE VERTICALE		COMPENSAZIONE ORIZZONTALE				
NOME COMUNE	QUOTA OBIETTIVO PATTO VERTICALE "INCENTIVATO" ATTRIBUITO AI COMUNI (art.1 , c. 484 L. 190/2014) (h)	QUOTA OBIETTIVO PATTO VERTICALE "ORDINARIO" OBIETTIVO ATTRIBUITO AI COMUNI (art.1, c. 480, L. 190/2014) (i)	QUOTA CEDUTA DAI COMUNI (segno "+") (l)	QUOTA ACQUISITA DAI COMUNI (segno "+") (m)	RECUPERO 2016 (3) (segno "+") (n)	RECUPERO 2017 (3) (segno "+") (o)	TOTALE PATTO REGIONALIZZATO 2015 p =h+i-l+m
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
TOTALE	0	0	0	0			0

(*) Il modello 3 OB/15 è trasmesso in due fasi successive: entro il 30 aprile 2015 (patto verticale incentivato di cui all'art. 1, comma 484 e segg. della L. n. 190/2014 e 1ª tranche patto regionalizzato di cui all'art. 1, comma 481, L. n. 190/2014) ed entro il 30 settembre 2015 (2ª tranche patto regionalizzato di cui all'art. 1, comma 482, L. n. 190/2014) al fine di acquisire elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica .

(1) QOIinc15 è pari alla somma del Totale della colonna (a) e del Totale della colonna (h).

(2) QOVord15 è pari alla somma del Totale della colonna (b) e del Totale della colonna (i).

(3) Agli enti locali che cedono spazi finanziari nell'ambito del patto regioalizzato è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero (comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014)

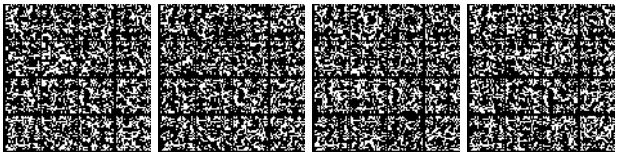

Allegato B - Modello 4C/15

Equilibri di bilancio 2015 - Art. 1, comma 471, della L. n. 190 del 23 dicembre 2014

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2015

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

REGIONE ……...

VISTI i risultati della gestione di competenza, di cassa ordinaria e di cassa sanitaria accentrata dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio degli equilibri di bilancio corrente e finale 2015 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

EQUILIBRI DI BILANCIO		Competenza	Cassa gestione ordinaria	Cassa gestione sanitaria
SFC N 15	SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE NETTO			
SFN N 15	SALDO FINANZIARIO FINALE NETTO			

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ **gli equilibri di bilancio per l'anno 2015 sono stati rispettati** *(SFC N 15 e SFN N 15 in termini di competenza, cassa gestione ordinaria e cassa gestione sanitaria sono tutti positivi o pari a 0)*

☐ **gli equilibri di bilancio per l'anno 2015 non sono stati rispettati** e si applicano le sanzioni previste dall'art.1, c. 474 legge n. 190/2014 *(almeno uno tra SFC N 15 e SFN N 15in termini di competenza, cassa gestione ordinaria e cassa gestione sanitaria è negativo)*

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

15A06242

DECRETO 31 luglio 2015.

Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno, per il 2015, per le Regioni a statuto speciale, esclusa la Regione Sardegna, e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 400, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica nei termini indicati dal medesimo comma;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del medesimo articolo nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno di competenza eurocompatibile;

Visto l'art. 1, comma 408, della legge n. 190 del 2014, che definisce l'obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni dal 2014 al 2017 della regione Trentino-Alto Adige e le province autonomie di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'art. 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014;

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con riferimento al quale, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera *d)*, del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012;

Visto l'art. 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che definisce il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti;

Visto l'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2017, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese previste dall'accordo di cui al comma 512, dell'art. 1, della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 479, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014;

Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 190 del 2014, riguardante il patto di stabilità verticale, secondo il quale la Regione Siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale, mediante la riduzione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto l'art. 1, comma 481, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale, ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 480, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. A tal fine, le regioni, entro il termine perentorio del 30 aprile, comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, ai sensi del quale le regioni possono, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, fermi restando gli eventuali diversi termini previsti dalle intese in essere, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per

consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale;

Visto il secondo periodo dell'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la Regione Siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento degli equilibri dei saldi di finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, inerente al patto di stabilità verticale incentivato, modificato dall'art. 10, comma 7-*bis*, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'art. 9, comma 3, lett. *a)*, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che per il 2015, il quale prevede che, nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000.000.000 di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 481 e 482, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla medesima legge. A tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 485, della legge n. 190 del 2014, entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30 settembre 2015, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 486, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce che la Regione Siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia, ove, ai sensi del comma 484 della medesima legge, autorizzino gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo, riducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 460, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno, per l'anno 2015 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna che assicura il proprio contributo alla finanza pubblica attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 16 luglio 2015 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno relative all'anno 2015 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, in relazione all'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2015, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione è trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.

3. La certificazione di cui al comma 2 può essere trasmessa per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario firmano la relativa certificazione digitalmente ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo.

4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, esclusa la regione Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO *A*

Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno del 2015 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna che adotta i prospetti previsti per le regioni a statuto ordinario per la trasmissione del monitoraggio concernente il pareggio di bilancio.

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilità interno:

per la Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, il modello n. 1M/15/EU (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile);

per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/15/S (per il monitoraggio del saldo espresso in termini di competenza mista).

I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del patto, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto

Per acquisire elementi informativi utili ai fini del patto di stabilità interno e per la finanza pubblica, è, altresì, previsto il prospetto 3OB/15, concernente i patti regionalizzati di solidarietà, di cui all'art. 1, commi da 480 a 486, della legge di stabilità 2015.

A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web del patto di stabilità interno consente alla regione o alla provincia autonoma di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilità interno

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 8 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.

supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto), sotto la dicitura "Regole per il sito".

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;

pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI

B.1. Istruzioni generali

Cumulabilità - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2015; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2015, ecc.).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Dati dell'esercizio precedente - È prevista l'indicazione dei dati relativi all'esercizio precedente, inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilità del precedente anno 2014, che sono riportati automaticamente dal sistema web. L'eventuale variazione dei dati 2014 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilità dell'anno 2014.

Variazioni – In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del patto di stabilità interno, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 460, della citata legge n. 228 del 2012, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi.

Rispetto del Patto – Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2015 con l'obiettivo annuale prefissato, eventualmente rideterminato a seguito dell'attribuzione di una quota dello stesso agli enti locali del proprio territorio.

Per le regioni a statuto speciale cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2015 è stato rispettato.

Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2015 è stato rispettato.

B.2. Modelli per il monitoraggio n. 1M/15/EU e n. 2M/15/S

I modelli per il monitoraggio 1M/15/EU e 2M/15/S presentano, sostanzialmente, la stessa struttura dei corrispondenti prospetti dell'anno passato.

Per il monitoraggio dell'obiettivo eurocompatibile del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale, escluse la regione Sardegna, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, è stato predisposto il modello n. 1M/15/EU. Come stabilito dall'art. 1, c. 451, della legge n. 228/2012, le spese finali in termini di competenza eurocompatibile sono costituite dalla somma:

a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per oneri straordinari della gestione corrente;

b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

Il suindicato modello è, pertanto, articolato in tre distinte sezioni, corrispondenti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a fine esercizio, con l'obiettivo annuale.

In ciascuna sezione sono previste le voci riguardanti le spese che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle spese non soggette al patto di stabilità interno.

La prima sezione prevede l'inserimento del totale degli impegni correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti:

gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente (S3),

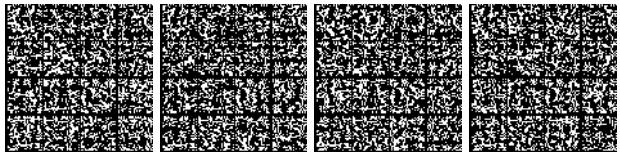

gli impegni correnti delle spese escluse dal patto individuate dalle voci da S4 a S10, se non comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3.

La seconda sezione prevede l'inserimento dei dati relativi ai pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione correnti, dal cui totale vanno detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche suindicate.

La terza sezione prevede che dal totale dei pagamenti in conto capitale (Titolo *II)* siano detratti:

i pagamenti riguardanti le concessioni di crediti, l'acquisto di titoli, le partecipazioni azionarie e i conferimenti;

i pagamenti delle spese in c/capitale escluse dal patto (da S24 a S32), se non comprese tra le spese indicate nelle voci S22 e S23.

Per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/15/S riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo in termini di competenza mista.

Tale saldo è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti.

Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2015 sono inseriti nel sistema dagli enti, sulla base di quanto previsto dagli accordi, già nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2015.

Tali obiettivi, eventualmente rideterminati a seguito dell'attribuzione di una quota agli enti locali del proprio territorio, hanno esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2015, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.

I prospetti del monitoraggio sono compilati e trasmessi tramite l'applicativo web del patto, anche in attesa della conclusione degli accordi di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, laddove previsti. In tal caso, la regione non valorizza il campo relativo all'obiettivo programmatico annuale spese finali (OP SF 15 del modello 1M/15/EU), e i campi relativi alle esclusioni delle spese non previste in sede di accordo, che saranno compilati successivamente al perfezionamento dell'accordo.

B.3. Patti di solidarietà - Modelli informativi n. 3OB/15

La legge di stabilità 2015 introduce alcune importanti novità in materia di patti regionalizzati di solidarietà al fine di rendere più sostenibili gli obiettivi degli enti locali attraverso meccanismi di compensazione orizzontale e verticale a livello regionale che consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti.

In particolare, i commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 disciplinano il nuovo patto regionale verticale incentivato prevedendo un contributo, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, a favore delle regioni a statuto ordinario, delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio.

Infine, si segnala che il comma 479 prevede che a decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano (1) , e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 della legge n. 220 del 2010, e che il comma 493 dell'art. 1 della predetta legge di stabilità 2015 abroga il patto regionale integrato di cui al comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011.

Ai fini dell'applicazione del patto regionalizzato, le regioni devono trasmettere le predette comunicazioni:

a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA, Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma (la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante), la deliberazione di Giunta regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanziario, che, per ciascun ente, indicano l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresì, del recupero nel biennio successivo;

(1) Alla Regione Trentino-Alto Adige e alla Province autonome di Trento e di Bolzano continua ad applicarsi la disciplina recata dai commi da 139 a 141 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno.

mediante il sistema web, utilizzando il Mod. 3OB/15, nel quale le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano:

a) la quota del proprio obiettivo ceduta complessivamente agli enti locali del proprio territorio, distinguendo la quota relativa al patto verticale incentivato di cui all'art. 1, commi 484 - 488, della legge n. 190 del 2014, dall'ulteriore quota di obiettivo ceduta agli enti locali nell'ambito del tradizionale patto verticale di cui all'art. 1, commi 480 - 483, della legge n. 190 del 2014;

b) il riepilogo della compensazione orizzontale, distintamente per le province ed i comuni;

c) la variazione degli obiettivi per ciascun ciascun ente locale beneficiario, distintamente per le province ed i comuni.

Le differenti sezioni del Mod. 3OB/15 riguardanti il patto regionalizzato e il patto regionale verticale incentivato sono compilati distintamente entro le differenti scadenze richiamate nel paragrafo B.3.3.

Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarietà

B.3.1 Patto regionalizzato

I commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 hanno unificato le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale — che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti — in un'unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti, la procedura è stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ciascun anno.

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, le regioni — escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano — possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a ridurre il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione può avvenire secondo due modalità:

attraverso un contestuale aumento degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilità orizzontale);

attraverso una contestuale riduzione dell'obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile.

B.3.2 Patto regionale verticale incentivato

I commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 disciplinano il nuovo patto regionale verticale incentivato per il 2015, ossia la procedura attraverso cui le regioni cedono ai rispettivi enti locali spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno, ricevendo dallo Stato un contributo complessivo pari a 1.000 milioni di euro.

In particolare, il comma 484 attribuisce, nel 2015, alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, un contributo, nei limiti del predetto importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio da attribuire nella misura del 25 per cento alle province e città metropolitane e del restante 75 per cento ai comuni — con le modalità previste dal comma 481 e 482 in materia di patto regionalizzato — nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella l allegata alla richiamata legge di stabilità 2015, come modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, con l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015.

Pertanto, ai fini della rideterminazione degli obiettivi, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 aprile 2015 e il 15 settembre 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano che devono essere utilizzati per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014. Giova a tal fine precisare che per debiti commerciali s'intendono i debiti derivanti da transazioni commerciali. Inoltre, l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva UE 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, definisce le transazioni commerciali come: «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo». L'art. 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha altresì

chiarito che il citato art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall' art. 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 485 prevede, inoltre, che entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30 settembre le regioni debbano comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

B.3.3 Tempistica e adempimenti(2)

Patto regionalizzato

le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali (e comunque con i rappresentanti degli enti locali nel caso in cui il Consiglio non sia istituito);

entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla regione, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;

entro il 30 aprile: le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere. Le regioni, sulla base delle predette informazioni ed in accordo con gli enti locali interessati, possono procedere alla rimodulazione del proprio obiettivo in termini di competenza mista esclusivamente per consentire pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali. Restano fermi gli eventuali diversi termini previsti dalle intese in essere con lo Stato;

entro il 30 settembre: le regioni definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Patto regionale verticale incentivato

entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alle regioni, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014;

entro il 30 aprile e il 30 settembre: le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

ALLEGATO *B*

Il presente Allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2015 delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna che, per la verifica dei risultati del pareggio di bilancio, adotta il prospetto previsto per le regioni a statuto ordinario.

A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DEL PATTO 2015

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2015:

la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2015 attraverso il modello n. 1C/15;

la Regione Siciliana, le regioni Friuli-Venezia Giulia, e Valle d'Aosta certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2015 attraverso il modello 2C/15.

Il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno 2015 è inviato, entro il 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione è trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.

Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico, è necessario accedere all'applicazione web del "Patto" e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di "Interrogazione modello", relativa al IV trimestre 2015, che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere all'acquisizione della certificazione utilizzando la funzione "Acquisizione Modello", che genererà un file in formato "pdf" pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze-

Ove la regione a statuto speciale o la provincia autonoma opti per la trasmissione telematica della certificazione, è prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, previa sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al patto di stabilità interno e al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2015 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello "1C" (per il Trentino-Alto Adige, la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano) o "2C" (per le regioni Siciliana, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia) contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine, occorre utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; una volta scaricato il documento, va apposta la firma dei soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.

Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

---

(2) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 229/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della L.r. Sardegna n. 16/2010, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. , in quanto non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, impedendo in tal modo al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare l'attività di monitoraggio del patto di stabilità interno. La piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica comporta, infatti, che "la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo" (come già affermato dalla Corte in precedenti sentenze).

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@tesoro.it".

Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2015, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2016 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Monitoraggio".

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora la regione, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuta a rettificare i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

Allegato A - Modello 1M/15/EU

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 (Legge n. 228/2012 così come modificata dalla Legge n. 190/2014)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2015 [1]

(migliaia di euro)

Pag. 1/2

				a tutto il …….. trimestre 2014	a tutto il …….. trimestre 2015
ICOR	IMPEGNI TOTALI TITOLO 1°		Impegni		
a detrarre:	S1	Trasferimenti correnti	Impegni		
	S2	Imposte e tasse	Impegni		
	S3	Oneri straordinari gestione corrente	Impegni		
a detrarre se presente nel Titolo I° ma non tra le voci S1,S2 ed S3:	S4	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S5	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S6	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 454, L. n. 228/2012)	Impegni		
	S7	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S8	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art. 50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S9	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S10	Spese sostenute dalla regione Valle d'Aosta per servizi ferroviari, nel limite di 23 milioni di euro (art. 3, c. 7, D.L. 151/2013)	Impegni		
ICORN	**IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI(ICOR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10)**		Impegni		
	S11	Trasferimenti correnti	Pagamenti		
	S12	Imposte e tasse	Pagamenti		
	S13	Oneri straordinari gestione corrente	Pagamenti		
a detrarre se presenti nelle voci S11, S12 ed S13 :	S14	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S15	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S16	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 454, L. n. 228/2012)	Pagamenti		
	S17	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S18	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50, c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S19	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S20	Spese relative all'attuazione degli interventi per il diritto allo studio finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni (art. 2, c. 2, D.L. 104/2013)	Pagamenti		
	S21	Spese sostenute dalla regione Valle d'Aosta per servizi ferroviari, nel limite di 23 milioni di euro (art. 3, c. 7, D.L. 151/2013)	Pagamenti		
PCORN	**PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI (S11+S12+S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21)**		Pagamenti		
PCAP	TOTALE TITOLO 2°		Pagamenti		
a detrarre:	S22	Spese per concessione di crediti	Pagamenti		
	S23	Spese per acquisto titoli, partecipazioni azionarie e conferimenti	Pagamenti		
a detrarre se presente nel Titolo II° e non tra le voci S22 e S23:	S24	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011) [3]	Pagamenti		

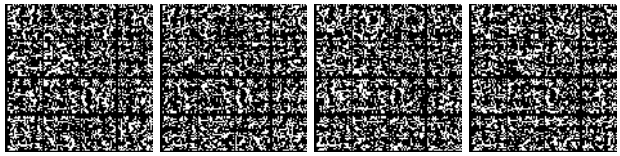

Allegato A - Modello 1M/15/EU

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 (Legge n. 228/2012 così come modificata dalla Legge n. 190/2014)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2015 [1]

(migliaia di euro)

Pag. 2/2

				a tutto il …….. trimestre 2014	a tutto il …….. trimestre 2015
	S25	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S26	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. e), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S27	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 454, L. n. 228/2012)	Pagamenti		
	S28	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S29	Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al D.lgs. 68/2011 al 30 novembre 2014 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) [4]	Pagamenti		
	S30	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5 c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S31	Spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti dal decreto previsto dall'art.5, c.1, D.L. n. 138/2011(art.32, c.4 , lett. m), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S32	Spese, concernenti gli interventi straordinari in materia di edilizia scolastica e di edilizia residenziale universitaria, finanziate con i mutui di cui all'art. 10, c. 1, del D.L.104/2013, nel limite dell'importo annualmente erogato dagli istituti di credito (art. 10, c. 2, D.L. 104/2013)	Pagamenti		
PCAPN	**PAGAMENTI IN C/CAP NETTI EUROCOMPATIBILI (PCAP-da S22 a S32)**		**Pagamenti**		
R SF 15	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (ICORN+PCORN+PCAPN)**				
OP SF 15	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2015** [5]				
QO T 15	**TOTALE QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , commi 480 e ss., L. n. 190 del 2014)**				
OR SF 15	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 15 - QO SF 15)**				
D S 15	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 15 - OR SF 15)** [6]				
Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS15 presenti un valore positivo:					
UE CR 15	**SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [7]		**Impegni/pagamenti 2015**		
UE CP 15	**SPESA C/CAP UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [7]		**Pagamenti 2015**		
UE NZ 15	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (UE CR 15 + UE CP 15)** [7]		**Impegni/pagamenti 2015**		
UE NZ 11	**TOTALE SPESA UE 2011 REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [7]		**Impegni/pagamenti 2011**		
M UE NZ 15	**MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO AL 2011 (UE NZ 15 - UE NZ 11)**				
S SZ 15	**VERIFICA SCOSTAMENTO (DS 15 - M UE NZ 15)** [8]				

(1) La Regione Friuli Venezia Giulia non compila le voci del prospetto riguardanti le esclusioni di spesa non previste dall'articolo 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010.

(2) A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, l'esclusione comprende le spese sanitarie della regione Friuli-Venezia Giulia relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(3) Dal 2011 si fa riferimento ai seguenti cespiti tributari: addizionale IRFEF, IRAP, Tassa automobilistica, compartecipazione all'IVA.

(4) L'obiettivo programmatico annuale spese finali 2015 è quello definito in sede di accordo. In caso di mancato accordo entro il 31 luglio 2015, l'obiettivo è determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 228/2012.

(5) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2015 è stato rispettato.
In caso di differenza positiva, il patto 2015 non è stato rispettato.

(6) Ai fini della determinazione della spesa UE realizzata con finanziamento nazionale, si fa riferimento, per ciascun anno 2011 e 2015, alla definizione di spesa eurocompatibile.

(7) In caso di differenza positiva, alla regione si applicano le sanzioni di cui all'art.1, c. 462, della L. n. 228/2012, ivi compresa quella di cui alla lettera a).

Allegato A - Modello 2M/15/S

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 (Legge n. 228/2012 così come modificata dalla Legge n. 190/2014)

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2015

(migliaia di euro)

ENTRATE FINALI			***2014***	***2015***
E1	TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI	*Accertamenti (1)*		
E2	TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	*Accertamenti (1)*		
E3	TOTALE TITOLO 3°- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	*Accertamenti (1)*		
E4	Totale entrate correnti	*Accertamenti (1)*		
E5	GETTITI ARRETRATI	*Accertamenti (1)*		
E COR	**TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE (E4 - E5)**	*Accertamenti (1)*		
E6	TOTALE TITOLO 4°- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	*Riscossioni (2)*		
E7	a detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	*Riscossioni (2)*		
E8	a detrarre: Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni	*Riscossioni (2)*		
E CAP	**TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE**	*Riscossioni (2)*		
E FIN	**TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)**			

SPESE FINALI			***2014***	***2015***
S1	Spese correnti per la sanità	*Impegni (1)*		
S2	Altre spese correnti	*Impegni (1)*		
S COR	**TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI**	*Impegni (1)*		
S3	Spese in conto capitale per la sanità	*Pagamenti (2)*		
S4	Altre spese in conto capitale	*Pagamenti (2)*		
S5	TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	*Pagamenti (2)*		
S6	a detrarre: Spese derivanti dalla concessione di crediti	*Pagamenti (2)*		
S7	a detrarre: Partecipazioni azionarie e conferimenti	*Pagamenti (2)*		
S8	a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo	*Pagamenti (2)*		
S CAP	**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE**	*Pagamenti (2)*		
MS COR	Maggiori spese corr. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	*Impegni (1)*		
MS COR1	Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	*Impegni (1)*		
MS CAP	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	*Pagamenti (2)*		
MS CAP1	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	*Pagamenti (2)*		
S FIN	**TOTALE SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR +MS COR1+ MS CAP+MS CAP1)**			

SAL 15	**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN - S FIN)**		
OB 15	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA**		
QO SF 15	**TOTALE QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 139, L.n. 220/2010)**		
OBR 15	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO** (3)		
D S 15	**DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBIETTIVO PROGR.(SAL 15 - OBR 15)** (4)		

Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS15 presenti un valore negativo:

UE CR 15	**SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**	**Impegni2015**	
UE CP 15	**SPESA C/CAP UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**	**Pagamenti 2015**	
UE NZ 15	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (UE CR 15 + UE CP 15)**(5)	**Impegni/pagamenti 2015**	
UE NZ 11	**TOTALE SPESA UE 2011 REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**(5)	**Impegni/pagamenti 2011**	
M UE NZ 15	**MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO AL 2011 (UE NZ 15 - UE NZ 11)**(6)		
S SZ 15	**VERIFICA SCOSTAMENTO (DS 15 + M UE NZ 15)**(7)		

(1) Gestione di competenza

(2) Gestione di competenza + gestione dei residui

(3) Se OB 15 è positivo calcolare OBR 15 con la seguente formula OBR 15 = OB 15 - QO OB 15. Se OB 15 è negativo o pari a 0, calcolare OBR 15 con la seguente formula OBR 15 = OB 15 + QO OB 15.

(4) In caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato.
In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto non è stato rispettato

(5) Si fa riferimento, ai fini della determinazione della spesa UE realizzata con finanziamento nazionale per ciascun anno 2011 e 2015, alla sommatoria degli impegni correnti e dei pagamenti in c/capitale, nel rispetto della definizione di saldo di competenza mista.

(6) Indicare solo se MUENZ15 presenta un valore positivo.

(7) Se SSZ15 presenta valore negativo, alla regione si applicano le sanzioni di cui all'art.1, c. 462, della L. n. 228/2012, ivi compresa quella di cui alla lettera a).

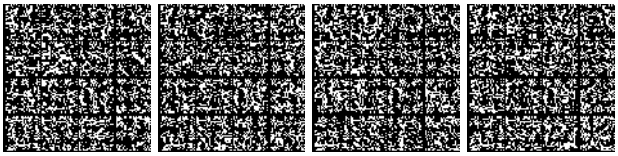

Allegato A -Modello 3OB/15

PATTO REGIONALIZZATO 2015

(commi 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n.190/2014)

DETTAGLIO VARIAZIONE OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI

(migliaia di euro)

COMPENSAZIONE VERTICALE		
QOInc 15	QUOTA OBIETTIVO PATTO VERTICALE INCENTIVATO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 484 L. 190/2014) (1)	0
QOVord 15	QUOTA OBIETTIVO PATTO VERTICALE ORDINARIO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 480 L. 190/2014) (2)	0
QO T 15	TOTALE QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (QOInc15 + QOVord15)	0

RIEPILOGO COMPENSAZIONE ORIZZONTALE		TOTALE QUOTE CEDUTE	TOTALE QUOTE ACQUISITE
QOr P 15	PROVINCE	0	0
QOr C15	COMUNI	0	0

VARIAZIONE OBIETTIVI DELLE PROVINCE

	COMPENSAZIONE VERTICALE		COMPENSAZIONE ORIZZONTALE				
NOME PROVINCIA	QUOTA OBIETTIVO PATTO VERTICALE "INCENTIVATO" ATTRIBUITO ALLE PROVINCE (art.1 , c. 484 L. 190/2014) (a)	QUOTA OBIETTIVO PATTO VERTICALE "ORDINARIO" ATTRIBUITO ALLE PROVINCE (art.1 , c. 480, L. 190/2014) (b)	QUOTA CEDUTA ALLE PROVINCE (segno "+") (c)	QUOTA ACQUISITA DALLE PROVINCE (segno "+") (d)	RECUPERO 2016 (segno "+") (e)	RECUPERO 2017 (segno "+") (f)	TOTALE PATTO REGIONALIZZATO 2015 g=a+b-c+d
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
TOTALE	0	0	0	0			0

VARIAZIONE OBIETTIVI DEI COMUNI

	COMPENSAZIONE VERTICALE		COMPENSAZIONE ORIZZONTALE				
NOME COMUNE	QUOTA OBIETTIVO PATTO VERTICALE "INCENTIVATO" ATTRIBUITO AI COMUNI (art.1 , c. 484 L. 190/2014) (h)	QUOTA OBIETTIVO PATTO VERTICALE "ORDINARIO" OBIETTIVO ATTRIBUITO AI COMUNI (art.1, c. 480, L. 190/2014) (i)	QUOTA CEDUTA DAI COMUNI (segno "+") (l)	QUOTA ACQUISITA DAI COMUNI (segno "+") (m)	RECUPERO 2016 (3) (segno "+") (n)	RECUPERO 2017 (3) (segno "+") (o)	TOTALE PATTO REGIONALIZZATO 2015 p =h+i-l+m
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
TOTALE	0	0	0	0			0

(*) Il modello 3 OB/15 è trasmesso in due fasi successive: entro il 30 aprile 2015 (patto verticale incentivato di cui all'art. 1, comma 484 e segg. della L. n. 190/2014 e 1ª tranche patto regionalizzato di cui all'art. 1, comma 481, L. n. 190/2014) ed entro il 30 settembre 2015 (2ª tranche patto regionalizzato di cui all'art. 1, comma 482, L. n. 190/2014) al fine di acquisire elementi informativi per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica .

(1) QOIinc15 è pari alla somma del Totale della colonna (a) e del Totale della colonna (h).

(2) QOVord15 è pari alla somma del Totale della colonna (b) e del Totale della colonna (i).

(3) Agli enti locali che cedono spazi finanziari nell'ambito del patto regioalizzato è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero (comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014)

Allegato B - Modello 1C/15

Patto di stabilità interno 2015 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, così come modificata dalla L. n. 190/2014

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA……...

VISTI i risultati della gestione dell'esercizio 2015 in termini di competenza mista;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente al sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO		Competenza mista
E FIN	ENTRATE FINALI 2015 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	
S FIN	SPESE FINALI 2015 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	
SAL 15	SALDO FINANZIARIO 2015 (E FIN - S FIN)	
OBR 15	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 2015	
D S 15	DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E L'OBIETTIVO ANNUALE (SAL 15 - OBR 15)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato** *(D S 15 è positivo o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2015 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***compresa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ 15 è negativo)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2015 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***esclusa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ15 è positivo o pari a 0)*

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato B - Modello 2C/15

Patto di stabilità interno 2015 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, così come modificata dalla L. n. 190/2014

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

REGIONE ……..

VISTI i risultati della gestione di competenza eurocompatibile dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente al sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

RISULTATI DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE		*Impegni /pagamenti 2015*
ICORN	IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI	
PCORN	PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI	
PCAPN	PAGAMENTI IN C/CAP NETTI EUROCOMPATIBILI	
R SF 15	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (ICORN+PCORN+PCAPN)	
OR SF 15	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO	
D S 15	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (R SF 15 - OR SF 15)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato** *(D S 15 è negativo o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2015 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***compresa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ 15 è positivo)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2015 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***esclusa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ15 è negativo o pari a 0)*

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

15A06243

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 agosto 2015.

Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modificazioni, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, recante «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;

Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolamentazione competente, sia adottata la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprietà e delle specifiche tipologie;

Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che attribuisce, in via transitoria, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);

Considerato che la direttiva 2011/70/Euratom raccomanda che le norme nazionali siano basate su un sistema nazionale di classificazione dei rifiuti radioattivi, che tenga pienamente conto delle loro proprietà e tipologie specifiche in relazione alle diverse fasi di gestione;

Vista la Guida Tecnica n. 26 - «Gestione dei rifiuti radioattivi» - 1987, ENEA DISP, di seguito indicata come Guida Tecnica n. 26 del 1987;

Considerato che la classificazione dei rifiuti radioattivi della Guida Tecnica n. 26 del 1987, a cui attualmente si fa riferimento, si basa, in particolare, sulle proprietà radioattive dei rifiuti e sui requisiti per la loro gestione e che, negli ultimi anni, le raccomandazioni internazionali emanate dalla Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) hanno orientato i criteri di classificazione dei rifiuti radioattivi, rispetto a quelli a suo tempo indicati, soprattutto in riferimento alle modalità di smaltimento di detti rifiuti ritenute idonee ed individuate per categorie;

Considerato che la direttiva 2013/59/Euratom, oltre a stabilire le nuove norme di radioprotezione che dovranno essere recepite entro il 6 febbraio 2018 nella legislazione nazionale, detta in particolare specifiche condizioni per l'esenzione dalle disposizioni in essa stabilite per quelle specifiche attività industriali comportanti l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali, nonché per l'allontanamento dei materiali solidi dalle suddette attività industriali;

Vista la versione preliminare della proposta di classificazione dei rifiuti radioattivi predisposta dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 19 dicembre 2014, Doc. ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI;

Acquisita la versione definitiva della proposta di classificazione dei rifiuti radioattivi predisposta dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 4 maggio 2015, Doc. ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI - Rev. 1;

EMANANO
il seguente decreto:

Art. 1.

Principi fondamentali

1. La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell'impiego pacifico dell'energia nucleare è volta ad assicurare che i lavoratori, la popolazione e l'ambiente siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tenendo anche conto dell'impatto sulle generazioni future.

2. La produzione di rifiuti radioattivi deve essere tenuta al minimo ragionevolmente praticabile, tanto in termini di attività quanto di volume.

3. I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in sicurezza dalla loro generazione fino allo smaltimento.

4. La gestione dei rifiuti radioattivi risulta strettamente connessa alla tipologia del rifiuto da gestire, considerato che i rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili anche in relazione allo loro origine.

Art. 2.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi.

2. La classificazione dei rifiuti radioattivi, come definita dall'art. 4, sostituisce la classificazione definita nella Guida Tecnica n. 26 del 1987, secondo le disposizioni attuative previste dall'art. 5.

3. La presente classificazione si riferisce ai rifiuti radioattivi solidi condizionati; all'atto della generazione, i rifiuti radioattivi solidi e liquidi sono preliminarmente classificati in relazione alla tipologia di condizionamento per essi prevista nel rispetto dell'obiettivo di minimizzazione dei volumi finali dei rifiuti condizionati prodotti.

4. Le modalità e i requisiti di gestione di ciascuna categoria dei rifiuti radioattivi saranno oggetto di apposite guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

5. Il presente decreto non si applica ai rifiuti radioattivi aeriformi e liquidi per i quali è previsto lo smaltimento nell'ambiente sotto forma di effluenti, nè ai residui contenenti radionuclidi di origine naturale provenienti dalle attività lavorative disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo III-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che saranno oggetto di specifica disciplina di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, per le attività industriali comportanti l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, si intendono per:

a) Radionuclidi a vita molto breve: radionuclidi con tempo di dimezzamento minore o uguale a 100 giorni;

b) Radionuclidi a vita breve: radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 100 giorni e minore o uguale a 31 anni;

c) Rifiuti e materiali esenti: i rifiuti o materiali che soddisfano le condizioni stabilite all'art. 154, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ossia i rifiuti o i materiali che contengono radionuclidi con tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni e concentrazione di attività non superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Rientrano in questa categoria i materiali che possono essere rilasciati dalle installazioni in quanto soddisfano i livelli di allontanamento stabiliti ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 154, comma 3-*bis*, del suddetto decreto legislativo; la successiva gestione di tali rifiuti o materiali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

Art. 4.

Classificazione dei rifiuti radioattivi

1. I rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dalle norme vigenti sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono classificati come segue:

a) *Rifiuti radioattivi a vita media molto breve.*

I rifiuti radioattivi contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento molto breve, inferiore a 100 giorni, che richiedono sino ad un tempo massimo di 5 anni per raggiungere concentrazioni di attività inferiori ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Questi rifiuti hanno origine prevalentemente da impieghi medici e di ricerca.

Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni di deposito temporaneo o di gestione di rifiuti ai fini dello smaltimento, quali quelle autorizzate ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per un periodo di tempo sufficiente al raggiungimento del suddetto valore di concentrazione di attività.

b) *Rifiuti radioattivi di attività molto bassa.*

I rifiuti radioattivi con livelli di concentrazione di attività che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti, ma comunque inferiori a 100 Bq/g di cui al massimo 10 Bq/g per radionuclidi alfa emettitori a lunga vita.

In questa categoria rientrano principalmente quei materiali derivanti dalle attività di mantenimento in sicurezza e di smantellamento delle installazioni nucleari, da terreni o detriti contaminati risultanti da attività di bonifica. Tali rifiuti possono essere smaltiti in impianti di smaltimento superficiali con barriere semplici, ovvero in impianti superficiali, o a piccole profondità, con barriere ingegneristiche, quale il Deposito Nazionale previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione fissati per l'impianto di smaltimento stesso.

Sono inclusi in tale categoria i rifiuti contenenti prevalentemente radionuclidi a vita breve in concentrazioni tali da raggiungere in 10 anni valori di concentrazione di attività inferiori ai livelli di allontanamento stabiliti ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 154, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni di deposito temporaneo o di gestione di rifiuti ai fini dello smaltimento, quali quelle autorizzate ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

c) *Rifiuti radioattivi di bassa attività.*

I rifiuti radioattivi che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti e che ai fini dello smaltimento necessitano di un confinamento e di un isolamento per un periodo di alcune centinaia di anni.

In questa categoria rientrano i rifiuti radioattivi caratterizzati da livelli di concentrazione di attività inferiori o uguali a 5 MBq/g per i radionuclidi a vita breve, inferiori o uguali a 40 kBq/g per gli isotopi a lunga vita del Nichel e inferiori o uguali a 400 Bq/g per i radionuclidi a lunga vita. In questa categoria rientra gran parte dei rifiuti provenienti dalle installazioni nucleari, quali le parti e i componenti di impianti derivanti dalle operazioni di

smantellamento e da alcuni impieghi medici, industriali e di ricerca scientifica.

Tale categoria di rifiuti può essere smaltita in impianti di smaltimento superficiali, o a piccole profondità, con barriere ingegneristiche, quale il Deposito Nazionale previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel rispetto dei previsti obiettivi di radioprotezione.

d) *Rifiuti radioattivi di media attività.*

I rifiuti radioattivi con concentrazioni di attività superiori ai valori indicati per i rifiuti di bassa attività, tali comunque da non richiedere, durante il deposito e lo smaltimento, l'adozione di misure per la dissipazione del calore generato.

In questa categoria rientrano i rifiuti che contengono radionuclidi a lunga vita tali da richiedere, nella maggior parte dei casi, un grado di isolamento superiore rispetto a quello di un impianto di smaltimento superficiale con barriere ingegneristiche e quindi lo smaltimento in formazioni geologiche. Nelle more della disponibilità di un impianto di smaltimento in formazione geologica, tali rifiuti dovranno essere immagazzinati in idonee strutture di stoccaggio, quale l'impianto di immagazzinamento di lunga durata previsto nel Deposito Nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.

Tali rifiuti provengono, oltre che dal decommissioning delle strutture dei reattori nucleari, dagli impianti di fabbricazione degli elementi di combustibile ad ossidi misti, dagli impianti di riprocessamento ovvero dai laboratori di ricerca scientifica, e possono contenere elementi transuranici e quantità rilevanti di prodotti di attivazione o di fissione. In tale categoria sono compresi anche i rifiuti che presentano caratteristiche simili a quelle sopra descritte, derivanti da usi medici o industriali.

Rientrano in tale categoria anche i rifiuti caratterizzati da livelli di concentrazioni di attività inferiori o uguali a 400 Bq/g per i radionuclidi alfa emettitori e che contengono prevalentemente radionuclidi beta/gamma emettitori, anche di lunga vita, in concentrazioni di attività tali da poter essere smaltiti in impianti superficiali con barriere ingegneristiche, purché il livello di concentrazione di attività sia tale da rispettare gli obiettivi di radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento superficiale suddetto, quali, ad esempio, i rifiuti contenenti prodotti di attivazione provenienti dalla disattivazione di alcune parti delle installazioni nucleari.

e) *Rifiuti radioattivi di alta attività.*

I rifiuti radioattivi con concentrazioni di attività molto elevate, tali da generare una significativa quantità di calore o elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o entrambe tali caratteristiche, che richiedono un grado di isolamento e confinamento dell'ordine di migliaia di anni ed oltre. Per tali rifiuti è richiesto lo smaltimento in formazioni geologiche.

In tale categoria rientrano, in particolare, i rifiuti liquidi a elevata concentrazione di attività derivanti dal primo ciclo di estrazione (o liquidi equivalenti) degli impianti industriali di riprocessamento del combustibile irraggiato, ovvero il combustibile irraggiato stesso, nel caso si decida di procedere al suo smaltimento diretto, senza riprocessamento.

Nel periodo che precede lo smaltimento, tali rifiuti devono essere immagazzinati in idonee strutture di stoccaggio, quale l'impianto di immagazzinamento di lunga durata previsto nel Deposito Nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.

2. Nell'Allegato I, tabella 1, sono riportate le modalità di smaltimento di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi secondo la presente classificazione.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che producono o che gestiscono i rifiuti radioattivi adottano la nuova classificazione di cui all'art. 4 ai fini della loro registrazione, della tenuta della contabilità e dell'etichettatura dei contenitori dei suddetti rifiuti.

2. I soggetti che producono o che gestiscono rifiuti radioattivi già classificati in base alla Guida Tecnica n. 26 del 1987, aggiornano le registrazioni e la tenuta della contabilità dei suddetti rifiuti radioattivi, secondo l'Allegato I, tabella 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I soggetti di cui al comma 2 aggiornano l'etichettatura attualmente presente sui contenitori dei suddetti rifiuti radioattivi sulla base di un apposito programma, con un successione pianificata delle operazioni che, tenuto conto dei principi generali del sistema di radioprotezione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, preveda la conclusione delle operazioni stesse entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Nelle more dell'emanazione delle specifiche guide tecniche di cui all'art. 2, comma 4, per i casi non contemplati nella Guida Tecnica n. 26 del 1987, le specifiche modalità e i requisiti di gestione di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi sono stabiliti dall'ISIN.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2015

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

ALLEGATO *I*

TABELLA 1

Destinazione finale delle diverse categorie (non sono compresi i rifiuti contenenti radionuclidi di origine naturale, articolo 2, comma 5, del presente decreto)

<table>
<tr><th>Categoria</th><th colspan="2">Condizioni e/o Concentrazioni di attività</th><th>Destinazione finale</th></tr>
<tr><td>Esenti</td><td colspan="2">• Art. 154 comma 2 del D.Lgs n. 230/1995
• Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995</td><td>Rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006</td></tr>
<tr><td>A vita media molto breve</td><td colspan="2">• T1/2 < 100 giorni
Raggiungimento in 5 anni delle condizioni:
• Art. 154 comma 2 del D.Lgs n. 230/1995
• Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995</td><td rowspan="2">Stoccaggio temporaneo (art.33 D.Lgs n. 230/1995) e smaltimento nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Attività molto bassa</td><td rowspan="2">• ≤ 100 Bq/g (di cui alfa ≤ 10 Bq/g)</td><td>Raggiungimento in T ≤10 anni della condizione:
•Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995</td></tr>
<tr><td>Non raggiungimento in T ≤10 anni della condizione:
•Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995</td><td rowspan="3">Impianti di smaltimento superficiali, o a piccola profondità, con barriere ingegneristiche (Deposito Nazionale D.Lgs n. 31/2010)</td></tr>
<tr><td>Bassa attività</td><td colspan="2">•radionuclidi a vita breve ≤ 5 MBq/g
•Ni59-Ni63 ≤ 40 kBq/g
•radionuclidi a lunga vita ≤ 400 Bq/g</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Media attività</td><td rowspan="2">•radionuclidi a vita breve >5 MBq/g
•Ni59-Ni63 > 40 kBq/g
• radionuclidi a lunga vita >400 Bq/g
•No produzione di calore</td><td>Radionuclidi alfa emettitori ≤400 Bq/g e beta-gamma emettitori in concentrazioni tali da rispettare gli obiettivi di radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento superficiale.</td></tr>
<tr><td>Radionuclidi in concentrazioni tali da non rispettare gli obiettivi di radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento superficiale.</td><td rowspan="2">Impianto di immagazzinamento temporaneo del Deposito Nazionale (D.Lgs n.31/2010) in attesa di smaltimento in formazione geologica</td></tr>
<tr><td>Alta attività</td><td colspan="2">Produzione di calore o di elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o di entrambe tali caratteristiche.</td></tr>
</table>

TABELLA 2

Correlazione tra classificazione G.T. n. 26 e nuova classificazione

Classificazione GT n. 26	Nuova classificazione
Prima Categoria	Rifiuti radioattivi a vita media molto breve
Seconda Categoria	Rifiuti radioattivi di attività molto bassa
	Rifiuti radioattivi di bassa attività
Terza Categoria	Rifiuti radioattivi di media attività
	Rifiuti radioattivi di alta attività

15A06407

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 2015.

Attuazione della direttiva 2014/93/UE di modifica della direttiva 96/98/CE, in tema di materiali costituenti equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva 2014/93/UE della Commissione adottata in data 18 luglio 2014 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento inserito negli allegati A.1 ed A.2;

Visto l'art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» e successive modifiche e, in particolare, l'art. 18, concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;

Considerato che il recepimento di tale direttiva 2014/93/UE, attesa la natura delle modifiche introdotte di adeguamento tecnico, può considerarsi a contenuto non normativo da sottoporsi pertanto, ai sensi del citato art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 a recepimento mediante «atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati»;

Ritenuto che l'automatismo di cui al richiamato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999 può ritenersi implicitamente abrogato dal nuovo regime introdotto dalla legge n. 234 del 2012;

Sulla proposta del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pervenuta con nota prot. n. 101471 del 28 ottobre 2014;

Acquisiti i concerti espressi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 331 del 17 febbraio 2015; del Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 6058 del 12 marzo 2015; del Ministero dell'interno, con nota prot. n. 7030 del 27 marzo 2015;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, prot. n. 5859 del 9 giugno 2015, con la quale vengono comunicate le direttive da recepire nel corso dell'anno 2015 con provvedimento amministrativo, tra le quali figura la citata direttiva 2014/93/UE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato A.1 al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, che è stato prodotto precedentemente alla data del 14 agosto 2015, in conformità alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2015

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2978

«ALLEGATO A

Nota generale dell'allegato A: le regole SOLAS fanno riferimento alla versione SOLAS consolidata del 2009.

Nota generale dell'allegato A: in talune denominazioni di vocii, la colonna 5 illustra alcune varianti possibili nell'ambito della stessa denominazione. Le varianti di prodotto sono elencate in modo indipendente e separate le une dalle altre da una riga punteggiata. Ai fini della certificazione si devono scegliere solo le varianti di prodotto pertinenti, a seconda dei casi (esempio: A.1/3.3).

Elenco delle acronimi utilizzati

A.1: Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO

A.2: Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO

AC: Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO

CAT: Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007)

Circ.: circolare

COLREG: Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare

COMSAR: Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR) dell'IMO

EN: European Standard (Norma tecnica europea)

ETSI: European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione)

FSS: International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio)

FTP: International Code for Application of Fire Test Procédures (Codice Internazionale delle Procedure per l'esecuzione delle prove al fuoco)

HSC: High Speed Craft Code (Codice per le unità veloci)

IBC: International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa)

ICAO: International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile)

IEC: International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale)

IGC: Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla

rinfusa di gas liquefatti

IMO: International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale)

ISO: International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale di standardizzazione)

ITU: International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni)

LSA: LIFE saving appliance (mezzo di salvataggio)

MARPOL: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

MEPC: Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente marino)

MSC: Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima)

NOx: ossidi di azoto

SOLAS,: International Convention for the Safety of Life at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)

SOx: ossidi di zolfo

Reg.: regola

Ris.: risoluzione

———

ALLEGATO A.1

EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI GIÀ CONTEMPLANO NORME TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE

Note applicabili all'insieme dell'allegato A.1

a) Generali: oltre alle norme tecniche di prova internazionali specificamente menzionate, alcune disposizioni, che devono essere controllate all'atto dell'esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformità dell'allegato B, figurano nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili.

b) Colonna 1: si può applicare l'articolo 2 della direttiva 2012/32/UE della Commissione (1) (8° emendamento dell'allegato A della MED).

c) Colonna 1: si può applicare l'articolo 2 della direttiva 2013/52/UE della Commissione (2) (9° emendamento dell'allegato A della MED).

d) Colonna 5: laddove si citano le risoluzioni IMO, si intendono le sole norme contenute nelle relative parti degli allegati alle risoluzioni e non le disposizioni contenute nel testo delle risoluzioni.

e) Colonna 5: si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova. Al fine della corretta individuazione delle norme pertinenti, i resoconti di prova, i certificati di conformità e le dichiarazioni di conformità devono specificare la norma di prova applicata e la relativa versione.

f) Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un "oppure", ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità alle prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutte le disposizioni menzionate.

g) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui nelle convenzioni internazionali.

1. **Mezzi di salvataggio**

Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 4.

N.	Denominazione	Regola SOLAS 74 modificata (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 modificata, nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/1.1	Salvagenti anulari rigidi	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.2	Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso; b) per salvagenti anulari rigidi; c) per giubbotti di salvataggio.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/26, — Reg III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) II, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.3	Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari rigidi	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.4	Giubbotti di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 922 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1304 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.5	Tute per immersione e antiesposizione progettate per essere indossate congiuntamente CON un giubbotto di salvataggio a) tuta per immersione senza isolamento b) tuta per immersione con isolamento c) tute antiesposizione	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.6	Tute per immersione e antiesposizione progettate per essere indossate SENZA un giubbotto di salvataggio a) tute per immersione senza isolamento b) tute per immersione con isolamento c) tute antiesposizione	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.7	Dispositivi di protezione termica	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.8	Razzo a paracadute (segnale pirotecnico)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/6, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, III, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.9	Fuochi a mano (segnali pirotecnici)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, III, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.10	Boette fumogene (segnali pirotecnici)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, III	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.11	Dispositivi lanciasagole	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/18, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, VII, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.12	Zattere (gommoni) di salvataggio gonfiabili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/13, — Reg. III/21, — Reg. III/26, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.13	Zattere (gommoni) di salvataggio rigidi	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/26, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.14	Zattere (gommoni) di salvataggio autoraddrizzanti	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 809 dell'IMO, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.15	Zattere (gommoni) di salvataggio di tipo reversibile muniti di tenda	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 809 dell'IMO, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.16	Dispositivi per il libero galleggiamento delle zattere di salvataggio (sganci idrostatici)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/13, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.17	Imbarcazioni di salvataggio: a) Ammaino di imbarcazioni di salvataggio con gru - parzialmente ermetiche, - totalmente ermetiche; b) Imbarcazioni di salvataggio a caduta libera	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. — Circ. MSC.1 1423 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B + D B + F G
A.1/1.18	Imbarcazioni di soccorso rigide	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B + D B + F G
A.1/1.19	Imbarcazioni di soccorso gonfiabili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.20	Imbarcazioni di soccorso veloci: a) gonfiabili b) rigide c) rigide-gonfiabili	— Reg. III/4.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, V, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.21	Dispositivi di ammaino con tiranti (gru)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/23, — Reg. III/33, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/1.22	Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio	Trasferito nell'allegato A.2/1.3.			

1	2	3	4	5	6
A.1/1.23	Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/23, — Reg. III/33, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/1.24	Dispositivi per l'ammaino di zattere (gommoni) di salvataggio (gru)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/12, — Reg. III/16, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/1.25	Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di soccorso veloci (gru)	— Reg. III/4.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/1.26	Meccanismo di sgancio per: a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso con uno o più tiranti; b) zattere (gommoni) di salvataggio con uno o più tiranti.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, __ Circ. MSC 1 1419 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.27	Sistemi marittimi di evacuazione	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/15, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + F G
A.1/1.28	Mezzi di soccorso	— Reg. III/4.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ.810 MSC dell'IMO.	B + D B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.29	Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. III/11, — Reg. X/3.	— Reg. III/11, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Circ. MSC.1 1285 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — ISO 5489 (2008).	B + D B + F
A.1/1.30	Materiali catarifrangenti	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. A 658 (16) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/1.31	Radiotelefono in VHF (ricetrasmittente) per imbarcazioni di salvataggio	Trasferito negli allegati A.1/5.17 e A.1/5.18.			
A.1/1.32	Trasponditore SAR 9 GHz (SART)	Trasferito nell'allegato A.1/4.18.			
A.1/1.33	Riflettori radar per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso (passivi)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. A 384 (X) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC 164 (78) dell'IMO.	— ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 (2008), oppure, — E N ISO 8729 (1998), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure — ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/1.34	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	Trasferito nell'allegato A.1/4.23.			
A.1/1.35	Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	Trasferito nell'allegato A.1/3.38.			
A.1/1.36	Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) IV, V.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.37	Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso — motore fuoribordo	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) V.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.38	Proiettori destinati a imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.39	Zattere (gommoni) di salvataggio aperti reversibili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, allegato 10, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, allegato 11.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) allegato 10, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) allegato 11.	B + D B + F
A.1/1.40	Congegni meccanici per l'imbarco del pilota	Trasferito nell'allegato A.1/4.48.			
A.1/1.41	Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso: a) Ammaino di imbarcazioni di salvataggio con gru; b) Imbarcazioni di salvataggio a caduta libera; c) Zattere (gommoni) di salvataggio; d) Imbarcazioni di soccorso veloci; e) Battelli di emergenza veloci.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/17, — Reg. III/23, — Reg. III/24, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/1.42	Scala per pilota	Trasferito nell'allegato A.1/4.49.			
A.1/1.43	Imbarcazioni di soccorso rigide/gonfiabili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G

2. **Prevenzione dell'inquinamento marino**

N.	Denominazione	Regolamentazione MARPOL 73/78 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione MARPOL 73/78 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/2.1	Apparecchiatura per il filtraggio (qualora il tenore di olio minerale dell'effluente non sia superiore a 15 p.p.m.)	— Allegato I, Reg. 14.	— Allegato I, reg. 14, — Circ. MEPC.1 (643) dell'IMO.	— Ris. MEPC.107 (49) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 (643) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/2.2	Rilevatori di interfaccia olio minerale/acqua	— Allegato I, Reg. 32.	— Allegato I, reg. 32.	— Ris. MEPC 5 (XIII) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/2.3	Misuratori del tenore di olio minerale	— Allegato I, Reg. 14.	— Allegato I, reg. 14, — Circ. MEPC.1 (643) dell'IMO.	— Ris. MEPC.107 (49) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 (643) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/2.4	Unità di trattamento destinate ad essere collegate ai separatori di acque oleose (qualora il tenore di olio minerale dei reflui non sia superiore a 15 p.p.m.)	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.1/2.5	Sistema di monitoraggio e controllo degli scarichi di oli minerali delle petroliere	— Allegato I, Reg. 31 — Circ. MEPC.1 (761) dell'IMO	— Allegato I, Reg. 31.	— Ris. MEPC 108 (49) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/2.6	Sistemi di trattamento dei reflui	— Allegato IV, Reg. 9.	— Allegato IV, Reg. 9.	Fino al 31 dicembre 2015: — Ris. MEPC 159 (55) dell'IMO. Dal 1° gennaio 2016: Ris. MEPC.227(64) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/2.7	Inceneritori di bordo	— Allegato VI, Reg. 16.	— Allegato VI, Reg. 16. — Circ. MEPC.1 (793) dell'IMO	— Ris. MEPC 76 (40) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/2.8	Analizzatori di Nox del tipo rivelatore a chemiluminescenza (CLD) o rilevatore a chemiluminescenza riscaldato (HCLD) da utilizzare nella misurazione diretta a bordo	— Ris. MEPC 176 (58) dell'IMO (allegato VI riveduto MARPOL,reg. 13)	— Ris. MEPC 176 (58) dell'IMO (allegato VI riveduto MARPOL,reg. 13) — Ris. MEPC.177(58) dell'IMO – (Codice tecnico NO_x 2008) — Ris. MEPC 198 (62) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 (638) dell'IMO.	— Ris. MEPC 177 (58) dell'IMO – (Codice tecnico NOx 2008), — IEC 60092-504 (2001) incl. Corrigendum 1 IEC 60092-504: MSC.1 2011 dell'IMO.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/2.9	Apparecchiature che utilizzano altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SOx	Trasferito nell'allegato A.2/2.4			
A.1/2.10	Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo	— Ris. MEPC 176 (58) dell'IMO (allegato VI riveduto MARPOL,reg. 4) — Ris. MEPC 184 (59) dell'IMO.	— Ris. MEPC 176 (58) dell'IMO (allegato VI riveduto MARPOL,reg. 4)	— Ris. MEPC 184 (59) dell'IMO.	B + D B + E B + F G

3. **Protezione antincendio**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/3.1	Sottofondo di rivestimento dei ponti	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/6, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/6, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO-(Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.2	Estintori portatili	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/10, — Reg. II-2/18, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. A 951 (23) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4, — Circ. MSC 1239 dell'IMO, — Circ. MSC 1275 dell'IMO.	— EN 3-7 (2004) incl. A.1 (2007), — EN 3-8 (2006) incl. AC (2007), — EN 3-9 (2006) incl. AC (2007), — EN ISO 3-10 (2009).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.3	Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumenti di protezione (tuta di avvicinamento al fuoco)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	Indumenti di protezione per estinzione incendi: — EN 469 (2005) incl. A.1 (2006) e AC (2006). Indumenti di protezione per estinzione incendi — indumenti rifrangenti per interventi antincendio specializzati: — EN 1486 (2007). Indumenti di protezione per estinzione incendi — indumenti di protezione con una superficie esterna rifrangente: — ISO 15538 (2001)	B + D B + E B + F
A.1/3.4	Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— EN 15090 (2012).	B + D B + E B + F
A.1/3.5	Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— EN 659 (2003) incl. A.1 (2008) e AC (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.6	Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— EN 443 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.7	Autorespiratore ad aria compressa *Nota:* negli incidenti che coinvolgono merci pericolose è necessario utilizzare una maschera a pressione positiva.	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. E quando l'apparecchio viene utilizzato in incidenti con merci: — Ris. MSC 4 (48) dell'IMO-(Codice IBC) 14, — Ris. MSC 5 (48) dell'IMO-(Codice IGC) 14.	— EN 136 (1998) incl. AC (2003), — EN 137 (2006). E quando l'apparecchio viene utilizzato in incidenti con merci: — ISO 23269-3 (2011).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.8	Respiratori ad aria compressa	— Reg. X/3. — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7. *Nota:* questo equipaggiamento è previsto solo per le unità veloci costruite a norma delle disposizioni del Codice HSC del 1994.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7.	— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005) incl. AC (2005), — EN 14594 (2005) incl. AC (2005).	B + D B + E B + F
A.1/3.9	Componenti dei sistemi a sprinkler per alloggi, spazi di servizio e sale comandi equivalenti a quelli di cui al regolamento II-2/12 di SOLAS 74 (limitato agli ugelli e al loro funzionamento). [Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inseriti in questa voce]	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 8.	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/9, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 44 (65) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 8, — Circ. MSC 912 dell'IMO.	— Ris. A 800 (19) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.10	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per sale macchine e sale pompe di carico	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	— Circ. MSC 1165 dell'IMO, appendice A.	B + D B + E B + F
A.1/3.11	Divisioni di classe "A" e "B", resistenza al fuoco a) divisioni di classe "A"; b) divisioni di classe "B".	Classe "A": — Reg. II-2/3.2. Classe "B": — Reg. II-2/3.4.	— Reg. II-2/9 e Classe "A": — Reg. II-2/3.2, — Circ. MSC. 1120 dell'IMO, __ Circ. MSC.1 1434 dell'IMO. Classe "B": — Reg. II-2/3.4.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010), __ Circ. MSC.1 1435 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.12	Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle petroliere	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/16.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/16.	— EN 16852 (2010), — ISO 15364 (2007), — Circ. MSC 677 dell'IMO.	Dispositivi diversi dalle valvole: B + D B + E B + F Valvole: B + F
A.1/3.13	Materiali non combustibili	— Reg. II-2/3, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.14	Materiali diversi dall'acciaio per tubi che attraversano paratie di classe "A" o "B"	Voce inclusa in A.1/3.26 e A.1/3.27.			
A.1/3.15	Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili: a) tubature e raccordi di plastica b) valvole; c) assemblaggi e compensatori di tubature flessibili; d) componenti di tubature metalliche con elementi elastici di tenuta in elastomero	— Reg. II-2/4, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/4, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, 10, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	Tubature e raccordi: — Ris. A 753 (18) dell'IMO. Valvole: —EN ISO 10497 (2010). Assemblaggi di tubature flessibili: — EN ISO 15540 (2001) — EN ISO 15541 (2001). Componenti di tubature metalliche con elementi elastici di tenuta in elastomero: — ISO 19921 (2005) — ISO 19922 (2005).	B + D B + E B + F
A.1/3.16	Porte tagliafuoco	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010), — Circ. MSC.1 1319 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.17	Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco *Nota:* quando viene usato il termine "componenti dei sistemi" nella colonna 2 è possibile che sia possibile testare un singolo componente, un gruppo di componenti o un intero sistema, per assicurarsi che i requisiti internazionali siano rispettati.	— Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/9, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.18	Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma: a) tranciati decorativi; b) sistemi di pitturazione; c) rivestimenti per pavimenti; d) rivestimenti per la coibentazione di tubature; e) adesivi utilizzati nella costruzione delle paratie di classe "A", "B" e "C"; f) membrana di condotte combustibili.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/6 per a), b), c) — Reg. II-2/9 per e), f) — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/6, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.19	Tende, tendine e altri articoli tessili sospesi	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.20	Mobili imbottiti	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010),	B + D B + E B + F
A.1/3.21	Componenti per letti	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010),	B + D B + E B + F
A.1/3.22	Serrande taglia fuoco	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.23	Condotte non combustibili che attraversano le paratie di classe "A"	Trasferito nell'allegato A.1/3.26.			
A.1/3.24	Guaine per cavi elettrici che attraversano paratie di classe "A"	Trasferito nell'allegato A.1/3.26 (a).			
A.1/3.25	Finestre e portellini tagliafuoco di classe "A" e "B"	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.26	Aperture nelle paratie di classe "A" per il passaggio di: a) guaine per cavi elettrici; b) tubature, condotte, ecc.	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO. MSC.1 1276 dell'IMO (si applica solo a b)].	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.27	Aperture nelle paratie di classe "B" per il passaggio di: a) guaine per cavi elettrici; b) tubature, condotte, ecc.	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.28	Sistemi sprinkler (limitati alle testine sprinkler) [Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inseriti in questa voce]	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 44 (65) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 8, — Circ. MSC 912 dell'IMO.	— ISO 6182-1 (2004), oppure — EN 12259-1 (1999) incl. A.1 (2001), A.2 (2004) e A.3 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.29	Manichette da incendio	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 14540 (2004) incl. A.1 (2007).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.30	Apparecchiatura portatile per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento del gas	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 15.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008) o IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2001) incl. Corrigendum 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999), ed eventualmente: a) Categoria 1: (area sicura) — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2007), b) Categoria 2: (atmosfere esplosive con presenza di gas) — EN 50104 (2010), — EN 60079-29-1 (2007), — IEC 60079-0 (2012), — EN 60079-1 (2007) incl. Corrigendum 1 IEC 60079-1 (2008), — EN 60079-10-1 (2009), — EN 60079-11 (2007), — EN 60079-15 (2010), — EN ISO 60079-26 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.31	Ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC)	Voce soppressa in quanto figura già in A.1/3.9 e A.1/3.28.			
A.1/3.32	Materiali resistenti al fuoco (ad eccezione dei mobili) per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.33	Materiali resistenti al fuoco per mobili per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.34	Paratie resistenti al fuoco per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.35	Porte taglia fuoco su unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.36	Serrande taglia fuoco per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7,	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.37	Aperture nelle paratie resistenti al fuoco su unità veloci (HSC) per il passaggio di: a) guaine per cavi elettrici; b) tubature, condotte, ecc.	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.38	Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3,	— Reg. III/34, — Ris. A 951 (23) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— EN 3-7 (2004) incl. A1 (2007), — EN 3-8 (2006) incl. AC (2007), — EN 3-9 (2006) incl. AC (2007), — EN 3-10 (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.39	Ugelli spruzzatori per dispositivi equivalenti di estinzione incendio a vaporizzazione d'acqua per sale macchine e sale pompe di carico	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 7, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	— Circ. MSC 1165 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.40	Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione (solo componenti)	— Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 11.	— Reg. II-2/13, — Ris. A 752 (18) dell'IMO, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 11.	— Ris. A.752 (18) dell'IMO, oppure, — ISO 15370 (2010).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.41	Respiratori per evacuazioni di emergenza (EEBD)	— Reg. II-2/13.	— Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 3, — Circ. MSC 849 dell'IMO.	— ISO 23269-1 (2008), e in alternativa: Per autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a pieno facciale (maschera panoramica) o boccaglio completo per la fuga: — EN 402(2003). Per autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga: — EN 1146(2005). Per autorespiratore ad aria compressa a circuito chiuso: — EN 13794(2002).	B + D B + E B + F
A.1/3.42	Componenti di impianti a gas inerte	— Reg. II-2/4.	— Reg. II-2/4, — Ris. A 567 (14) dell'IMO, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 15, — Circ. MSC 353 dell'IMO, — Circ. MSC 485 dell'IMO, — Circ. MSC 450 dell'IMO Rev. 1, — Circ. MSC 731 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— Circ. MSC 353 dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/3.43	Ugelli degli impianti antincendio per friggitrici (automatici o manuali)	— Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. Circ. MSC.1 1433 dell'IMO. __ Circ. MSC.1 1433 dell'IMO	— ISO 15371 (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.44	Equipaggiamento da vigile del fuoco-cavo di sicurezza	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 3.	— Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 3, —Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.45	Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso (estinguente, valvole di intercettazione e boccalini) per sale macchine e sale pompe di carico	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 5, — Circ. MSC 848 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1316 dell'IMO.	— Circ. MSC 848 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1316 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.46	Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso per sale macchine (sistemi aerosol)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5, — Circ. MSC.1 1270 dell'IMO incl. Corrigendum 1, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1270 dell'IMO incl. Corrigendum 1.	B + D B + E B + F
A.1/3.47	Concentrato per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione per sale macchine e sale pompe di carico *Nota:* gli impianti fissi o ad aria interna di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione (inclusi i sistemi che utilizzano per il loro funzionamento l'aria interna dei loro alloggiamenti) per sale macchine e sale pompe di carico devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 6.	— Circ. MSC 670 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.48	Componenti per impianti fissi ad acqua di estinzione incendi locali per sale macchine di categoria "A" (boccalini e prove di funzionamento).	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Circ. MSC.1 1387 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.49	Impianti fissi antincendio a base d'acqua in pressione costante per stive ro-ro e speciali categorie di locali	— Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Reg. X/3, __Ris. MSC 98 (73) dell'IMO – (Codice FSS) 7.	— Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, __Ris. MSC 98 (73) dell'IMO – (Codice FSS) 7.	— Circ. MSC.1 1430 dell'IMO. E gli ulteriori requisiti di progettazione per: __sistemi basati su prescrizioni a norma della circolare 1430, punto 4 __ sistemi basati su prescrizioni a norma della circolare 1430, punto 5.	B + D B + E B + F
A.1/3.50	Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici	Trasferito nell'allegato A.2/3.9.			

1	2	3	4	5	6
A.1/3.51	Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati a) Attrezzature di controllo e indicazione b) Attrezzature per l'alimentazione elettrica c) Rilevatori di calore; rilevatori di punti d) Rilevatori di fumo-rilevatori che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione e) Rilevatori di fiamma – rilevatori f) Punti di chiamata manuale g) Isolatori di corto circuito h) Dispositivi di entrata/uscita i) Cavi	— Reg. II-2/7, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 9.	— Reg. II-2/7, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 9, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.	Attrezzature di controllo e indicazione. Installazioni elettriche sulle navi: — EN 54-2 (1997) incl. AC (1999) e A.1(2006). Attrezzature per l'alimentazione elettrica: — EN 54-4 (1997), incl. AC(1999), A.1(2002) e A.2(2006). Rilevatori di calore; rilevatori di punti: — EN 54-5 (2000) incl. A.1(2002). Rilevatori di fumo — rilevatori che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione: — EN 54-7 (2000) incl. A.1(2002) e A2(2006). Rilevatori di fiamma — rilevatori: — EN 54-10 (2002) incl. A1(2005). Punti di chiamata manuale: — EN 54-11 (2001) incl. A.1(2005). Isolatori di corto circuito: — EN 54-17 (2007) incl. AC (2007). Dispositivi di entrata/uscita: — EN 54-18 (2005) incl. AC (2007). Cavi: — EN 60332-1-1 (2004), __IEC 60092-376 (2003). Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504 (2001) incl. IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011), — IEC 60533 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.52	Estintori carrellati	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— EN ISO 1866-1 (2007) __EN ISO 1866-3 (2013) oppure — ISO 11601 (2008).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.53	Dispositivi di allarme antincendio-suonerie	— Reg. II-2/7, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 9.	— Reg. II-2/7, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 9, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	Suonerie — EN 54-3 (2001), incl. A.1(2002) e A.2(2006), — IEC 60092-504 (2001) incl. Corrigendum 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.54	Apparecchiature fisse per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento di gas	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3. Ris.	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 15. Per sistemi combinati O2/HC anche: __Circ. MSC.1 1370 dell'IMO.	— IEC 60092-504 (2001) incl. Corrigendum 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999), ed eventualmente: a) Categoria 4: (area sicura) — EN 50104 (2010); b) Categoria 3: (atmosfere gassose esplosive) — EN 50104 (2010), — EN 60079-0 (2012), — EN 60079-29-1 (2007). Per sistemi combinati 02/HC anche: __Circ. MSC.1 1370 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.55	Boccalini a doppio uso (tipo a getto/a spruzzo)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	Lance antincendio manuali — lance combinate PN 16: — EN 15182-1 (2007) incl. A.1 (2009), — EN 15182-2 (2007) incl. A.1(2009). Lance antincendio manuali — con portate e angolo di erogazione variabili e/o a getto pieno e/o diffuso con angolo di erogazione fisso PN 16: — EN 15182-1 (2007) incl. A.1 (2009),	B + D B + E B + F
A.1/3.56	Manichette (a naspo)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— EN 671-1 (2001) incl. AC (2002).	B + D B + E B + F
A.1/3.57	Componenti di impianti di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad espansione media-impianti fissi per il ponte di navi cisterna	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10.8.1, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 14, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.	— Circ. MSC 798 dell'IMO	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.58	Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a bassa espansione per sale macchine e protezione dei ponti delle navi cisterna	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 6, 14, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1312 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1312 dell'IMO/Corring endum 1.	B + D B + E B + F
A.1/3.59	Schiuma ad espansione per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno per navi chimichiere – Ris.	— Reg. II-2/1, — Ris. MSC 4 (48) dell'IMO-(codice IBC) 11	— Ris. MSC 4 (48) dell'IMO (Codice IBC) 11, — Circ. MSC 553 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1312 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1312 dell'IMO/Corring endum 1.	B + D B + E B + F
A.1/3.60	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per i balconi delle cabine	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1268 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.61	a) Impianti ad aria interna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine e sale pompe di carico b) Impianti ad aria esterna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine e sale pompe di carico *Nota:* gli impianti ad aria interna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine e sale pompe di carico devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO – (Codice FSS) 6.	— Circ. MSC.1 1384 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.62	Sistemi di estinzione a polvere chimica secca	— Reg. II-2/1.	— Reg. II-2/1, — Ris. MSC 5 (48) dell'IMO – (Codice IGC) 11.	— Circ. MSC.1 1315 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.63 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Componenti di sistema di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20.	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 10.	— Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 10, e per: Attrezzature di controllo e indicazione. Installazioni elettriche sulle navi: — EN 54-2 (1997) incl. AC (1999) e A.1 (2006). Attrezzature per alimentazione elettrica: — EN 54-4 (1997) incl. AC (1999) e A.1 (2002) e A.2 (2006). Rilevatori di fumo: — EN 54-20 (2006) incl. AC (2008). Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504 (2001) incl. Corrigendum 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999). E, se del caso, per atmosfere esplosive: — EN ISO 60079-0 (2012).	B + D B + E B + F
A.1/3.64 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Paratie di classe C	— Reg. II-2/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 307 (88) dell'IMO- (Codice FTP del 2010).	B + D B + E B + F
A.1/3.65 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Sistemi fissi per la rilevazione di gas e idrocarburi	— Reg. II-2/4.	— Reg. II-2/4, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 16, — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1370 dell'IMO, — EN ISO 60079-0 (2012) — EN 60079-29-1 (2007), — IEC 60092-504 (2001) incl. Corrigendum 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60533 (1999),	B + D B + E B + F
A.1/3.66 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Sistemi guida di evacuazione utilizzati come alternativa a impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione	— Reg. II-2/13.	— Reg. II-2/13, — Circ. MSC.1 1168 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1168 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.67 Cfr. nota c) del presente allegato A.1	Impianti antincendio schiumogeni per elicotteri	— Reg. II-2/18.	— Reg. II-2/18. — Circ. MSC.1 1431 dell'IMO.	— EN 13565-1 (2003, incl. A.1 (2007).	B + D B + E B + F

4. **Apparecchiature di navigazione**

Note applicabili alla sezione 4: "Apparecchiature di navigazione".
Colonna 5:

La serie IEC 61162 si riferisce alle seguenti norme tecniche di riferimento per la navigazione marittima e sistemi e apparecchiature di radiocomunicazione – interfacce digitali:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – parte 1: Sorgente unica e più ricevitori

(b) IEC 61162-2 ed4.0 (1998-09) – parte 2: Sorgente unica e più ricevitori, trasmissione ad alta velocità

(c) IEC 61162-3 ed1.1 Consol. Con am1 (2010-11) – parte 3: Rete strumenti dati seriali
- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – parte 3: Rete strumenti dati seriali
- IEC 61162-3 am1 ed1.0 (2010-06) Emendamento 1 – parte 3: Rete strumenti dati seriali

(d) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – parte 450: Più sorgenti e più ricevitori – Interconnessione ethernet

La serie EN 61162 si riferisce alle seguenti norme tecniche di riferimento per la navigazione marittima e sistemi e apparecchiature di radiocomunicazione – interfacce digitali:

(a) EN 61162-1 (2011) – parte 1: Sorgente unica e più ricevitori

(b) EN 61162-2 (1998) – parte 2: Sorgente unica e più ricevitori, trasmissione ad alta velocità

(c) EN 61162-3 (2008) – parte 3: Rete strumenti dati seriali
- EN 61162-3 am1 (2010) Emendamento 1 – parte 3: Rete strumenti dati seriali

(d) EN 61162-450 (2011) – parte 450: Più sorgenti e più ricevitori – Interconnessione ethernet

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/4.1	Bussola magnetica Classe A per navi	— Reg. V/18 __ Reg. X/3 — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13 — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 382 (X) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO. — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.2	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	— Reg. V/18, — Reg. V/19, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 22090-2 (2004), incl. Corrigendum 2005, — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie). — ISO 22090-2 (2004), incl. Corrigendum 2005, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

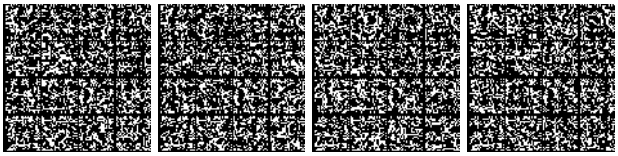

1	2	3	4	5	6
A.1/4.3	Bussola giroscopica	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 424 (XI) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.4	Impianto radar	Trasferito negli allegati A.1/4.34, A.1/4.35 e A.1/4.36.			
A.1/4.5	Ausilio automatico per tracciamenti (ARPA)	Trasferito nell'allegato A.1/4.34.			
A.1/4.6	Ecometro	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 224 (VII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO allegato 4, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 9875 (2001) incl. Corrigendum tecnico 1 dell'ISO: 2006, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 9875 (2000) incl. Corrigendum tecnico 1 dell'ISO: MSC 2006 dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.7	Apparecchio indicatore della velocità e della distanza (SDME)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 824 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 96 (72) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61023 (2007), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61023 (2007), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.8	Indicatori dell'angolo del timone, del numero di giri e del passo delle eliche	Trasferito negli allegati A.1/4.20, A.1/4.21 e A.1/4.22.			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.9	Dispositivo di orientamento	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 526 (13) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 20672 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ISO 20672 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.10	Radiogoniometro	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.1/4.11	Apparecchiatura Loran-C	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 818 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61075 (1993), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61075 (1991), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.12	Apparecchiatura Chayka	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 818 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61075 (1993), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61075 (1991), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.13	Apparecchiatura di radionavigazione Decca	Lasciato vuoto deliberatamente.			

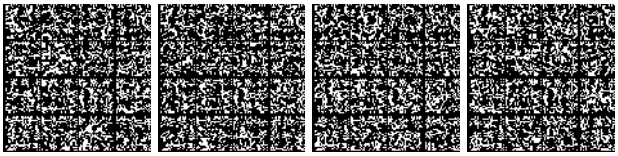

1	2	3	4	5	6
A.1/4.14	Apparecchiature GPS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 112 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.15	Apparecchiature GLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 113 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.16	Sistema di controllo della rotta (HCS)	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 342 (IX) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 64 (67) dell'IMO allegato 3, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.17	Congegni meccanici per l'imbarco del pilota	Trasferito nell'allegato A.1/1.40.			
A.1/4.18	Trasponditore SAR 9 GHz (SART)	— Reg. III/4, — Reg. IV/14, — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. III/6, — Reg. IV/7, — Ris. A 530 (13) dell'IMO, — Ris. A 802 (19) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 14, — ITU-R M.628-3(11/93).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-1 (2007), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-1 (2007).	B + D B + E B + F G

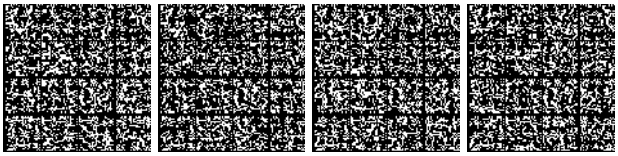

1	2	3	4	5	6
A.1/4.19	Impianto radar per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.37.			
A.1/4.20	Indicatore dell'angolo del timone	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 20673 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ISO 20673 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.21	Indicatore del numero di giri delle eliche	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 22554 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ISO 22554 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.22	Indicatore del passo delle eliche	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 22555 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.23	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) "Apparecchiature di navigazione" IV, V, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), 8, 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 13.	— ISO 1069 (1973) — ISO 25862 (2009) — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008)	B +D B + E B + F G
A.1/4.24	Sistema radar ad elaborazione automatica (ARPA) per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.37			
A.1/4.25	Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA)	Trasferito nell'allegato A.1/4.35			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.26	Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA) per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.38			
A.1/4.27	Apparecchiatura radar con dispositivo di tracciamento elettronico (EPA)	Trasferito nell'allegato A.1/4.36			
A.1/4.28	Sistema a ponte integrato	Trasferito nell'allegato A.2/4.30			
A.1/4.29	Registratore dei dati di viaggio (VDR)	— Reg. V/18, — Reg. V/20, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/20, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 333 (90) dell'IMO	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61996-1 (2013-05), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.30	Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) con backup e sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS).	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 232 (82) dell'IMO, — Circ. SN.1 266 dell'IMO. [I backup ECDIS e RCDS sono validi solo quando le loro funzioni sono comprese nell'ECDIS. Nel certificato "Modulo B" si deve indicare se questi dispositivi opzionali sono stati verificati].	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61174 (2008), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61174 (2008), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.31	Bussola giroscopica per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 821 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.32	Apparecchiatura per sistemi automatici di identificazione universale (AIS)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1371-4(2010). *Nota:* ITU-R M. 1371-4 (2010) si applica solo qualora concordi con le prescrizioni della Ris. MSC 74 (69) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61993-2 (2013), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61993-2 (2001), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.33	Sistema di controllo della rotta (in funzione alla velocità di una nave dalla velocità minima di manovra fino a 30 nodi)	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62065 (2002), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62065 (2002), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.34	Impianti radar CAT 1	— Reg. V/18.	— Reg. V/19. — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 823 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1177-4(04/11).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.35	Impianti radar CAT 2	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1177-4(04/11).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.36	Impianti radar CAT 3	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1177-4(04/11).	— EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.37	Impianto radar per unità veloci (CAT 1H e CAT 2H)	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1177-4(04/11).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.38	Impianti radar approvati con opzione mappa, ovvero: a) CAT 1C; b) CAT 2C; c) CAT 1HC per HSC; d) CAT 2HC per HSC.	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1177-4(04/11).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — IEC 62388 Ed.1.0 (2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.39	Riflettori radar — tipo passivo	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 164 (78) dell'IMO.	— ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B+ D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.40	Sistema di controllo della rotta per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 822 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B+ D B + E B + F G
A.1/4.41	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 22090-3 (2004) incluso Corrigendum 1 ISO (2005), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 22090-3 (2004) incluso Corrigendum 1 ISO (2005), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B+ D B + E B + F G
A.1/4.42	Riflettore per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B+ D B + E B + F G
A.1/4.43	Apparecchiature di visione notturna per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 94 (72) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13 — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008) — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B+ D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.44	Ricevitore a raggio differenziale per apparecchiature DGPS e DGLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 114 (73) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie).	B+ D B + E B + F G
A.1/4.45	Mappe nautiche per radar di bordo	Voce soppressa in quanto figura nell'allegato A.1/4.38			
A.1/4.46	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)	— Reg. V/18. — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 22090-1 (2002), incl. Corrigendum 1 (2005), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 22090-1 (2002), incl. Corrigendum 1 (2005), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1./4.47	Registratore dei dati di viaggio semplificato (S-DR)	— Reg. V/20.	— Reg. V/20, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 163 (78) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.48	Congegni meccanici per l'imbarco del pilota	Lasciato vuoto deliberatamente (in quanto la Ris. MSC 308 (88) dell'IMO, in vigore al 1°luglio 2012, recita:"Non vengono utilizzati congegni meccanici per l'imbarco del pilota").			
A.1/4.49	Scala per pilota	— Reg. V/23, — Reg. X/3.	— Reg. V/23, — Ris. A 1045(27) dell'IMO, — Circ. MSC 773 dell'IMO.	— Ris. A 1045 (27) dell'IMO, — ISO 799 (2004).	B + D B + E B + F G

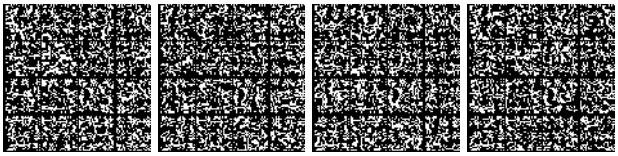

1	2	3	4	5	6
A.1/4.50	Apparecchiature DGPS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 112 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 114 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.51	Apparecchiature DGLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 113 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 114 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.52	Lampada di segnalazione diurna	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 95 (72) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861 (2007), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/4.53	Amplificatore per bersagli radar	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 164 (78) dell'IMO, — ITU-R M. 1176-1 (02/13).	— ISO 8729-2 (2009), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 8729-2 (2009), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.54	Dispositivo di orientamento	— Reg. V/18.	— Reg. V/19.	— ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.55	Apparecchiature AIS SART	— Reg. III/4, — Reg. IV/14.	— Reg. III/6, — Reg. IV/7, — Ris. MSC 246 (83) dell'IMO, — Ris. MSC 247 (83) dell'IMO, — Ris. MSC 256 (84) dell'IMO, — ITU-R M. 1371-4 (2010).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-14 (2010), (serie), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-14 (2010).	B + D B + E B + F G
A.1/4.56	Ricevitore Galileo	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 813 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 233 (82) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-3 (2010), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.57	Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS)	— Reg. V/18.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 128 (75) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — IEC 62616 (2010) incl. Corrigendum 1 IEC 62616 (2012).	B + D B + E B + F G
A.1/4.58 Cfr. nota c) del presente allegato A.1	Impianto di ricezione sonora	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 86 (70) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — ISO 14859 (2012). oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — ISO 14859 (2012).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.59 Ex A.2/4.15	Sistema di navigazione integrato	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994)13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000)13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 252 (83) dell'IMO, — Ris. MSC 302 (83) dell'IMO (Gestione dell'allarme a ponte, Bridge Alert Management – BAM)	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — IEC 61924-2 (2012). oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — IEC 61924-2 (2012).	B + D B + E B + F G

5. **Apparecchiature di radiocomunicazione**

Note applicabili alla sezione 5: "Apparecchiature di radiocomunicazione".

Colonna 5: in caso di conflitto tra le prescrizioni della circolare MSC 862 dell'IMO e le norme di prova del prodotto considerato, occorre conformarsi prioritariamente alle disposizioni della suddetta circolare.

Colonna 5:

La serie IEC 61162 si riferisce alle seguenti norme tecniche di riferimento per la navigazione marittima e sistemi e apparecchiature di radiocomunicazione – interfacce digitali:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – parte 1: Sorgente unica e più ricevitori

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – parte 2: Sorgente unica e più ricevitori, trasmissione ad alta velocità

(c) IEC 61162-3 ed1.1 Consol. Con am1 (2010-11) – parte 3: Rete strumenti dati seriali

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – parte 3: Rete strumenti dati seriali
- IEC 61162-3 am1 ed1.0 (2010-06) Emendamento 1 – parte 3: Rete strumenti dati seriali

(d) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – parte 450: Più sorgenti e più ricevitori – Interconnessione ethernet

La serie EN 61162 si riferisce alle seguenti norme tecniche di riferimento per la navigazione marittima e sistemi e apparecchiature di radiocomunicazione – interfacce digitali:

(a) EN 61162-1 (2011) – parte 1: Sorgente unica e più ricevitori

(b) EN 61162-2 (1998) – parte 2: Sorgente unica e più ricevitori, trasmissione ad alta velocità

(c) EN 61162-3 (2008) – parte 3: Rete strumenti dati seriali

- EN 61162-3 am1 (2010) Emendamento 1 – parte 3: Rete strumenti dati seriali

(d) EN 61162-450 (2011) – parte 450: Più sorgenti e più ricevitori – Interconnessione ethernet

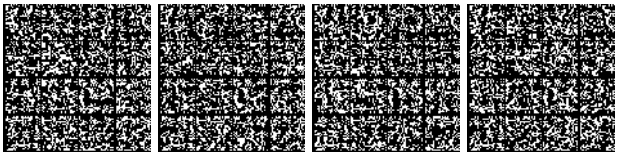

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/5.1	Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde metriche (VHF) in tecnica DSC	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 385 (X) dell'IMO, — Ris. A 524 (13) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 803 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-2 (09/94).	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.3.1 (2010-09), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.2	Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde metriche (VHF)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 803 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F
A.1/5.3	Ricevitore NAVTEX	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC 148 (77) dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-6 (2005-12).	B + D B + E B + F
A.1/5.4	Ricevitore EGC	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, __ Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — Ris. MSC 306 (87) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2007).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.5	Impianto a frequenze decametriche (HF) per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 699 (17) dell'IMO, — Ris. A 700 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10).	B + D B + E B + F
A.1/5.6	Trasmettitore EPIRB a 406 MHz (COSPAS-SARSAT)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 662 (16) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 696 (17) dell'IMO, — Ris. A 810 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.633-3 (05/04), — ITU-R M.690-1 (10/95).	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-2 (2008). *Nota:* la circ. 862 MSC dell'IMO si applica unicamente al dispositivo opzionale di attivazione a distanza, non al trasmettitore EPIRB.	B + D B + E B + F
A.1/5.7	Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (INMARSAT)	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.1/5.8	Ricevitore da 2182 kHz	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.1/5.9	Generatore di allarme bitonale	Lasciato vuoto deliberatamente.			

1	2	3	4	5	6
A.1/5.10	Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (MF) in tecnica DSC *Nota:* conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, le prescrizioni delle norme tecniche di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su A3H sono decadute.	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/9, — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 804 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F
A.1/5.11	Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (MF)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/9, — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 804 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173 (10/95).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F
A.1/5.12	Apparecchiatura Inmarsat-B SES *Nota:* Il servizio sarà interrotto a partire dal 31 dicembre 2014	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 808 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— Circ. MSC 862 dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — Circ. MSC 862 dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.13	Apparecchiatura Inmarsat-C SES	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 664 (16) dell'IMO (applicabile unicamente se l'apparecchiatura Inmarsat C SES comprende le funzioni EGC), — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 807 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2007), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F
A.1/5.14	Radio ricetrasmittente su canale a onde ettometriche e decametriche (MF/HF) con tecnica DSC, NBDP e radiotelefonia *Nota:* conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, le prescrizioni delle norme tecniche di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su A3H sono decadute.	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.1173 (10/95).	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.15	Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche e decametriche (MF/HF)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M. 541-9 (05/04).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F
A.1/5.16	Apparecchio radiotelefono ricetrasmittente aeronautico in banda VHF	Trasferito nell'allegato A.2/5.8.			
A.1/5.17	Radiotelefoni portatili ricetrasmittenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. III/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 809 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 14, — Ris. MSC 149 (77) dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F
A.1/5.18	Radiotelefoni ricetrasmittenti fissi in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. III/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 809 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F

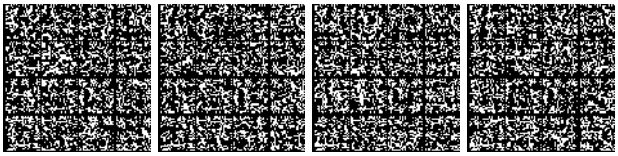

1	2	3	4	5	6
A1/5.19	Inmarsat-F77	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 808 (19) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003).	B + D B + E B + F

6. **Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72**

N.	Denominazione	Regola della convenzione COLREG 72 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione COLREG nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/6.1	Fanali di navigazione	— COLREG allegato I/14.	— COLREG allegato I/14, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 253 (83) dell'IMO.	— EN 14744 (2005) incl. AC (2006), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — EN 14744 (2005) incl. AC (2006), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	B + D B + E B + F G

7. **Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse**

Nessuna voce nell'allegato A.1.

8. **Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1. Costruzione — struttura, compartimentazione e stabilità, macchine e impianti elettrici**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/8.1	Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici	— Reg. II-1/22-1, — Reg. II-1/25, — Reg. XII/12.	— Reg. II-1/25, — Reg. XII/12, — Ris. A 1021 (26) dell'IMO, — Ris. MSC 188 (79) dell'IMO.	— IEC 60092-504 (2001) incl. Corrigendum 1 IEC 60092-504 (2011), — IEC 60529 (2001) incl. Corrigendum 1 (2003), Corrigendum 2 (2007), Corrigendum 3 (2009), — Ris. MSC 188 (79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1291 dell'IMO.	B + D B + E B + F

ALLEGATO A.2

EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE NON ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

1. **Mezzi di salvataggio**

Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 4.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/1.1	Riflettore radar per mezzi collettivi di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. III/34, — Reg. X/3.	— Ris. MSC 48 (66) dell'IMO (Codice LSA).		
A.2/1.2	Materiali per tute da immersione	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.2/1.3	Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. III/34.	— Reg. III/13, — Reg. III/16, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.		
A.2/1.4	Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio	Trasferito nell'allegato A.1/1.29.			
A.2/1.5	Sistemi di diffusione sonora e impianto generale d'allarme (quando utilizzati come dispositivi di allarme antincendio si applica il punto A.1/3.53)	— Reg. III/6.	— Ris. A 1021 (26) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC 808 dell'IMO.		

2. **Prevenzione dell'inquinamento marino**

N.	Denominazione	Regola della convenzione MARPOL 73/78 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione MARPOL 73/78 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/2.1	Analizzatori di Nox del tipo rivelatore a chemiluminescenza (CLD) o rivelatore a chemiluminescenza riscaldato (HCLD) da utilizzare nella misurazione diretta a bordo	Trasferito nell'allegato A.1/2.8.			
A.2/2.2	Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo	Trasferito nell'allegato A.1/2.10.			

1	2	3	4	5	6
A.2/2.3	Apparecchiature che utilizzano altri metodi equivalenti per la riduzione delle emissioni di NO_x a bordo	— Allegato VI, Reg. 4.	— Allegato VI, Reg. 4.		
A.2/2.4	Apparecchiature che utilizzano altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SO_x	— Ris. MEPC 176 (58) dell'IMO (allegato VI riveduto MARPOL, reg.4), — Ris. MEPC 184 (59) dell'IMO.	— Ris. MEPC 176 (58) dell'IMO (allegato VI riveduto MARPOL, reg.4).		
A.2/2.5 (nuova voce)	Analizzatori di NOx di bordo Che utilizzano un metodo di misurazione diverso dal metodo di misurazione e monitoraggio diretto dal Codice tecnico NOx 2008	— Ris. MEPC 176 (58) dell'IMO (allegato VI riveduto MARPOL, reg.4)	— Ris. MEPC 176 (58) dell'IMO (allegato VI riveduto MARPOL, reg.4)		

3. **Protezione antincendio**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/3.1	Estintori carrellati	Trasferito nell'allegato A.1/3.52.			
A.2/3.2	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per speciali categorie di locali, stive ro-ro, spazi ro-ro e ponte auto	Trasferito nell'allegato A.1/3.49.			
A.2/3.3	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)	Trasferito nell'allegato A.2/8.1.			
A.2/3.4	Boccalini a doppio uso (tipo a getto/ a spruzzo)	Trasferito nell'allegato A.1/3.55.			
A.2/3.5	Componenti di sistemi fissi di rilevazione e di segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, sale macchine e locali macchine non presidiati	Trasferito nell'allegato A.1/3.51.			
A.2/3.6	Rivelatori di fumo	Trasferito nell'allegato A.1/3.51.			
A.2/3.7	Rivelatori di calore	Trasferito nell'allegato A.1/3.51.			

1	2	3	4	5	6
A.2/3.8	Lampada elettrica di sicurezza	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 3.	— IEC 60079 (serie).	
A.2/3.9	Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici	— Reg. II-2/19.	— Reg. II-2/19, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 943-1 (2002) incl. AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2001), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005) incl. A1 (2009), — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	
A.2/3.10	Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione	Trasferito nell'allegato A.1/3.40.			
A.2/3.11	Ugelli per impianti fissi di estinzione incendio a spruzzo di acqua sotto pressione per sale macchine	Trasferito nell'allegato A.1/3.10.			
A.2/3.12	Sistemi fissi di estinzione incendi a estinguenti gassosi per locali macchine e sale pompe di carico	Trasferito nell'allegato A.1/3.45.			
A.2/3.13	Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea (unità veloci)	Voce stralciata			
A.2/3.14	Manichette (a naspo)	Trasferito nell'allegato A.1/3.56.			
A.2/3.15	Componenti di sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni	Trasferito nell'allegato A.1/3.63.			
A.2/3.16	Rivelatori di fiamma	Trasferito nell'allegato A.1/3.51.			
A.2/3.17	Punti di segnalazione a comando manuale	Trasferito nell'allegato A.1/3.51.			
A.2/3.18	Dispositivi d'allarme	Trasferito nell'allegato A.1/3.53.			
A.2/3.19	Componenti per impianti fissi ad acqua di estinzione incendi locali per sale macchine di categoria "A"	Trasferito nell'allegato A.1/3.48.			
A.2/3.20	Mobili imbottiti	Trasferito nell'allegato A.1/3.20.			
A.2/3.21	Componenti degli impianti antincendio per depositi di pittura e di liquidi infiammabili	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO.		
A.2/3.22	Componenti degli impianti fissi antincendio per condotte di estrazione delle cucine di bordo	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.23	Componenti degli impianti fissi antincendio per ponti di atterraggio di elicotteri	Trasferito nell'allegato A.1/3.67.			
A.2/3.24	Apparecchi schiumogeni portatili	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.		
A.2/3.25	Paratie di classe C	Trasferito nell'allegato A.1/3.64.			
A.2/3.26	Impianti a gas per usi domestici (componenti)	— Reg. II-2/4.	— Reg. II-2/4, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.27	Componenti di sistemi fissi di estinzione incendi a estinguente gassoso (CO_2).	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 5, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1318 dell'IMO.	Dispositivi automatici elettrici di comando e gestione spegnimento e di ritardo: — EN ISO 12094-1 (2003). Dispositivi automatici non elettrici di comando e gestione spegnimento e di ritardo: — EN ISO 12094-2 (2003). Dispositivi manuali di azionamento e bloccaggio: — EN ISO 12094-3 (2003). Complesso valvola di scarica e rispettivi attuatori: — EN ISO 12094-4 (2004). Valvole di smistamento per sistemi ad alta e bassa pressione e loro attuatori: — EN ISO 12094-5 (2006). Dispositivi non elettrici di messa fuori servizio: — EN ISO 12094-6 (2006). Ugelli per sistemi a CO_2: — EN 12094-7 (2000), incl. A.1 (2005). Raccordi flessibili: — EN ISO 12094-8 (2006). Manometri e pressostati: — EN ISO 12094-10 (2003) . Dispositivi di pesatura meccanici: — EN ISO 12094-11 (2003). Valvole di ritegno e valvole di non ritorno: — EN 12094-13 (2001) incl. AC (2002). Dispositivi odorizzanti per sistemi a bassa pressione a CO_2: — EN ISO 12094-16 (2003).	
A.2/3.28	Componenti di impianti di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad espansione media — impianti fissi per il ponte di navi cisterna	Trasferito nell'allegato A.1/3.57.			
A.2/3.29	Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a bassa espansione per sale macchine e protezione dei ponti delle navi cisterna	Trasferito nell'allegato A.1/3.58.			
A.2/3.30	Schiuma ad espansione per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno per navi chimichiere – Ris.	Trasferito nell'allegato A.1/3.59.			
A.2/3.31	Sistema per spruzzo d'acqua a comando manuale	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/19.	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/19.		

A.2/3.32	Sistemi di estinzione a polvere chimica secca	Trasferito nell'allegato A.1/3.62.			
A.2/3.33 Nuova voce	Manichette da incendio con diametro > 52mm	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7.		

4. **Apparecchiature di navigazione**

Note applicabili alla sezione 4: "Apparecchiature di navigazione"

Colonne 3 e 4: i riferimenti al capitolo V della convenzione SOLAS vanno intesi come riferimenti al testo della convenzione SOLAS 1974 emendato dal MSC 73 e in vigore dal 1° luglio 2002.

Colonna 5:

La serie IEC 61162 si riferisce alle seguenti norme tecniche di riferimento per la navigazione marittima e sistemi e apparecchiature di radiocomunicazione – interfacce digitali:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – parte 1: Sorgente unica e più ricevitori

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – parte 2: Sorgente unica e più ricevitori, trasmissione ad alta velocità

(c) IEC 61162-3 ed1.1 Consol. con am1 (2010-11) – parte 3: Rete strumenti dati seriali

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – parte 3: Rete strumenti dati seriali

- IEC 61162-3 am1 ed1.0 (2010-06) Emendamento 1 – parte 3: Rete strumenti dati seriali

(d) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – parte 450: Più sorgenti e più ricevitori – Interconnessione ethernet

La serie EN 61162 si riferisce alle seguenti norme tecniche di riferimento per la navigazione marittima e sistemi e apparecchiature di radiocomunicazione – interfacce digitali:

(a) EN 61162-1 (2011) – parte 1: Sorgente unica e più ricevitori

(b) EN 61162-2 (1998) – parte 2: Sorgente unica e più ricevitori, trasmissione ad alta velocità

(c) EN 61162-3 (2008) – parte 3: Rete strumenti dati seriali

- EN 61162-3 am1 (2010) Emendamento 1 – parte 3: Rete strumenti dati seriali

(d) EN 61162-450 (2011) – parte 450: Più sorgenti e più ricevitori – Interconnessione ethernet

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/4.1	Bussola giroscopica per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.31.			
A.2/4.2	Sistema di controllo della rotta per unità veloci (ex pilota automatico)	Trasferito nell'allegato A.1/4.40.			
A.2/4.3	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.41.			
A.2/4.4	Lampada di segnalazione diurna	Trasferito nell'allegato A.1/4.52.			
A.2/4.5	Riflettore per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.42.			
A.2/4.6	Apparecchiature di visione notturna per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.43.			
A.2/4.7	Sistema di controllo della rotta	Trasferito nell'allegato A.1/4.33.			

A.2/4.8	Sistema di visualizzazione elettronica di carte nautiche (ECDIS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.30.			
A.2/4.9	Backup per il sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.30.			
A.2/4.10	Sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.30.			
A.2/4.11	Apparecchiatura combinata GPS, GLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 115 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.12	Apparecchiatura DGPS, DGLONASS	Trasferito nell'allegato A.1/4.44, A.1/4.50 e A.1/4.51.			
A.2/4.13	Bussola giroscopica per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.31.			
A.2/4.14	Registratore dei dati di viaggio (VDR)	Trasferito nell'allegato A.1/4.29.			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.15	Sistema di navigazione integrato	Trasferito nell'allegato A.1/4.59.			
A.2/4.16	Sistema a ponte integrato	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.2/4.17	Amplificatore per bersagli radar	Trasferito nell'allegato A.1/4.53.			
A.2/4.18	Impianto di ricezione sonora	Trasferito nell'allegato A.1/4.58.			
A.2/4.19	Bussola magnetica per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Ris. A 382 (X) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	
A.2/4.20	Sistema di controllo della rotta — unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.21	Mappe nautiche per radar di bordo	Trasferito nell'allegato A.1/4.45.			
A.2/4.22	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)	Trasferito nell'allegato A.1/4.46.			
A.2/4.23	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	Trasferito nell'allegato A.1/4.2.			
A.2/4.24	Indicatore di spinta	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.25	Indicatori di spinta laterale, di passo e di modo	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.26	Dispositivo di orientamento	Trasferito nell'allegato A.1/4.9.			
A.2/4.27	Indicatore dell'angolo del timone	Trasferito nell'allegato A.1/4.20.			
A.2/4.28	Indicatore del numero di giri delle eliche	Trasferito nell'allegato A.1/4.21.			
A.2/4.29	Indicatore del passo delle eliche	Trasferito nell'allegato A.1/4.22.			
A.2/4.30	Sistema a ponte integrato	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 15, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 15, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Circ. SN.1 288 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.31	Dispositivo di orientamento	Trasferito nell'allegato A.1/4.54.			
A.2/4.32	Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.57.			
A.2/4.33	Sistema di controllo della rotta (funzionante con velocità della nave a partire da 30 nodi)	Lasciato vuoto deliberatamente.			
A.2/4.34	Apparecchiature con capacità di identificazione e puntamento a lungo raggio (LRIT)	— Reg. V/19-1.	— Reg. V/19-1, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 813 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 202 (81) dell'IMO, — Ris. MSC 211 (81) dell'IMO, — Ris. MSC 263 (84) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1307 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie).	
A.2/4.35	Ricevitore Galileo	Trasferito nell'allegato A.1/4.56.			
A.2/4.36	Apparecchiature AIS SART	Trasferito nell'allegato A.1/4.55.			

5. **Apparecchiature di radiocomunicazioni**

Note applicabili alla sezione 5: "Apparecchiature di radiocomunicazione".

Colonna 5:

La serie IEC 61162 si riferisce alle seguenti norme tecniche di riferimento per la navigazione marittima e sistemi e apparecchiature di radiocomunicazione – interfacce digitali:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – parte 1: Sorgente unica e più ricevitori

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – parte 2: Sorgente unica e più ricevitori, trasmissione ad alta velocità

(c) IEC 61162-3 ed1.1 Consol. con am1 (2010-11) – parte 3: Rete strumenti dati seriali

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – parte 3: Rete strumenti dati seriali
- IEC 61162-3 am1 ed1.0 (2010-06) Emendamento 1 – parte 3: Rete strumenti dati seriali

(d) IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – parte 450: Più sorgenti e più ricevitori – Interconnessione ethernet

La serie EN 61162 si riferisce alle seguenti norme tecniche di riferimento per la navigazione marittima e sistemi e apparecchiature di radiocomunicazione – interfacce digitali:

(a) EN 61162-1 (2011) – parte 1: Sorgente unica e più ricevitori

(b) EN 61162-2 (1998) – parte 2: Sorgente unica e più ricevitori, trasmissione ad alta velocità

(c) EN 61162-3 (2008) – parte 3: Rete strumenti dati seriali

- EN 61162-3 am1 (2010) Emendamento 1 – parte 3: Rete strumenti dati seriali

(d) EN 61162-450 (2011) – parte 450: Più sorgenti e più ricevitori – Interconnessione ethernet

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/5.1	EPIRB VHF	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. IV/8, - Ris. – Ris. — Ris. A 662 (16) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 805 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.693 (06/90).	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	
A.2/5.2	Fonte di energia di riserva per apparecchi radio	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. IV/13, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. COMSAR 16 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	
A.2/5.3	Apparecchiatura Inmarsat-F SES	Trasferito nell'allegato A.1/5.19.			
A.2/5.4	Pannello di emergenza	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. IV/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC 862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008).	
A.2/5.5	Pannello di emergenza o di allarme	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. IV/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008),	
A.2/5.6	Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (INMARSAT)	Lasciato vuoto deliberatamente.			

A.2/5.7	Sistema di allarme di sicurezza della nave		— Reg. XI-2/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 147 (77) dell'IMO, — Circ. MSC 1072 dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie).	
A.2/5.8 ex A.1/5.16	Apparecchio radiotelefono ricetrasmittente aeronautico in banda VHF	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC 80 (70) dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — Convenzione ICAO, allegato 10, "Radio-Regulations".	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).	

6. **Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72**

N.	Denominazione	Regola della convenzione COLREG 72 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione COLREG nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/6.1	Fanali di navigazione	Trasferito nell'allegato A.1/6.1.			
A.2/6.2	Dispositivi di segnalazione sonora	— COLREG 72 allegato III/3.	— COLREG 72 allegato III/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO.	— EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — Fischietti — COLREG 72 allegato III/1 (Funzionamento), — Campane o gong - COLREG 72 allegato III/2 (Funzionamento), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — Fischietti — COLREG 72 allegato III/1 (Funzionamento), — Campane o gong — COLREG 72 allegato III/2 (Funzionamento).	

7. **Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/7.1	Apparecchiatura di movimentazione	— Reg. XII/11, — Ris. 5 della Conferenza SOLAS 1997. MSC.1 5 dell'IMO.	— Reg. XII/11, — Ris. 5 della Conferenza SOLAS 1997. MSC.1 5 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1229 dell'IMO.	
A.2/7.2	Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici a bordo di unità adibite al trasporto alla rinfusa	Voce stralciata			

8. **Convenzione SOLAS, capitolo II-1 — Apparecchiature**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/8.1	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)	— Reg. II-1/44, — Reg. X/3.	— Reg. II-1/44, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 12, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 12.»		

15A06484

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 luglio 2015.

Decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di seguito «decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli art. 1 e 2;

Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;

Vista la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura», di seguito «direttiva del 23 dicembre 2013», e in particolare gli articoli 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, gli Enti presentano ai Ministri «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»;

Vista la Relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, di seguito «Relazione del 10 marzo 2014» e, in particolare, la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;

Visto il decreto dei Ministri dell'11 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito «decreto dell'11 marzo 2014» con il quale, sulla base della predetta Relazione del 10 marzo 2014, sono state disposte indagini dirette sui siti della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima Relazione;

Vista la direttiva dei «Ministri» del 16 aprile 2014, di seguito «direttiva del 16 aprile 2014», con la quale sono stati definiti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge;

Vista la direttiva dei «Ministri» del 16 giugno 2014 con la quale è stata modificata la composizione del Gruppo di lavoro;

Vista la Relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro, costituito ai sensi della direttiva del 23 dicembre 2013 e di seguito indicato come «Gruppo di lavoro», in data 30 gennaio 2015, di seguito «Relazione del 30 gennaio 2015», come integrata con lettera del 12 febbraio 2015, all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonché all'esito delle indagini sugli ulteriori territori della Regione Campania indicati con la citata direttiva del 16 aprile 2014;

Visto il decreto interministeriale del 12 febbraio 2015 con il quale i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, recependo le risultanze delle indagini dirette di cui alla Relazione del 30 gennaio 2015, hanno individuato i terreni della regione Campania, ricadenti

nelle classi di rischio 5 e 4, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;

Vista altresì la Relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro in data 22 giugno 2015, di seguito «Relazione del 22 giugno 2015», all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 3 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale è stata confermata la ripartizione dei siti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, come già previsto dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2015;

Considerato che la Relazione del 22 giugno 2015 sarà pubblicata, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, sui siti istituzionali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette, con uno o più decreti dei Ministri sono indicati, anche tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;

Ritenuto quindi necessario procedere a tale individuazione per i territori ricadenti nella classe di rischio 3 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014 sulla base dei risultati riportati nella Relazione del 22 giugno 2015;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Considerata la necessità di dare attuazione alle previsioni di cui al citato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

EMANANO
il presente decreto:

Art. 1.

Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013:

a) i terreni di cui all'allegato «A» possono essere destinati alle produzioni agroalimentari;

b) i terreni di cui all'allegato «B» possono essere destinati solo a determinate produzioni agroalimentari, secondo le condizioni indicate nel medesimo allegato;

c) i terreni di cui all'allegato «C» non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, secondo le condizioni indicate nel medesimo allegato;

d) i terreni di cui all'allegato «D» non possono essere utilizzati per la produzione agroalimentare o silvopastorale secondo le indicazioni contenute nel medesimo allegato.

2. Il divieto di cui all'art. 1, comma 6, del decreto dell'11 marzo 2014, cessa a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto per i soli terreni di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2015

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

ALLEGATO A) Terreni che possono essere destinati alle produzioni agroalimentari

id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSG:3004 coordinata x	EPSG:3004 coordinata y	comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
49	3	28.533	2434380	4538793	CASTEL VOLTURNO	C291		46	75	80	66	A	
48	3	22.567	2445495	4533910	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		18	84-A	187.733	22.324	A	
									84-B			A	
									84-C (1)			A1	r
									84-D (1)			A1	r
									84-E			A	
									84-F			A	
									84-G			A	
									84-H			A	
									84-I			A	
									84-L			A	
48	3	22.567	2445495	4533910	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		12	93-A	197.963	234	A	
									93-B			A	
									93-C			A	
									93-D			A	
									93-E			A	
									93-F			A	
									93-G			A	
									93-H			A	
									93-I			A	
									93-L			A	
									93-M			A	
									93-N			A	
									93-O			A	
									93-P			A	
									93-Q			A	
									93-R			A	
									93-S			A	
									93-T			A	
									93-U			A	
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5140	1.929	1.890	A	
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	372	6.421	85	A	
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	373	6.446	96	A	
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	375	4.532	45	A	
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	514	4.258	10	A	
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	5214	4.243	46	A	
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	5216	5.479	16	A	

(1) In appendice 1 le "Coordinate geografiche" dei vertici dei Poligoni geometrici con Classe di Rischio "A1", che delimitano la quota parte della superficie interessata

LEGENDA PRESCRIZIONI:

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime
c = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente
a = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006.
m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati
p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti
int-p = interdizione al pascolo
int-f = interdizione alle produzioni foraggere

ALLEGATO B) Terreni che possono essere destinati solo a determinate produzioni agroalimentari, secondo le condizioni indicate

id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSG:3004		comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
			coordinata x	coordinata y									
48	3	22.567	2445495	4533910	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		12	93-V [1]	197.963	234	B	int-p, int-f, c
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	247	8.892	1.399	B	int-p, int-f, c
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5139	1.777	1.732	B	int-p, int-f, c
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	301	5.974	86	B	int-p, int-f, c
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	5212	4.705	58	B	int-p, int-f, c

[1] In appendice 2 le "Coordinate geografiche" dei vertici dei Poligoni geometrici con Classe di Rischio "B", che delimitano la quota parte della superficie interessata

LEGENDA PRESCRIZIONI:

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime
c = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente
a = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006
m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati
p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti
int-p = interdizione al pascolo
int-f = interdizione alle produzioni foraggere

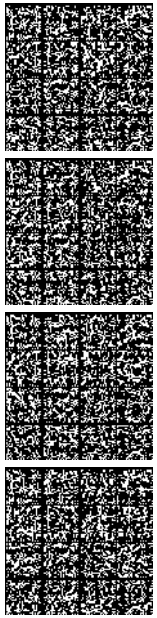

ALLEGATO C) Terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative e secondo le condizioni indicate

id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSG:3004		comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
			coordinata x	coordinata y									

La relazione del Gruppo di lavoro, con riferimento ai terreni fino ad ora esaminati, non ne ha individuato alcuno rientrante nella presente categoria

ALLEGATO D) Terreni che non possono essere utilizzati per la produzione agroalimentare o silvopastorale

id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSG:3004		comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso	Prescrizioni
			coordinata x	coordinata y									
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5138	2.279	2.279	D	m, a
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	246	948	948	D	m, r
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5136	993	993	D	m, r
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5137	2.135	2.135	D	m, r
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5142	2.167	2.126	D	m, r
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5144	1.279	358	D	m, r
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5143	1.438	1.254	D	m, r
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5141	2.149	2.120	D	m, r
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	368	3.324	3.199	D	r, a
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	367	3.492	3.375	D	m, r, a
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	106	7.952	7.631	D	m, r, a
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	305	8.768	7.777	D	m, r, a
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	370	3.513	3.402	D	m
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	107	5.540	5.319	D	m, r, a
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	369	3.548	3.425	D	m, r, a
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	371	3.772	3.653	D	m, r, a

LEGENDA PRESCRIZIONI:

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime
c = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente
a = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006
m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati
p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti
int-p = interdizione al pascolo
int-f = interdizione alle produzioni foraggere

APPENDICE 1

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	PARTICELLA	Rischio	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425437	4533915	V1
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425507	4533916	V2
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425571	4533916	V3
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425575	4533872	V4
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425578	4533828	V5
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425505	4533829	V6
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425437	4533831	V7
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425437	4533872	V8
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84D	425578	4533782	V9
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84D	425577	4533739	V10
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84D	425507	4533742	V11
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84D	425438	4533742	V12
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84D	425438	4533786	V13

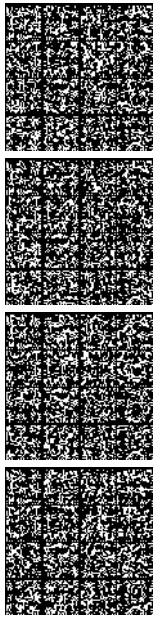

APPENDICE 2

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	PARTICELLA	Rischio	Codice	Coord_X	Coord_Y	Nome
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425743	4534335	V1
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425751	4534341	V2
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425831	4534337	V3
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425913	4534334	V4
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425915	4534282	V5
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425831	4534291	V6
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425763	4534300	V7
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425756	4534311	V8
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425744	4534321	V9

15A06406

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilizia società cooperativa in liquidazione», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Edilizia Società Cooperativa in Liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 105.180,00, si riscontra una massa debitoria di € 176.150,00 ed un patrimonio netto negativo di € -70.970,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di non avere osservazioni e/o controdeduzioni da eccepire;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilizia Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Savona (codice fiscale n. 01632340095) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (AG) il 4 agosto 1968 (codice fiscale TRRCGR68M04B602O), e domiciliato in Ivrea (TO), via A. De Gasperi, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 luglio 2015

d'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06400

DECRETO 13 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa a responsabilità limitata Fonte Piccola», in Carpineto Sinello e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ispettiva dell'Associazione di rappresentanza Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Società Cooperativa a r.l. Fonte Piccola»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del Codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 113.352,00, si riscontra una massa debitoria di € 197.015,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 83.663,00.

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società Cooperativa a responsabilità limitata Fonte Piccola», con sede in Carpineto Sinello (CH) (codice fiscale n. 00618020697) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, (codice fiscale DPRMLR72P63G482W) nata a Pescara il 23 settembre 1972, e ivi domiciliata in viale G. Bovio, n. 263.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 luglio 2015

d'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06403

DECRETO 17 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «CSP Cooperativa Servizi Pratese - società cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «CSP Cooperativa Servizi Pratese - Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 389.154,00, si riscontra una massa debitoria di € 839.936,00 ed un patrimonio netto negativo pari a € - 614.975,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto che l'Associazione Nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa è aderente, non propone candidature;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CSP Cooperativa Servizi Pratese - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Prato (codice fiscale n. 01539970978) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore dott. Saverio Carlesi, (codice fiscale: CRLSVR59P26G999O) nato a Prato il 26 settembre 1959, e ivi domiciliato in viale Montegrappa nn. 69/71.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 luglio 2015

d'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06401

DECRETO 20 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Macine società cooperativa agricola», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Le Macine Società Cooperativa Agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa riferito all'esercizio al 31 dicembre 2009, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 228.172,00, si riscontra una massa debitoria di € 339.197,00 e un patrimonio netto negativo pari a € - 140.898,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Macine Società Cooperativa Agricola», con sede in Pisa (codice fiscale n. 01326970504) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini, (codice fiscale: SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981 e ivi domiciliato in via Don G. Boschi n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2015

d'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06402

DECRETO 23 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Modem società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Modem Società Cooperativa in Liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 15 dicembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 809.712,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.007.079,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 364.530,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Modem Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale n. 03680070376) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott Claudio Mengoli (codice fiscale MNGCLD62B25A944R), nato a Bologna il 25 febbraio 1962, ivi domiciliato in via Porretana, n. 148/4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 luglio 2015

d'Ordine del Ministro
Il Capo gabinetto
COZZOLI

15A06404

DECRETO 23 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa universitaria editrice studi - C.U.E.S.», in Fisciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Società Cooperativa Universitaria Editrice Studi - C.U.E.S.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 210.737,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 309.251,00 ed un patrimonio netto negativo di € 117.119,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa Universitaria Editrice Studi - C.U.E.S.», con sede in Fisciano (SA) (codice fiscale n. 00482300654) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Italia Sabatino (c.f. SBTTLI64D60H703S), nata a Salerno il 20 aprile 1964 ed ivi domiciliata, Via Camillo Sorgente n. 98.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 luglio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06409

DECRETO 29 luglio 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sapere» dedicati a: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani; Politecnico di Bari; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nel valore di € 0,95 per ciascun francobollo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Tenuto conto delle tariffe in vigore dal 1° dicembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Eccellenze del sapere»;

Visto il decreto 10 dicembre 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2015, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sapere» dedicati a: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani; Politecnico di Bari e Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi in data 18 e 25 giugno 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico prot. n. 12655 del 27 maggio 2015 concernente «carte-valori postali»;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2015, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sapere» dedicati a: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani; Politecnico di Bari; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nel valore di € 0,95 per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: ottocentomila esemplari per ciascun francobollo.

Il francobollo dedicato all'Istituto della Enciclopedia Italiana è impresso in un riquadro perforato posto in alto a sinistra del foglietto. Fuori dal riquadro sono riprodotti, in basso, una serie di volumi della Enciclopedia di Scienze, Lettere ed Arti, a destra il logo dell'anniversario dei 90 anni della fondazione dell'Istituto, mentre in alto è riproposto, in bianco e nero, un particolare dell'immagine riprodotta sul francobollo. Carta: patinata gommata, fluorescente; grammatura: 100 g/mq; formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; dentellatura: 13 x 13½; colori: cinque più oro; formato del foglietto: cm 11,2 x 8,7. La vignetta raffigura un particolare della Sala di Lettura della

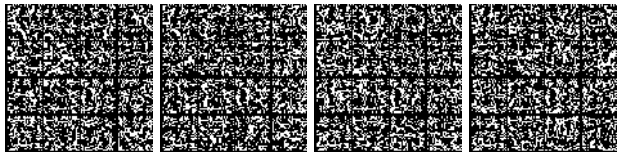

Biblioteca dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, situata all'interno di Palazzo Mattei di Paganica in Roma. Completano il francobollo la leggenda «ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

I francobolli dedicati al Politecnico di Bari e alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma sono stampati su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro per il francobollo dedicato al Politecnico di Bari; cinque per il francobollo dedicato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Fogli: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75». Le vignette raffigurano, rispettivamente, l'Aula Magna del Politecnico di Bari e una visione prospettica della moderna sede della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Completano i francobolli le rispettive leggende «POLITECNICO DI BARI» e «BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A06410

DECRETO 30 luglio 2015.

Scioglimento della «Rosso Service società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 1° luglio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Rosso Service Società Cooperativa» con sede in Napoli (codice fiscale n. 05833161218), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Buccella, nato a Napoli il 10 ottobre 1967 (codice fiscale BCCNDR67R10F839U) ed ivi domiciliato, via Onofrio Fragnito n. 10.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06398

DECRETO 30 luglio 2015.

Scioglimento della «La Quadrifoglio 81 società cooperativa di produzione e lavoro», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 1° luglio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Quadrifoglio 81 Società Cooperativa di Produzione e Lavoro» con sede in Napoli (codice fiscale n. 03488180633), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Sica, nato a Torre Annunziata (NA) il 7 luglio 1961 (codice fiscale SCIVCN61L-07L245M) ed ivi domiciliato, corso Umberto I n. 47/E.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06399

DECRETO 30 luglio 2015.

Scioglimento della «Le Ginestre società cooperativa edilizia», in Crispano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 1° luglio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Ginestre Società Cooperativa Edilizia» con sede in Crispano (NA) (codice fiscale n. 05705770633), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Asseni, nato a Napoli il 29 dicembre 1975 (codice fiscale SSNPQL75T29F839H) e domiciliato in Sant'Antimo (NA), via F. Lippi n. 18.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06405

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 agosto 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento delle situazioni di criticità determinatesi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005. Proroga della contabilità speciale n. 3338. (Ordinanza n. 276).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3609 del 29 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni, l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 89 del 3 giugno 2013 e l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 140 del 14 gennaio 2014;

Vista la nota del 27 maggio con cui la Regione Umbria ha chiesto il mantenimento della contabilità speciale n. 3338, aperta ai sensi l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3609 del 29 agosto 2007;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3609 del 29 agosto 2007 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, il dirigente del servizio geologico e sismico della Regione Umbria, soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 140 del 14 gennaio 2014, titolare della contabilità speciale n. 3338, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 9 gennaio 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2015

Il capo Dipartimento: CURCIO

15A06482

ORDINANZA 13 agosto 2015.

Proroga contabilità speciale n. 5803. Superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria. (Ordinanza n. 277).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 149 del 21 febbraio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria.»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 187 del 19 agosto 2014 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria.»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 207 del 24 novembre 2014 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria.»;

Vista la nota del 6 maggio 2015 con cui il Presidente della Regione Liguria ha chiesto la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5803;

Viste le note del 23 giugno 2015 del soggetto responsabile - direttore generale del dipartimento ambiente della Regione Liguria;

Considerata, quindi la necessità di prorogare il termine di durata della contabilità speciale intestata al soggetto responsabile, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi della ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 149 del 21 febbraio 2014, il direttore generale del dipartimento ambiente della Regione Liguria - soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza n. 187 del 19 agosto 2014, titolare della contabilità speciale n. 5803, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 30 luglio 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2015

Il capo Dipartimento: CURCIO

15A06483

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 29 aprile 2015.

Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni delle risorse a destinazione vincolata di cui all'articolo 1, comma 560, della legge 190/2014. (Delibera n. 54/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, che detta gli indirizzi alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, a valere sul Fondo sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, il finanziamento a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di spese vincolate per specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, secondo l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di cui alla citata legge n. 126/1980 e ne dispone automatico adeguamento al tasso di inflazione programmato;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che con l'art. 3 provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana, è pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 concernente l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, il comma 16, primo periodo, dell'art. 5, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'emersione dei lavoratori stranieri irregolari il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 43.000.000 di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 su cui la Conferenza Stato-Regioni ha sancito intesa nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 82/CSR), e in particolare l'art. 1, comma 6, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, con riferimento alle quote a destinazione vincolata individuate dai citati riferimenti normativi: legge n. 126/1980 (hanseniani) e legge n. 433/1993 (rivalutazione sussidio), legge n. 135/1990 (AIDS), legge n. 548//1993 e legge n. 362/1999 (fibrosi cistica), decreto legislativo n. 109/2012 (emersione dei lavoratori stranieri), gli specifici criteri di riparto ivi stabiliti sono sostituiti dalla quota di accesso derivante dalla ripartizione del fabbisogno sanitario indistinto standard regionale;

Visto l'art. 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che dà attuazione al citato art. 1, comma 6 del Patto per la salute 2014-2016, disponendone la decorrenza dall'anno 2015 e specificando che per gli interventi di prevenzione e cura dalla fibrosi cistica rimangono fermi i criteri di riparto già adottati, e nello specifico: la consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole Regioni e la popolazione residente, tenendo conto delle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, e delle attività specifiche di prevenzione, cura e, dove attuata e attuabile, di ricerca;

Visto altresì il comma 563 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014 che anticipa la decorrenza del precedente comma 560 al 2014, qualora i rispettivi riparti non siano perfezionati alla data di entrata in vigore della citata legge n. 190/2014;

Tenuto conto che nessun riparto relativo al Fondo sanitario nazionale 2014 risultava ancora perfezionato alla data di entrata in vigore della citata legge n. 190/2014;

Vista la propria delibera 18 dicembre 2008, n. 95 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2009), che, nell'approvare il piano di riparto delle risorse destinate per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2007, rinvia a successiva delibera l'assegnazione della quota delle risorse destinate alla ricerca sulla base della valutazione scientifica dei progetti di ricerca da parte di un organismo di valutazione successivamente individuato

dal Ministero della salute nella «Commissione nazionale della ricerca sanitaria»;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato n. 52, concernente la ripartizione tra le Regioni delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, con cui sono stati accantonati, tra l'altro, i seguenti importi a destinazione vincolata:

130.000.000 di euro per la regolarizzazione degli stranieri ex art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012;

49.063.000 euro per la prevenzione dell'AIDS;

4.390.000 euro per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

3.550.000 euro per le provvidenze economiche agli hanseniani;

Vista la nota del Ministero della salute n. 2557 del 18 marzo 2015, come successivamente integrata dalla nota n. 9950 del 31 marzo 2015, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana (per il solo finanziamento a carico del bilancio statale) - ai sensi dell'art. 1, comma 560 e 563, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - della quota vincolata alle seguenti finalità:

a) prevenzione e lotta all'AIDS;

b) assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico;

c) emersione dei lavoratori irregolari stranieri;

d) prevenzione e cura della fibrosi cistica;

per un importo pari a 187.003.000 euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014;

Tenuto conto che, nella detta proposta, viene specificato che le quote relative al finanziamento delle finalità di cui al paragrafo precedente lettere *a)*, *b)* e *c)* vengono ripartite tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, utilizzando i criteri di riparto della quota indistinta (costi standard); mentre la quota destinata alla prevenzione e cura della fibrosi cistica, di cui alla lettera *d)*, viene ripartita in base ai criteri seguiti storicamente nei riparti precedenti;

Tenuto conto che nella tabella A, allegata alla proposta, la ripartizione è effettuata sulla base delle quote di accesso relative al riparto della quota indistinta 2014, e che le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano non percepiscono alcun importo, mentre l'importo spettante alla Regione Siciliana è ridotto del 49,11 per cento, ai sensi della normativa vigente, e che conseguentemente la somma effettivamente ripartita ammonta a 162.929.677 euro;

Tenuto conto che nella tabella B allegata alla proposta viene calcolato l'importo teorico spettante alla Regione Siciliana in base ai criteri di riparto storici e che su tale importo viene calcolata la quota di compartecipazione della Regione stessa, pari al 49,11 per cento (ai sensi del citato comma 830 dell'art. 1 della legge n. 296/2006), e che tale quota viene poi redistribuita tra le Regioni a statuto ordinario, sulla base della metodologia già attuata nei riparti degli anni precedenti;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni, sancita nella seduta del 19 febbraio 2015 (repertorio atti n. 33/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 1991 del 29 aprile 2015 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2014 di cui alle premesse, accantonate con la propria delibera n. 52/2015 e destinate al finanziamento di interventi in materia di:

a) prevenzione e lotta all'AIDS;

b) assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico;

c) emersione dei lavoratori irregolari stranieri;

d) prevenzione e cura della fibrosi cistica;

è ripartita tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano la somma complessiva di 187.003.000 euro, secondo le seguenti modalità:

1.1 - 182.613.000 euro per la prevenzione e lotta all'AIDS, l'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico e l'emersione dei lavoratori irregolari stranieri, sulla base delle quote di accesso determinate, in favore di ogni singola Regione, in occasione del riparto della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard, come da allegata tabella A che costituisce parte integrante della presente delibera.

Ai sensi della normativa vigente, le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano non percepiscono alcun importo, mentre l'importo spettante alla Regione Siciliana è ridotto del 49,11 per cento, conseguentemente la somma effettivamente assegnata ammonta a 162.929.677 euro.

1.2 - 4.390.000 euro per prevenzione e la cura della fibrosi cistica, ripartita per il 50 per cento in base al numero dei pazienti assistiti nelle singole Regioni e per il restante 50 per cento sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2014, come da allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera.

Tale importo di 4.390.000 euro si compone di una quota finalizzata all'assistenza specifica, pari a 3.100.000 euro, che viene assegnata con la presente delibera e una quota finalizzata al finanziamento della ricerca, pari a 1.290.000, assegnata con specifica delibera, ai sensi della propria delibera n. 95/2008.

Ai sensi della normativa vigente, le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano non percepiscono alcun importo, mentre l'importo spettante alla Regione Siciliana viene decurtato del 49,11 per cento, e l'importo decurtato viene poi redistribuito tra le Regioni a statuto ordinario, sulla base della metodologia già attuata nei riparti degli anni precedenti.

Roma, 29 aprile 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2526

TABELLA A

FSN 2014 - RIPARTO DELLE QUOTE VINCOLATE PER AIDS, HANSENIANI ED EMERSIONE DEI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 560

(unità di euro)

REGIONI E P.A.	RIPARTO 2014 Quota d'accesso	AIDS Legge n. 135/1990	Hanseniani Legge n. 126/1980 Legge n. 433/1993	Emersione lavoratori stranieri irregolari D. Lgs. N. 109/2012	TOTALE QUOTE VINCOLATE	TOTALE QUOTE ASSEGNATE
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	
PIEMONTE	7,46%	3.659.612	264.795	9.696.708	13.621.115	**13.621.115**
VALLE D'AOSTA (*)	0,21%	104.475	7.559	276.824	388.858	
LOMBARDIA	16,41%	8.052.098	582.617	21.335.277	29.969.992	**29.969.992**
P.A. BOLZANO (*)	0,83%	406.388	29.405	1.076.787	1.512.580	
P.A.TRENTO (*)	0,88%	429.321	31.064	1.137.552	1.597.937	
VENETO	8,10%	3.976.391	287.715	10.536.064	14.800.170	**14.800.170**
FRIULI VENEZIA GIULIA (*)	2,08%	1.018.562	73.699	2.698.837	3.791.098	
LIGURIA	2,75%	1.349.787	97.665	3.576.468	5.023.920	**5.023.920**
EMILIA ROMAGNA	7,43%	3.643.579	263.635	9.654.225	13.561.439	**13.561.439**
TOSCANA	6,32%	3.100.488	224.339	8.215.223	11.540.050	**11.540.050**
UMBRIA	1,51%	739.533	53.509	1.959.507	2.752.549	**2.752.549**
MARCHE	2,60%	1.274.222	92.198	3.376.249	4.742.669	**4.742.669**
LAZIO	9,60%	4.711.390	340.897	12.483.557	17.535.844	**17.535.844**
ABRUZZO	2,21%	1.085.341	78.531	2.875.779	4.039.651	**4.039.651**
MOLISE	0,52%	257.557	18.636	682.436	958.629	**958.629**
CAMPANIA	9,31%	4.567.210	330.465	12.101.528	16.999.203	**16.999.203**
PUGLIA	6,64%	3.255.794	235.576	8.626.730	12.118.100	**12.118.100**
BASILICATA	0,95%	466.852	33.780	1.236.997	1.737.629	**1.737.629**
CALABRIA	3,21%	1.577.332	114.129	4.179.385	5.870.846	**5.870.846**
SICILIA (**)	8,24%	4.042.947	292.531	10.712.412	15.047.890	**7.657.871**
SARDEGNA (*)	2,74%	1.344.121	97.255	3.561.455	5.002.831	
TOTALE	100	**49.063.000**	**3.550.000**	**130.000.000**	**182.613.000**	**162.929.677**

(*) = Le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le province autonome di Trento e di Bolzano non percepiscono alcun importo.
(**) = L'importo spettante alla Regione Siciliana è ridotto del 49,11%

TABELLA B

FSN 2014 - RIPARTIZIONE RISORSE DESTINATE ALL'ASSISTENZA DELLA QUOTA VINCOLATA PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA

legge n. 548/1993 e legge n. 362/1999

REGIONE	DATI		QUOTA ATTIVITA' DI ASSISTENZA					
	NUMERO PAZIENTI (dati 2010)	POPOLAZIONE RESIDENTE (1 gennaio 2014)	QUOTA PER PAZIENTI	QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE ASSISTENZA LORDO	COMPARTECIPAZIONE SICILIA	RIPARTO COMPARTECIPAZIONE	TOTALE ASSISTENZA DA ASSEGNARE
			a	b	c=a+b	d	e	f=c-d+e
PIEMONTE	339	4.436.798	117.946	121.269	239.215		12.040	251.255
LOMBARDIA	869	9.973.397	302.346	272.599	574.945		28.937	603.882
VENETO	451	4.926.818	156.914	134.663	291.577		14.675	306.252
LIGURIA	130	1.591.939	45.230	43.512	88.742		4.466	93.208
EMILIA ROMAGNA	297	4.446.354	103.333	121.530	224.863		11.317	236.180
TOSCANA	281	3.750.511	97.767	102.511	200.278		10.080	210.358
UMBRIA	60	896.742	20.875	24.510	45.385		2.284	47.669
MARCHE	154	1.553.138	53.580	42.451	96.031		4.833	100.864
LAZIO	505	5.870.451	175.702	160.455	336.157		16.919	353.076
ABRUZZO	106	1.333.939	36.880	36.460	73.340		3.691	77.031
MOLISE	23	314.725	8.002	8.602	16.604		836	17.440
CAMPANIA	303	5.869.965	105.421	160.441	265.862		13.381	279.243
PUGLIA	287	4.090.266	99.854	111.797	211.651		10.653	222.304
BASILICATA	69	578.391	24.007	15.809	39.816		2.004	41.820
CALABRIA	153	1.980.533	53.232	54.133	107.365		5.404	112.769
SICILIA (*)	428	5.094.937	148.911	139.258	288.169	141.520		146.649
TOTALE	**4.455**	**56.708.904**	**1.550.000**	**1.550.000**	**3.100.000**	**141.520**	**141.520**	**3.100.000**

15A06394

DELIBERA 29 aprile 2015.

Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta. (Delibera n. 52/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e in particolare l'art. 22, comma 6, che istituisce, a favore dell'Ospedale "Bambino Gesù" di Roma, un Fondo di 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, la cui erogazione avverrà con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze a valere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso Dicastero, con conseguente rideterminazione in diminuzione, per detto importo, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni in materia di autonomia di entrate delle Regioni a statuto ordinario, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario e in particolare il comma 4, dell'art. 27, che stabilisce che il fabbisogno standard delle singole Regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, é determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le Regioni i valori di costo rilevati nelle così dette "Regioni di riferimento";

Visti, inoltre, gli articoli dal 5 al 12 del predetto decreto legislativo n. 68/2011, i quali dispongono i criteri e la metodologia per individuare le "Regioni di riferimento" e calcolare i costi standard e i fabbisogni standard regionali;

Considerato che le tre Regioni di riferimento, tra cui obbligatoriamente la prima, sono scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque Regioni che, avendo garantito l'erogazione dei LEA in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dall'apposito Tavolo di verifica, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con dPCM, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni;

Considerato che, a seguito della mancata intesa sul predetto schema di dPCM espressa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 22 novembre 2012 (Rep Atti 231/CSR), il Consiglio dei ministri, decorsi i previsti 30 giorni, con deliberazione dell'11 dicembre 2012, ha ritenuto di dover procedere alla definizione dei citati criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza;

Considerato che sono state pertanto individuate le cinque Regioni "eleggibili" - Umbria, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Veneto - in accordo ai criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012 e che nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. Atti 169/CSR), tra tali Regioni sono state selezionate l'Umbria, l'Emilia Romagna e il Veneto quali "Regioni di riferimento" per la determinazione del fabbisogno standard nel settore sanitario;

Visto l'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha disposto che per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente la definizione delle forme premiali per le Regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce il riparto della quota premiale tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza stessa;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 su cui la Conferenza Stato-Regioni ha sancito intesa nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 82/CSR);

Visto l'art. 42, comma 14-*bis*, dei decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni e integrazioni con la legge 11 novembre 2014, n. 164, che stabilisce che "per l'anno 2014, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013";

Visto altresì il comma 14-*ter*, del succitato art. 42 del decreto-legge 133/2014, che ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede che, per l'anno 2014, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo del citato comma 67-*bis* dell'art. 2 della legge n. 191/2009, "il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento";

Vista la nota n. 165, del 13 gennaio 2015, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute, concernente il riparto, tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pari a 109.928.000.000 di euro;

Considerato che la succitata proposta di riparto tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano oggetto dell'odierna deliberazione discende dal lavoro tecnico-istruttorio sopra richiamato, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, sancita nella seduta del 4 dicembre 2014 (Rep. atti n. 173/CSR) sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto riparto per l'anno 2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 1991 del 29 aprile 2015 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, parte corrente, ammontano a 109.928.000.000 di euro e sono articolate come segue:

1. 105.341.888.667 euro sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) comprensivi delle quote finalizzate al rinnovo delle convenzioni con il SSN e al finanziamento delle maggiori spese a carico del SSN connesse alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da allegata tabella A che costituisce parte integrante della presente delibera, di cui:

   1.1. 194.527.432 euro, a favore dell'Ospedale Bambino Gesù per mobilità sanitaria;

   1.2. 39.551.689 euro, a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per mobilità sanitaria;

2. 2.029.445.591 euro, a destinazione vincolata e programmata come da allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera, di cui:

   2.1. 1.476.351.568 euro, per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale;

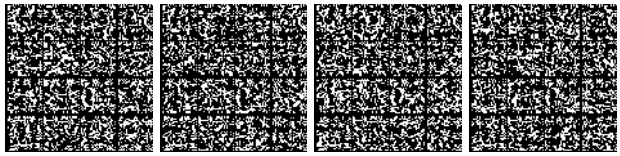

	2.2.	165.424.023 euro accantonati per il finanziamento della medicina penitenziaria;
	2.3.	130.000.000 euro per la regolarizzazione degli stranieri *ex* art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012;
	2.4.	49.120.000 euro per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
	2.5.	49.063.000 euro per la prevenzione dell'AIDS;
	2.6.	40.000.000 di euro per la medicina veterinaria;
	2.7.	38.735.000 euro per borse di studio triennali per i medici di medicina generale;
	2.8.	30.990.000 euro per l'assistenza a extracomunitari irregolari;
	2.9.	30.152.000 euro a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;
	2.10.	6.680.000 euro per attività di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della giustizia cosi come ripartita nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera;
	2.11.	4.390.000 euro per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;
	2.12.	3.550.000 euro per le provvidenze economiche agli Hanseniani;
	2.13.	5.000.000 di euro per lo screening neonatale;
3.	632.915.742 euro per il finanziamento di attività vincolate di altri enti, come indicato nella citata tabella B, di cui:	
	3.1.	265.993.000 di euro per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali cosi come ripartiti nella citata tabella C;
	3.2.	173.010.000 euro per concorso al finanziamento delle borse di studio agli specializzandi;
	3.3.	146.412.742 euro per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana;
	3.4.	10.000.000 di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella richiamata tabella C;
	3.5.	3.000.000 di euro per quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella citata tabella C;
	3.6.	2.500.000 euro per pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;
	3.7.	2.000.000 di euro per il finanziamento del Centro nazionale trapianti;
	3.8.	30.000.000 per la formazione dei medici specialisti;
4.	1.923.740.000 euro vengono accantonati per essere ripartiti successivamente per il finanziamento delle norme concernenti sistemi sanzionatori e premiali per le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che saranno in grado di attuare risparmi nella spesa sanitaria (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 149/2011).	

Il riparto delle fonti di finanziamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, comprensiva della quota finalizzata per ciascuna Regione e Province autonome di Trenta e di Bolzano è indicato nell'allegata tabella D che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 29 aprile 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2490

TABELLA A

FSN 2014 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(unità di euro)

REGIONI E P.A.	TOTALE INDISTINTO 2014 ANTE MOBILITA'	MOBILITÀ SANITARIA Infraregionale + "Bambino Gesù" + ACISMOM	MOBILITÀ SANITARIA Internazionale Conguagli anni 1995-2012	TOTALE INDISTINTO 2014 POST MOBILITA'
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)
PIEMONTE	7.857.458.296	-26.186.421	-7.484.680	7.823.787.195
VALLE D'AOSTA	224.316.790	-9.647.041	915.430	215.585.179
LOMBARDIA	17.288.449.236	533.960.266	-22.506.612	17.799.902.890
P.A. BOLZANO	872.544.650	18.216.904	10.660.596	901.422.150
P.A.TRENTO	921.783.506	-16.829.601	5.422.206	910.376.111
VENETO	8.537.806.291	75.356.542	17.449.511	8.630.412.344
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.186.927.649	33.443.871	13.233.271	2.233.604.791
LIGURIA	2.898.091.618	-51.769.783	-1.947.536	2.844.374.299
EMILIA ROMAGNA	7.823.033.436	327.977.698	28.401.383	8.179.412.517
TOSCANA	6.656.977.806	151.214.455	6.659.626	6.814.851.887
UMBRIA	1.587.831.584	3.295.322	8.596.267	1.599.723.153
MARCHE	2.735.849.262	-46.145.933	-616.572	2.689.086.757
LAZIO	10.115.703.492	-201.575.459	-9.489.506	9.904.638.527
ABRUZZO	2.330.307.726	-70.715.180	-340.958	2.259.251.588
MOLISE	552.993.356	25.722.044	651.213	579.366.613
CAMPANIA	9.806.136.758	-270.403.043	-27.921.461	9.507.812.254
PUGLIA	6.990.430.863	-187.265.199	-6.876.058	6.796.289.606
BASILICATA	1.002.365.933	-38.796.163	-877.339	962.692.431
CALABRIA	3.356.648.173	-251.686.853	-2.613.071	3.132.348.249
SICILIA	8.680.505.820	-161.681.773	-10.028.977	8.508.795.070
SARDEGNA	2.885.926.442	-70.563.774	-1.286.733	2.814.076.935
OSP. BAMBINO GESU'		194.527.432	0	194.527.432
A.C.I.S.M.O.M. (*)		39.551.689	0	39.551.689
TOTALE	105.341.888.667	0	0	105.341.888.667

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

TABELLA B

FSN 2014 - RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA

(unità di euro)

Somme per attività a destinazione vincolata e programmata per Regioni e P.A	**2.029.455.591**
di cui:	
Progetti di piano	1.476.351.568
Medicina Penitenziaria art.2, c.283, lett. c) L.244/07	165.424.023
Regolarizzazione stranieri D. Lg.vo 109/2012	130.000.000
Superamento OPG Ospedali psichiatrici giudiziari	49.120.000
AIDS	49.063.000
Veterinaria	40.000.000
Borse studio medici medicina generale	38.735.000
Assistenza a extracomunitari irregolari	30.990.000
Fondo esclusività personale dirigente del ruolo sanitario	30.152.000
Med. Penitenziaria competenze trasferite (vedi Tabella C)	6.680.000
Prevenzione e cura fibrosi cistica	4.390.000
Provvidenze economiche hanseniani	3.550.000
Screening neonatale	5.000.000

Somme per attività vincolate di altri enti	**632.915.742**
di cui:	
Funzionamento IZS (vedi Tabella C)	265.993.000
Concorso al finanziamento borse di studio specializzandi	173.010.000
Croce Rossa Italiana	146.412.742
Contratto per IZS bienni 2002-2003 e 2004-2005 (vedi Tabella C)	10.000.000
Contratto per IZS biennio 2006-2007 (vedi Tabella C)	3.000.000
Mutui pre-riforma CC.DD.PP	2.500.000
Centro Nazionale Trapianti	2.000.000
Formazione medici specialisti	30.000.000

Somme accantonate	**1.923.740.000**
Accantonamento ai sensi art. 9, c.2, D.Lg.vo 149/2011 in materia di meccanismi sanzionatori e premiali degli Enti locali	1.923.740.000

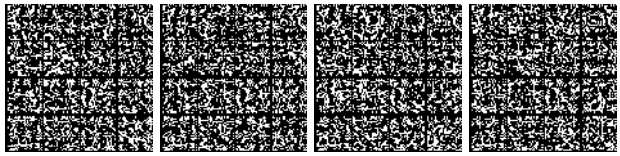

TABELLA C

FSN 2014 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(unità di euro)

	REGIONI E P.A.	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI			Totale risorse vincolate
		Contratto del personale degli IZS			
	Medicina penitenziaria (decreto legislativo 230/99)	Finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005	Finanziamento degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007	Funzionamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali (*)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)
PIEMONTE	853.000	1.003.000	321.967	24.931.280	27.109.247
VALLE D'AOSTA	44.000				44.000
LOMBARDIA	820.000	2.491.000	706.389	51.496.090	55.513.479
P.A. BOLZANO	38.000				38.000
P.A. TRENTO	48.000				48.000
VENETO	363.000	1.350.000	368.270	31.124.493	33.205.763
FRIULI VENEZIA GIULIA					0
LIGURIA	307.000				307.000
EMILIA ROMAGNA	510.000				510.000
TOSCANA	391.000				391.000
UMBRIA	111.000	787.000	205.671	18.389.122	19.492.793
MARCHE	106.000				106.000
LAZIO	782.000	1.103.000	345.657	25.245.010	27.475.667
ABRUZZO	212.000	875.000	234.745	18.359.763	19.681.508
MOLISE	45.000				45.000
CAMPANIA	507.000	428.000	110.912	20.268.734	21.314.646
PUGLIA	551.000	529.000	157.215	18.339.885	19.677.099
BASILICATA	53.000				53.000
CALABRIA	190.000				190.000
SICILIA	434.000	721.000	272.434	20.176.921	21.604.355
SARDEGNA	315.000	713.000	276.741	19.931.599	21.236.340
TOTALE	**6.680.000**	**10.000.000**	**3.000.000**	**248.262.897**	**267.942.897**

(*) Per quanto attiene al funzionamento degli IZS, a fronte di un'assegnazione di 265.993.000 euro, come da tabella B, viene ripartito l'importo di 248.262.897, in quanto la differenza, pari a 17.730.102 euro, equivale all'eccedenza erogata nel 2013 rispetto alla quota annua spettante ai sensi del D.I. 6/5/2008. Tale importo viene dunque trattato alla stegua di un'anticipazione sulla quota annua del 2014.

TABELLA D

FSN 2014 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO)

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCIE AUTONOME	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome post manovra legge di stabilità 2013	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del decreto legislativo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto del LEA ANTE mobilità
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
PIEMONTE	167.095.971		2.084.507.133	747.755.000	4.858.100.192		7.857.458.296
VALLE D'AOSTA	4.341.336	111.795.087	84.763.367	23.417.000			224.316.790
LOMBARDIA	344.658.926		6.492.287.314	1.838.601.000	8.612.871.996		17.288.449.236
P.A. BOLZANO	17.089.038	370.255.058	389.568.554	95.634.000			872.544.650
P.A.TRENTO	17.328.157	479.781.524	333.049.825	91.624.000			921.783.506
VENETO	187.978.900		2.617.963.531	792.970.000	4.938.893.860		8.537.806.291
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.564	1.237.667.454	687.103.611	214.672.000			2.186.927.649
LIGURIA	62.729.872		695.526.334	281.671.000	1.858.162.412		2.898.091.618
EMILIA ROMAGNA	171.955.829		2.468.847.691	786.866.000	4.395.363.916		7.823.033.436
TOSCANA	136.369.096		1.850.658.496	602.620.000	4.065.330.214		6.656.977.806
UMBRIA	34.031.402		313.714.121	131.992.000	1.108.094.041		1.587.831.564
MARCHE	57.487.177		645.844.830	226.784.000	1.805.753.255		2.735.849.262
LAZIO	162.193.247		3.360.312.126	930.605.000	5.662.593.119		10.115.703.492
ABRUZZO	41.537.058		415.258.704	166.313.000	1.707.188.954		2.330.307.726
MOLISE	12.952.738		31.125.263	35.117.000	473.798.357		552.993.356
CAMPANIA	163.215.831		1.231.862.730	538.660.000	7.872.396.197		9.806.136.758
PUGLIA	113.350.898		672.222.353	416.287.000	5.588.570.612		6.990.430.863
BASILICATA	16.926.354		47.612.397	60.618.000	877.209.182		1.002.368.933
CALABRIA	47.418.994		108.003.294	181.400.000	3.049.825.885		3.386.648.173
SICILIA	128.084.893	4.262.996.408	1.411.649.989	484.183.000		2.393.591.550	8.680.505.820
SARDEGNA	45.917.138	2.053.664.278	587.896.026	198.449.000			2.885.926.442
TOTALE	1.882.157.447	8.516.159.809	26.729.787.669	8.845.218.000	56.874.974.192	2.393.591.550	105.341.888.667

15A06395

DELIBERA 29 aprile 2015.

Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. (Delibera n. 53/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale, stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto inoltre il comma 34-*bis* del medesimo art. 1 della succitata legge n. 662/1996 — come introdotto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 33 e successivamente modificato — il quale stabilisce che, al fine di perseguire i suddetti obiettivi, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza Stato - Regioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34,. comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133), che all'art. 79, comma 1 quater, lettera *b)* prevede, tra l'altro, che dall'anno 2009, al fine di agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti, il Ministero dell'economia e finanze provveda a erogare a titolo di acconto il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione dei progetti presentati dalle Regioni da parte della Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministro della salute;

Considerato altresì che al medesimo comma 1-*quater*, lettera *b)*, dell'art. 79 del citato decreto-legge n. 112/2008, si prevede che la mancata presentazione e approvazione dei progetti comporta, per l'anno di riferimento, la mancata erogazione a favore delle Regioni della quota residua del 30 per cento e il recupero dell'anticipazione del 70 per cento già erogata, a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime Regioni nell'anno successivo;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato n. 52, concernente la ripartizione tra le Regioni delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, con cui è stata vincolata, tra l'altro, la somma di 1.476.351.568 euro per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale;

Vista la nota n. 165, del 13 gennaio 2015, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, delle risorse, pari a 1.476.351.568 euro, vincolate sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2014 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, con riferimento al Piano sanitario nazionale vigente;

Considerato che, in detta proposta, viene previsto che, della citata somma vincolata di 1.476.351.568 euro, l'importo di 1.414.351.568 euro sia ripartito tra le Regioni in base alla popolazione residente, mentre il restante importo di 62.000.000 di euro venga accantonato per il finanziamento di progetti interregionali e regionali da approvarsi successivamente in sede di Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministro della salute;

Considerato che le linee guida di individuazione degli obiettivi di Piano relativi all'anno 2014, da approvarsi con apposito Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono in corso di predisposizione;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto riparto per l'anno 2014, sancita nella seduta del 4 dicembre 2014 (Rep. atti n. 172/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 1991 del 29 aprile 2015 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2014, la somma di 1.476.351.568 euro vincolata per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, viene articolata come segue:

1. l'importo di 1.414.351.568 euro è ripartito, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. L'erogazione delle quote assegnate alle dette Regioni sarà disposta attraverso un acconto del 70 per cento e un saldo del 30 per cento da erogarsi dopo la presentazione, da parte delle Regioni, degli specifici progetti comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente e della loro approvazione da parte della Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministro della salute;

2. l'importo di 62.000.000 di euro viene accantonato per il finanziamento dei sotto indicati progetti da approvarsi in sede di Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministero della salute, e da sottoporre, successivamente, all'esame finale di questo Comitato:

2.1 10.000.000 di euro per il piano sanitario straordinario in favore del territorio della Provincia di Taranto ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni nella legge, 24 dicembre 2012, n. 231;

2.2 25.000.000 di euro per il finanziamento di un'offerta di esami sanitari finalizzati alla prevenzione e il controllo dello stato di salute della popolazione residenti nella Regione Campania specificatamente individuati e nei Comuni di Taranto e Stalle, oggetto di emergenze ambientali e industriali, ai sensi dell'art. 2, comma 4-*octies*, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni nella legge, 6 febbraio 2014, n. 6;

2.3 10.000.000 di euro per la sperimentazione gestionale finalizzata alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà coordinato dall'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge, 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni;

2.4 10.000.000 di euro per il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità ai processi decisionali e operativi delle Regioni nel campo della salute umana;

2.5 5.000.000 di euro per le linee guida cliniche nell'ambito del "Sistema nazionale linee guida";

2.6 2.000.000 di euro ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2013, n. 57.

Roma, 29 aprile 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2489

ALLEGATO

FSN 2014 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE

(L. N. 662/1996 ART. 1 COMMA 34)

REGIONI E P.A.	Popolazione riparto 2014 (§)	Popolazione di riferimento 2013	Quota per popolazione residente	Compartecipazione Sicilia	Riparto Compartecipazione Sicilia	Risorse assegnate	Quota del 70% erogata a titolo di acconto	Quota del 30% erogata a saldo
PIEMONTE	4.436.798	4.436.798	110.656.207		5.364.352	**116.020.559**	81.214.391	34.806.168
VAL D'AOSTA	128.591							
LOMBARDIA	9.973.397	9.973.397	248.742.061		12.058.429	**260.800.490**	182.560.343	78.240.147
P.A. BOLZANO	515.714							
P.A. TRENTO	536.237							
VENETO	4.926.818	4.926.818	122.877.578		5.956.816	**128.834.394**	90.184.076	38.650.318
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.229.363							
LIGURIA	1.591.939	1.591.939	39.703.843		1.924.749	**41.628.592**	29.140.014	12.488.578
EMILIA ROMAGNA	4.446.354	4.446.354	110.894.539		5.375.906	**116.270.445**	81.389.312	34.881.133
TOSCANA	3.750.511	3.750.511	93.539.828		4.534.591	**98.074.419**	68.652.093	29.422.326
UMBRIA	896.742	896.742	22.365.244		1.084.214	**23.449.458**	16.414.621	7.034.837
MARCHE	1.553.138	1.553.138	38.736.124		1.877.836	**40.613.960**	28.429.772	12.184.188
LAZIO	5.870.451	5.870.451	146.412.309		7.097.724	**153.510.033**	107.457.023	46.053.010
ABRUZZO	1.333.939	1.333.939	33.269.180		1.612.812	**34.881.992**	24.417.394	10.464.598
MOLISE	314.725	314.725	7.849.416		380.521	**8.229.937**	5.760.956	2.468.981
CAMPANIA	5.869.965	5.869.965	146.400.188		7.097.136	**153.497.324**	107.448.127	46.049.197
PUGLIA	4.090.266	4.090.266	102.013.506		4.945.375	**106.958.881**	74.871.217	32.087.664
BASILICATA	578.391	578.391	14.425.393		699.309	**15.124.702**	10.587.291	4.537.411
CALABRIA	1.980.533	1.980.533	49.395.593		2.394.582	**51.790.175**	36.253.123	15.537.052
SICILIA (*)	5.094.937	5.094.937	127.070.559	62.404.352		**64.666.207**	45.266.345	19.399.862
SARDEGNA	1.663.859							
TOTALE	**60.782.668**	**56.708.904**	**1.414.351.568**		**62.404.352**	**1.414.351.568**	**990.046.098**	**424.305.470**

Risorse accantonate per il finanziamento di Progetti Interregionali da approvarsi successivamente dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro della Salute	**62.000.000**

TOTALE DISPONIBILITA' Obiettivi di Piano 2013	**1.476.351.568**

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste come concorso regionale ex comma 630 della L. 296/2006 (49,11%). Ne consegue che la parte finanziata dalla Regione Siciliana ammonta a 62.404.352 euro.

(§) Popolazione al 31 dicembre 2013

15A06397

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 30 luglio 2015.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di aggiornamento del provvedimento del Ministro della salute del 16 marzo 2006, concernente il riparto dei fondi tra le regioni e le province autonome per l'erogazione di pasti senza glutine nella mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123. (Rep. Atti n. 145/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 30 luglio 2015:

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Govemo e Regioni, in attuazione al principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle {ispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», in particolare gli articoli 4 e 5 nei quali viene disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'erogazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, su richiesta degli aventi diritto, nonché allo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia nell'ambito dell'attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori;

Visto il provvedimento del 16 marzo 2006 recante «Accordo concernente criteri per la ripartizione dei fondi, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123» sancito in questa Conferenza;

Considerato che, terminata la fase transitoria del provvedimento 16 marzo 2006 sopra citato il regime di erogazione dei fondi e il loro ammontare, anche alla luce degli ultimi interventi normativi in materia di tagli alla spesa pubblica che si sono susseguiti dal 2008 in poi, necessita di un adeguamento sia con riferimento agii importi che ai criteri di ripartizione degli stessi;

Vista la nota del 9 giugno 2015, diramata in data 11 giugno dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il documento in epigrafe;

Vista la nota del 9 luglio 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato, su richiesta della Regione Veneto, una riunione tecnica per il giorno 15 luglio 2015 nel corso le Regioni hanno formulato osservazioni e proposte di modifica;

Vista la nota del 17 luglio 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la versione definitiva dello schema di accordo inviato dal Ministero della salute che recepisce le proposte delle regioni, richiedendo l'assenso tecnico;

Visto l'assenso tecnico reso dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, sul testo soprarichiamato, reso con nota del 29 luglio 2015;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Art. 1.

Relazione annuale

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, sulla base delle iniziative promosse e dei dati raccolti, alla predisposizione di una relazione annuale secondo lo schema di cui all'allegato I, contenente:

a) i dati relativi al numero di soggetti affetti da celiachia, risultanti dai registri regionali e provinciali per l'erogazione dei buoni per l'acquisto dei prodotti senza glutine;

b) il numero delle mense scolastiche, ospedaliere e pubbliche che erogano pasti senza glutine, risultanti dall'elenco delle imprese alimentari registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

c) il numero dei corsi di formazione e/o aggiornamento, sulla celiachia, di natura tecnico-operativa, rivolti agli operatori del settore alimentare. Le Regioni e le Province autonome devono provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale di ristoratori e albergatori in tema di celiachia nei limiti delle risorse assegnate ai sensi della legge n. 123/2005. Ogni singolo corso o edizione dello stesso deve avere un numero massimo di 30 partecipanti.

2. I dati di cui al comma 1, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, devono essere trasmessi, improrogabilmente, entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero della salute, in conformità al disposto dell'allegato II, capitoli A e B.

3. Fatto salvo quanto già previsto dalle norme regionali, ai fini di una corretta ed equa ripartizione dei fondi stanziati, le attività di cui al comma 1, punto c, devono essere certificate dai Servizi SIAN dei Dipartimenti di prevenzione. È ammessa anche l'autocertificazione da parte degli Enti organizzatori/gestori con successiva valutazione dei corsi da parte dei Servizi SIAN. La formazione degli operatori del settore alimentare non può essere gestita da Enti e Associazioni con interessi economici propri nel settore del senza glutine.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono verificare la congruità delle azioni intraprese rispetto agli obiettivi previsti agli articoli 4 e 5 della legge n. 123/2005.

5. Il Ministero della salute ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già in suo possesso.

6. La mancata trasmissione di quanto richiesto al comma 1, nei modi e nei tempi di cui al presente articolo, comporta la non assegnazione dei fondi stanziati alla Regione o alle Regioni inadempienti.

Art. 2.

Criteri di ripartizione

1. I fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 123/2005, tenuto conto della vigente disponibilità finanziaria nel bilancio dello Stato, sono ripartiti secondo i criteri di cui all'allegato II, capitoli A e B, parte integrante del presente accordo:

Capitolo A: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo 5398 avente ad oggetto «Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati, nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.».

Capitolo B: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo 5399 avente ad oggetto «Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori.».

Art. 3.

Attività di coordinamento

Le attività di coordinamento e di valutazione dei risultati sono svolte dal Ministero della salute, Direzione Generale per l'igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione attraverso il Gruppo di lavoro per gli adempimenti connessi alla legge n. 123/2005, costituito con decreto direttoriale del 21 ottobre 2014, di concerto con rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Roma, 30 luglio 2015

Il Presidente: BRESSA

Il segretario: NADDEO

ALLEGATO *A*

Allegato I - SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE

CAPITOLO I – INTRODUZIONE E OBIETTIVI

CAPITOLO II – PROVVEDIMENTI REGIONALI E LOCALI EMANATI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

CAPITOLO III – ATTIVITA' SVOLTA E RISULTATI OTTENUTI

CAPITOLO IV – DATI

1. N° di celiaci distinti per sesso

REGIONE	Maschi	Femmine	TOTALE

2. N° di celiaci distinti per età

REGIONE	6 m–1 anno	Fino a 3,5 anni	Fino a 10 anni	11-18 anni	19-40 anni	41-65 anni	>65 anni

3. N° mense che erogano pasti per celiaci

REGIONE	Scolastiche*	Ospedaliere**	Pubbliche***	TOTALE

* dati afferenti a scuole pubbliche o parificate;
** dati afferenti a mense ospedaliere pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed a mense assistenziali pubbliche o convenzionate con il SSN;
*** dati afferenti a mense interne o in appalto annesse a Amministrazioni, Enti o Istituti pubblici.

4. Formazione

N° totale dei corsi*	
N° totale dei partecipanti a tutti i corsi	
N° medio di ore di formazione teorica per corso	
N° medio di ore di formazione pratica per corso	
N° medio di ore totali per ogni corso	

* nel numero riportato saranno considerate, complessivamente, anche le varie edizioni/ripetizioni del medesimo corso.

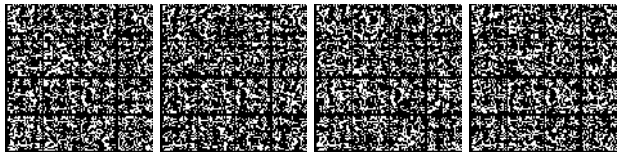

Allegato II: CRITERI DI RIPARTIZIONE

Capitolo A

«Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.».

Soggetti destinatati: Regioni, Province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati.

Ai soggetti destinatari, come sopra definiti, il fondo erogabile viene ripartito, secondo il totale nazionale, in base alle seguenti percentuali:

1. il 60 % in relazione al numero dei soggetti affetti da celiachia, sulla base dei dati forniti dalle Regioni;

2. il restante 40% sulla base del numero delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche che erogano pasti per celiaci, presenti sul territorio regionale.

Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni e le Province autonome provvedono a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'armo precedente al fine dell'assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti.

Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.

Capitolo B

«Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori».

Soggetti destinatari: Regioni, Province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati.

Ai soggetti destinatari, come sopra specificati, il fondo erogabile viene ripartito, secondo il totale nazionale, in base alle seguenti percentuali:

1. 20% sulla base del numero totale di corsi di formazione svolti;

2. il 20% sulla base del numero totale di partecipanti coinvolti in tutti i corsi;

3. il 20% in modo inversamente proporzionale al numero medio di partecipanti per corso;

4. il 20% sulla base del numero di ore di corso seguito da ogni partecipante;

5. il 20% sulla base del numero di ore di pratica svolte da ogni partecipante.

Entro il 30 aprile di ogni anno, improrogabilmente, le Regioni e le Province Autonome provvedono a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'assegnazione dei fondi in oggetto. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti.

Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.

15A06386

ACCORDO 30 luglio 2015.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul «Protocollo per la diagnosi e il follow up della celiachia». (Rep. Atti n. 125/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PERI RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 30 luglio 2015:

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione al principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», in particolare l'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, con cui viene disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicano alle aziende unità sanitarie locali gli interventi operativi per prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla celiachia, nonché per definire i test diagnostici e di controllo per i soggetti affetti da celiachia;

Visto il decreto dell'8 gennaio 2014, a firma del Capo del Dipartimento sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, di istituzione del Tavolo tecnico con finalità di approfondire le problematiche legate alla diagnosi della celiachia ed elaborare un documento di aggiornamento;

Viste le Linee guida europee per la diagnosi della malattia celiaca, pubblicate dall'European society for pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition sul Joumal of pediatric gastroenterology and nutrition, volume 41 (1) del gennaio 2012;

Considerata la rilevanza delle problematiche relativa alla diagnosi di celiachia, valutata la stretta relazione tra diagnosi precoce e prevenzione delle complicanze e stabilita la necessità di intervenire con un nuovo protocollo, che permetta di far emergere la diagnosi nascosta;

Ritenuto opportuno aggiornare il Documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio della celiachia e relative patologie associate (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2008), elaborando un protocollo diagnostico più efficace, che tenga conto delle novità diagnostiche e delle nuove scoperte scientifiche;

Vista la nota del 23 giugno 2015, diramata il 25 giugno 2015 dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso tecnico, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il documento in epigrafe;

Vista la nota dell'8 luglio 2015 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha chiesto un incontro tecnico per l'esame del documento in epigrafe;

Considerato che nel corso della riunione tecnica convocata dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in data 15 luglio le Regioni hanno formulato osservazioni al testo e proposto emendamenti;

Vista la nota del 17 luglio 2015, diramata in pari data con richiesta di assenso tecnico, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva dello schema di accordo con recepimento di recepimento delle osservazioni formulate dalle Regioni;

Vista la nota in data 29 luglio 2015 della Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, con la quale è stato comunicato l'assenso tecnico con precisazioni;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe, Allegato sub A, parte integrante del presente atto, subordinato all'elimi-

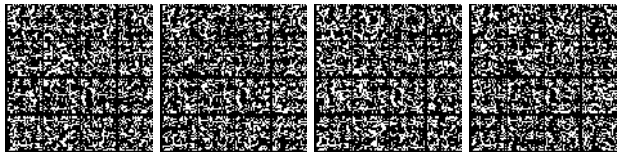

nazione della dicitura «controllo della biochimica plasmatica» nel paragrafo «Follow up, tempi e indagini» e nel documento di supporto al citato paragrafo;

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Art. 1.

È approvato il documento recante «Protocollo per la diagnosi e il follow up della celiachia» allegato al presente atto (Allegato sub *A)* e che ne costituisce parte integrante.

Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle indicazioni contenute nel Protocollo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, 30 luglio 2015

Il Presidente: BRESSA

Il segretario: NADDEO

ALLEGATO *SUB A*

PROTOCOLLO PER LA DIAGNOSI
E IL FOLLOW-UP DELLA CELIACHIA

AGGIORNAMENTO 2015

INTRODUZIONE

La celiachia, o malattia celiaca (MC), è una patologia di tipo autoimmunitario, primariamente localizzata nell'intestino tenue ma di natura sistemica, scatenata dall'ingestione di glutine nei soggetti geneticamente predisposti. La MC è una delle patologie permanenti più frequenti, in quanto colpisce circa l'1% della popolazione generale su scala nazionale e mondiale. La malattia è più frequente nel genere femminile (1,5 - 2 volte rispetto ai maschi), nelle popolazioni di origine indoeuropea ed in alcuni gruppi a rischio, come di seguito precisato.

Le cause necessarie della celiachia sono:

1. la presenza dei geni predisponenti DQ2 e/o DQ8 legati al sistema di istocompatibilità HLA;

2. l'ingestione di cereali contenenti glutine (frumento, orzo e segale). Il glutine è la frazione proteica principale del frumento (circa 80%) e la proteina maggiormente rappresentata nella dieta della popolazione europea (10-20 g/die).

A parte la predisposizione genetica e l'ingestione di glutine, altri fattori ambientali sembrano giocare un ruolo nel modulare il rischio di sviluppare celiachia, quali la tipologia del microbioma intestinale, specie nelle prime epoche della vita, la nutrizione infantile o le infezioni, le modalità del parto.

Al fine di assicurare un percorso diagnostico appropriato mediante l'adozione del presente protocollo clinico concordato, la diagnosi di celiachia è effettuata o confermata solo dai presidi accreditati con il Servizio sanitario nazionale e in possesso di documentata esperienza in attività diagnostica specifica per la celiachia, nonché di idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari, appositamente individuati, mediante atto formale, dalle Regioni e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

ASPETTI CLINICI

La presentazione della celiachia è estremamente variabile, tanto che questa condizione è stata definita «un camaleonte clinico». Si distinguono le seguenti forme:

a) classica (o tipica). Più frequente nel bambino di età inferiore ai 3 anni, si manifesta con i segni tipici della sindrome da malassorbimento intestinale. Compaiono gradualmente inappetenza, cambiamento dell'umore, diarrea cronica, arresto/calo di peso e distensione addominale. Nei casi più eclatanti si evidenziano talora ipocalcernia, edemi da ipoprotidemia, riduzione dell'attività protrombinica da carenza di vit. K;

b) non classica (o atipica). È caratterizzata da sintomatologia intestinale aspecifica (es. dolori addominali ricorrenti, stomatite aftosa ricorrente, stitichezza) e/o manifestazioni extra-intestinali quali anemia sideropenica resistente alla terapia marziale per os, stanchezza cronica, bassa statura, ritardo (più raramente anticipo) puberale, ipertransaminasemia isolata o dermatite erpetiforme (dermatite eritemato-ponfoide pruriginosa considerata come «celiachia della pelle»);

c) silente. Tale forma, nella quale è assente una chiara sintomatologia, viene occasionalmente individuata a seguito di screening sierologico in soggetti a rischio, es. familiari di primo grado di celiaci o pazienti affetti da altre patologie autoimmuni. Nella celiachia silente sono presenti le stesse alterazioni sierologiche ed istologiche dei casi tipici;

d) potenziale. È caratterizzata da un pattern sierologico tipico, in presenza di un quadro istologico intestinale normale o solo lievemente alterato. Il quadro clinico può essere silente o aspecifico (es. dolore addominale ricorrente). Con il passare del tempo la forma potenziale può evolvere in una celiachia conclamata sul piano istologico.

Proprie dell'età adulta sono le turbe della riproduzione (amenorrea, infertilità, abortività, menopausa precoce, diminuzione della libido in entrambi i sessi), la maggiore perdita di massa ossea che, a differenza dell'infanzia, spesso richiede la somministrazione di farmaci mineraloattivi, e le complicanze che verranno trattate in un successivo capitolo.

GRUPPI A RISCHIO

Una maggiore prevalenza di celiachia si osserva in alcune situazioni (gruppi a rischio), che rappresentano pertanto una chiara indicazione alla indagine sierologica: (a) familiarità. La frequenza di MC tra i familiari del celiaco è di circa il 10 %; (b) altre malattie autoimmuni, soprattutto il diabete di tipo 1 (5-10%), le malattie tiroidee autoimmuni (5%), l'epatite autoimmune e le m. infiammatorie croniche intestinali; (c) s. di Down (5-10%), di Turner e di Williams; (d) deficit selettivo di IgA, il quale comporta una falsa negatività dei marcatori sierologici di celiachia di tipo IgA. La Tabella 1 riassume le condizioni cliniche nelle quali è indicato lo screening sierologico per la celiachia (cosiddetto case-finding).

TABELLA 1

Situazioni nelle quali è indicato
una valutazione sierologica per la celiachia

Sintomi e segni suggestivi	Gruppi a rischio
Disturbi intestinali cronici (dolore addominale, stipsi, diarrea, meteorismo)	Familiarità per celiachia
Stomatite aftosa ricorrente	Deficit selettivo IgA sieriche
Ipoplasia dello smalto dentario	Patologie autoimmuni associate (soprattutto diabete dipo 1 e tiroidite)
Ipostaturalità	s. di Down
Ipertransaminasemia	s. di Turner
Sideropenia (con o senza anemia)	s. di Williams
Stanchezza cronica	
Rachitismo, osteopenia	

Dermatite erpetiforme	
Anomalie dello sviluppo puberale	
Orticaria ricorrente	
Disturbi della fertilità (abortività spontanea, menarca tardivo, menopausa precoce, infertilità)	
Epilessia con calcificazioni endocraniche ed altre patologie neurologiche (atassia, polineurite, etc.)	
Disturbi del comportamento alimentare (anoressia nervosa)	

STRATEGIE DIAGNOSTICHE

Sistema maggiore di istocompatibilità di II tipo HLA

L'importanza diagnostica del HLA risiede nel suo valore predittivo negativo, dato che la negatività per entrambi gli aplotipi rende decisamente improbabile la diagnosi di malattia celiaca. Quindi nella pratica diagnostica della celiachia, il ruolo principale della tipizzazione HLA è quello di escludere la malattia celiaca, in particolare negli individui appartenenti a gruppi a rischio di sviluppo di malattia, come ad esempio parenti di primo grado di pazienti celiaci. La negatività del HLA in questi individui, rendendo improbabile lo sviluppo di malattia celiaca, rende inutile lo screening successivo con metodiche sierologiche. Sempre sfruttando il suo elevato valore predittivo negativo, la tipizzazione HLA andrebbe poi offerta ai pazienti con diagnosi incerta di celiachia, come in caso di negatività per la sierologia e alterazioni mucosali lievi, o utilizzata nell'approccio al paziente a dieta senza glutine con pregressa diagnosi dubbia.

Sierologia

La celiachia è caratterizzata dalla presenza di anticorpi specifici, diretti contro un auto-antigene, ovvero la transglutaminasi di tipo 2 (anti-TG2), e contro la gliadina deaminata (DGP). Gli anticorpi antiendomisio (EMA) sono rivolti contro la transglutaminasi extracellulare. Eccezion fatta per gli anti-DGP, gli anticorpi utili per la diagnosi appartengono alla classe IgA, ma in individui affetti da deficit di IgA è utile ricercare lo stesso tipo di anticorpi di classe IgG.

Vi è evidenza che alti valori di anti-TG2 predicono meglio la presenza di atrofia dei villi rispetto a valori bassi o intermedi. In particolare, vi è una forte associazione tra valori di anti-TG2 superiori di 10 volte il cut-off dell'assay e la presenza di atrofia dei villi. Questo concetto è alla base del nuovo approccio diagnostico proposto dalle linee guida pediatriche, ove la presenza in un soggetto con sintomi suggestivi di celiachia, di un valore di anti-TG2 superiore 10 volte il cut-off, associato alla positività degli EMA (ottenuta su un altro campione di sangue) e alla compatibilità dell'HLA, permette la diagnosi di celiachia, evitando la biopsia. Nei soggetti asintomatici a rischio con positività per l'HLA invece, gli anti-TG2 vanno determinati una volta ogni 2-3 anni o in caso di comparsa di sintomatologia suggestiva di celiachia.

Gli anticorpi tipici della celiachia vanno testati quando il soggetto e a dieta libera, contenente glutine, e la prima volta vanno associati a una determinazione delle Ig totali, per escludere un deficit di IgA, condizione morbosa che può causare falsi negativi e che tra l'altro è in associazione con la celiachia.

Biopsia e istologia

La biopsia viene eseguita mediante esofagogastroduodenoscopia. L'importanza del campionamento multiplo è dovuta a una possibile distribuzione non omogenea delle alterazioni mucosali (lesioni patchy), che potrebbero quindi non esser individuate in caso di campionamento singolo. Per quanto riguarda le sedi del campionamento, andrebbero prelevati almeno 4 frammenti dalla seconda/terza porzione del duodeno e almeno uno dal bulbo.

Una seconda biopsia va considerata in caso di pazienti che pur essendo a dieta senza glutine rimangono sintomatici, mentre non è necessaria, almeno per quanto riguarda i pazienti in età pediatrica, nei celiaci a dieta senza glutine che presentino risoluzione della sintomatologia e negativizzazione della sierologia.

L'aspetto istologico dell'intestino del soggetto celiaco presenta diversi gradi di severità, andando dall'infiltrazione linfocitaria fino all'atrofia completa dei villi. La descrizione delle lesioni va effettuata in accordo alle classificazioni riconosciute a livello internazionale, considerando l'infiltrazione linfocitaria, l'atrofia dei villi, l'iperplasia delle cripte, il rapporto villi/cripte. Fondamentale è il corretto orientamento della biopsia.

FOLLOW UP: tempi ed indagini

Un controllo entro 6-12 mesi dalla diagnosi e, successivamente, ogni 1-2 anni (salvo complicanze) è sufficiente per verificare la compliance alla DSG, verificare la comparsa di malattie auto-immuni e/o alterazioni metaboliche (che possono comparire anche in soggetti celiaci trattati) e soprattutto, diagnosticare precocemente l'eventuale comparsa di complicanze.

Ad ogni controllo, il soggetto celiaco dovrebbe essere sottoposto a: visita medica, valutazione dietetica, controllo dell'emocromo e dosaggio anticorpi serici anti-transglutaminasi di classe IgA (o IgG se vi è deficit delle *IgA)*.

Gli accertamenti ematici per la valutazione del metabolismo del ferro (sideremia e ferritinemia) e la folatemia vanno eseguiti solo al primo controllo e, se alterati, ripetuti ai successivi fino alla normalizzazione. Inoltre, il dosaggio di sideremia, ferritinemia e folatemia va eseguito in caso i valori di emoglobinemia•e/o volume globulare medio risultino alterati.

Per quanto attiene la valutazione dell'autoimmunità per tireopatia, presente in circa il 5% dei celiaci, va effettuato come segue:

dosaggio TSH e anticorpi anti TPO alla diagnosi:

1) entrambi nella norma → TSH ogni 3 anni

2) entrambi alterati → 3 tireopatia autoimmune (percorso seguente ben codificato per tale patologia in esenzione)

3) uno dei due alterato → endocrinologo per valutare tireopatia autoimmune (con seguente percorso come punto 2)

Altri esami strumentali e specialistici vanno effettuati se la valutazione clinica lo suggerisce. Nell'adulto, la densitometria ossea andrebbe eseguita di routine una volta almeno, dopo 18 mesi di dieta senza glutine e ripetuta periodicamente su indicazione del curante, solo se patologica o vi siano indicazioni cliniche.

COSA NON VA FATTO

Eseguire la dieta senza glutine «per prova»

Utilizzare il dosaggio degli anticorpi antigliadina nativa (AGA) per la diagnosi di celiachia

Ripetere troppo presto dopo la diagnosi e troppo frequentemente durante il follow up il dosaggio degli anti-tTG.

Eseguire una valutazione mineralometrica (DEXA) al momento della diagnosi e durante il follow up nei bambini celiaci.

Sospettare la celiachia per sintomi acuti, anafilattici, anche gastrointestinali, che appaiono in stretta relazione temporale con l'assunzione del glutine

ALGORITMI DIAGNOSTICI

ADULTI

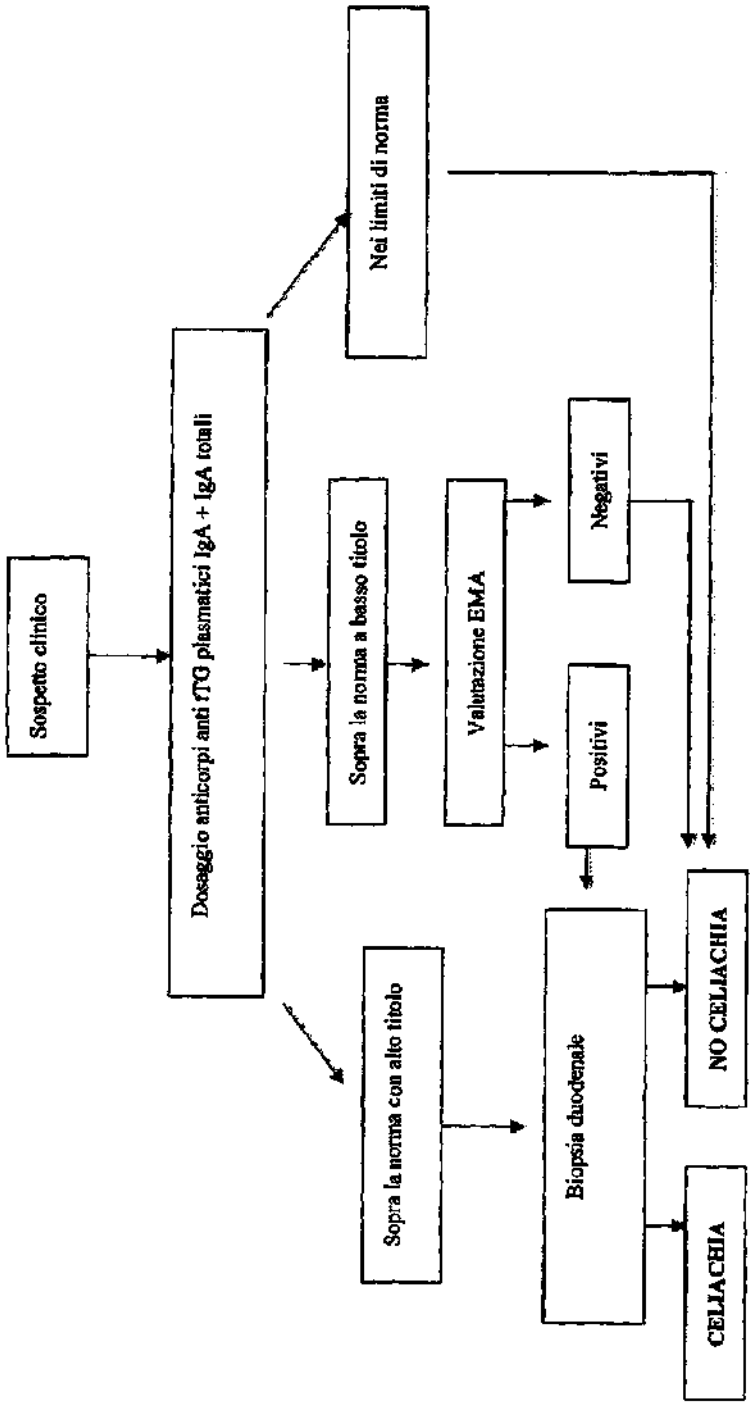

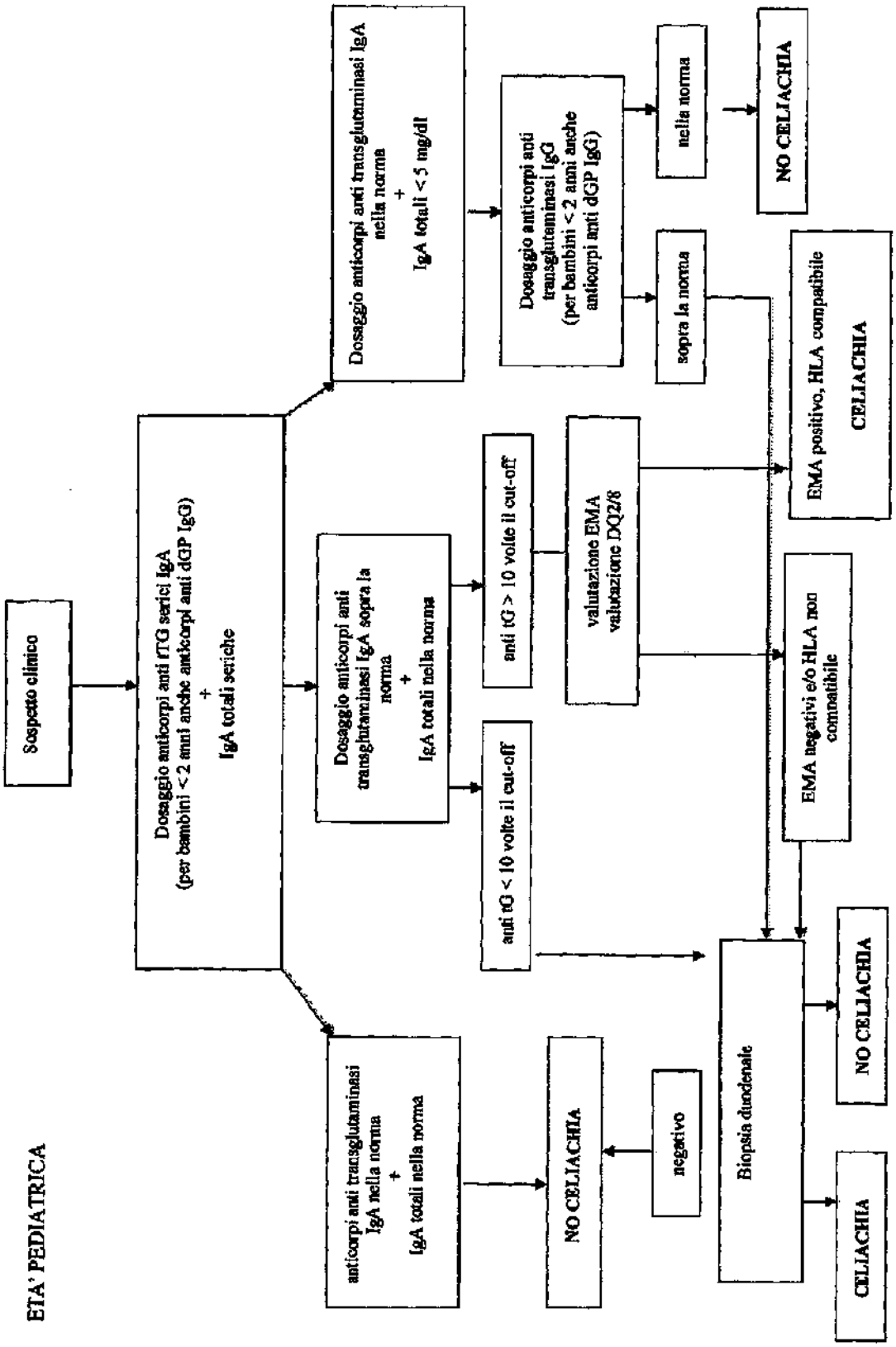
ETA' PEDIATRICA
Sospetto clinico
Dosaggio anticorpi anti tTG serici IgA
(per bambini < 2 anni anche anticorpi anti dGP IgG)
+
IgA totali seriche
Dosaggio anticorpi anti transglutaminasi IgA
nella norma
+
IgA totali < 5 mg/dl
Dosaggio anticorpi anti
transglutaminasi IgG
(per bambini < 2 anni anche
anticorpi anti dGP IgG)
nella norma
NO CELIACHIA
sopra la norma
Dosaggio anticorpi anti
transglutaminasi IgA sopra la
norma
+
IgA totali nella norma
anti tG > 10 volte il cut-off
valutazione EMA
valutazione DQ2/8
EMA positivo, HLA compatibile
CELIACHIA
anti tG < 10 volte il cut-off
EMA negativi e/o HLA non
compatibile
anticorpi anti transglutaminasi
IgA nella norma
+
IgA totali nella norma
NO CELIACHIA
negativo
Biopsia duodenale
NO CELIACHIA
CELIACHIA

DOCUMENTO DI SUPPORTO SCIENTIFICO AL PROTOCOLLO PER LA DIAGNOSI E IL FOLLOW-UP DELLA CELIACHIA

INTRODUZIONE

La celiachia, o malattia celiaca (MC), è una patologia di tipo autoimmunitario, primariamente localizzata nell'intestino tenue ma di natura sistemica, scatenata dall'ingestione di glutine nei soggetti geneticamente predisposti. La MC è una delle patologie permanenti più frequenti, in quanto colpisce circa l'1% della popolazione generale su scala nazionale e mondiale. La malattia è più frequente nel genere femminile (1.5-2 volte rispetto ai maschi), nelle popolazioni di origine indoeuropea (con l'eccezione del popolo africano Saharawi nei quali la celiachia è molto frequente) ed in alcuni gruppi a rischio, come di seguito precisato. La frequenza delle diagnosi è in aumento, soprattutto grazie alla crescente applicazione dei test diagnostici nella pratica clinica. Ciò nonostante, circa il 70-80% dei casi sfuggono tuttora alla diagnosi (parte sommersa dell'iceberg celiaco), constatazione che potrebbe suggerire, per il futuro, l'opportunità di uno screening sierologico di massa.

Le cause necessarie della celiachia sono:

1. la presenza dei geni predisponenti DQ2 e/o DQ8 legati al sistema di istocompatibilità HLA. Il genotipo DQ2, più frequente, identifica il gene DQB1*02 generalmente associato, in posizione *cis* o *trans*, al gene DQA1*05, mentre il DQ8 indica i soggetti positivi per DQA1*0301/DQB1*0302. I soggetti portatori di una «doppia dose» di DQB1*02 (omozigoti) presentano un maggiore rischio di sviluppare la malattia. I genotipi DQ2 e DQ8 non sono specifici della MC, poiché frequenti (circa il 30%) nella popolazione generale. Essi spiegano il 40-50% della predisposizione genetica, peraltro legata anche a decine di altri geni prevalentemente coinvolti nella risposta immunitaria ed infiammatoria;

2. l'ingestione di cereali contenenti glutine (frumento, orzo e segale). Il glutine è la frazione proteica principale del frumento (circa 80%) e la proteina maggiormente rappresentata nella dieta della popolazione europea (10-20 g/die). È costituito da numerose componenti di tipo gliadinico (α, γ e ϖ) e gluteninico, le cui caratteristiche sono il notevole contenuto di prolina e glutamina e la scarsa digeribilità, a causa della mancanza di prolil-endopeptidasi (PEP) intestinale. Tra i peptidi derivati dalla digestione del glutine, spicca il ruolo patogenetico del «33-mer», costituito da 33 aminoacidi, contenente numerose sequenze immunodominanti in grado di attivare la «catena» fisiopatologica della celiachia.

La patogenesi della MC dipende da una complessa reazione immunitaria innescata dal glutine a livello della mucosa intestinale, che coinvolge meccanismi di tipo sia adattativo che innato. La distruzione dell'epitelio intestinale è causata dalla attivazione sia dei linfociti CD4 nella lamina propria, con conseguente rilascio di citochine pro-infiammatorie quali $IFN_{-\gamma}$, che dei linfociti intraepiteliali (IEL), quest'ultima mediata soprattutto dalla IL-15.

A parte la predisposizione genetica e l'ingestione di glutine, altri fattori ambientali sembrano giocare un ruolo nel modulare il rischio di sviluppare celiachia, quali la tipologia del microbioma intestinale, specie nelle prime epoche della vita, la nutrizione infantile o le infezioni, le modalità del parto.

ASPETTI CLINICI

La presentazione della celiachia è estremamente variabile, tanto che questa condizione è stata definita «un camaleonte clinico». Si distinguono le seguenti forme:

a) classica (o tipica). Nel bambino si manifesta tipicamente durante i primi 3 anni di vita, dopo una latenza di alcuni mesi dalla introduzione di cereali contenenti glutine col divezzamento. Compaiono gradualmente inappetenza, cambiamento dell'umore, diarrea cronica, arresto/calo di peso e distensione addominale. Nei casi più eclatanti si evidenziano talora manifestazioni di tipo rachitico, edemi da ipoprotidemia, riduzione dell'attività protrombinica da carenza di vit. K. La «crisi celiaca», con diarrea profusa, ipoprotidemia e disturbi metabolici ed elettrolitici, è divenuta rara nel nostro Paese;

b) non classica (o atipica). Viene spesso osservata in bambini di età superiore ai 3 anni. È caratterizzata da sintomatologia intestinale aspecifica (es. dolori addominali ricorrenti, stomatite aftosa ricorrente, stitichezza) e/o manifestazioni extra-intestinali quali anemia sideropenica resistente alla terapia marziale per os, stanchezza cronica, bassa statura, ritardo (più raramente anticipo) puberale, ipertransaminasemia isolata o dermatite erpetiforme (dermatite eritematoponfoide pruriginosa considerata come «celiachia della pelle»);

c) silente. Tale forma, nella quale è assente una chiara sintomatologia, viene occasionalmente individuata a seguito di screening sierologico in soggetti a rischio, es. familiari di primo grado di celiaci o pazienti affetti da altre patologie autoimmuni. Nella celiachia silente sono presenti le stesse alterazioni sierologiche ed istologiche dei casi tipici;

d) potenziale. È caratterizzata da un pattern sierologico tipico, in presenza di un quadro istologico intestinale normale o solo lievemente alterato. Il quadro clinico può essere silente o aspecifico (es. dolore addominale ricorrente). Con il passare del tempo la forma potenziale può evolvere in una celiachia conclamata sul piano istologico.

Per ciò che riguarda la malattia dell'adulto, le forme di presentazione sono sostanzialmente le stesse anche se, pur in assenza di studi controllati, si ritiene che quelle caratterizzate da sintomi aspecifici, minori, extraintestinali e l'associazione con altre malattie autoimmuni, abbiano una prevalenza maggiore. Proprie dell'età adulta sono le turbe della riproduzione (amenorrea, infertilità, abortività, menopausa precoce, diminuzione della libido in entrambi i sessi), la maggiore perdita di massa ossea che, a differenza dell'infanzia, spesso richiede la somministrazione di farmaci mineralo-attivi, le complicanze che verranno trattate in un successivo capitolo. Anche l'anemia, in particolare quella sideropenica, assume un rilievo maggiore per le concomitanti perdite mestruali.

GRUPPI A RISCHIO

Una maggiore prevalenza di celiachia si osserva in alcune situazioni (gruppi a rischio), che rappresentano pertanto una chiara indicazione alla indagine sierologica: (a) familiarità. La frequenza di MC tra i familiari del celiaco è di circa il 10 %; (b) altre malattie autoimmuni, soprattutto il diabete di tipo 1 (5-10%), le malattie tiroidee autoimmuni (5%), l'epatite autoimmune e le m. infiammatorie croniche intestinali; (c) s. di Down (5-10%), di Turner e di Williams; (d) deficit selettivo di IgA, il quale comporta una falsa negatività dei marcatori sierologici di celiachia di tipo IgA. La Tabella 1 riassume le condizioni cliniche nelle quali è indicato lo screening sierologico per la celiachia (cosiddetto case-finding).

TABELLA 1

Situazioni nelle quali è indicato
una valutazione sierologica per la celiachia

Sintomi e segni suggestivi	Gruppi a rischio
Disturbi intestinali cronici (dolore addominale, stipsi, diarrea, meteorismo)	Familiarità per celiachia
Stomatite aftosa ricorrente	Deficit selettivo IgA sieriche
Ipoplasia dello smalto dentario	Patologie autoimmuni associate (soprattutto diabete dipo 1 e tiroidite)
Ipostaturalità	s. di Down
Ipertransaminasemia	s. di Turner
Sideropenia (con o senza anemia)	s. di Williams
Stanchezza cronica	
Rachitismo, osteopenia	
Dermatite erpetiforme	

Anomalie dello sviluppo puberale	
Orticaria ricorrente	
Disturbi della fertilità (abortività spontanea, menarca tardivo, menopausa precoce, infertilità)	
Epilessia con calcificazioni endocraniche ed altre patologie neurologiche (atassia, polineurite, etc.)	
Disturbi del comportamento alimentare (anoressia nervosa)	

STRATEGIE DIAGNOSTICHE

Sistema maggiore di istocompatibilità di II tipo HLA

I geni HLA di classe II DQA e DQB sono i principali determinanti della suscettibilità genetica della celiachia. Più del 95% dei pazienti celiaci condivide l'eterodimero DQ2, che può essere presente in configurazione cis (codificato dall'allele HLA-DR3-DQA1*0501-DQB1*0201) o in configurazione trans (HLA-DR11-DQA1*0505 DQB1*0301/DR7-DQA1*0201 DQB1*0202); la maggior parte degli altri pazienti presenta l'eterodimero DQ8 (DQA1*0301-DQB1*0302). La presenza del DQ2 e/o del DQ8 è condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo di malattia celiaca, e in effetti circa il 30-40% della popolazione generale presenta l'aplotipo DQ2, ma solo l'1% sviluppa la celiachia. Considerando i numerosi studi che hanno valutato l'uso del HLA nella diagnostica della celiachia, emerge che la sensibilità del DQ2 è del 91%, ed aumenta al 96% quando associato al DQ8, mentre la specificità della combinazione dei due aplotipi è bassa, e varia nelle diverse popolazioni studiate dal 12 al 68%.

L'importanza diagnostica del HLA risiede nel suo valore predittivo negativo, dato che la negatività per entrambi gli aplotipi rende decisamente improbabile la diagnosi di malattia celiaca. Quindi nella pratica diagnostica della celiachia, il ruolo principale della tipizzazione HLA è escludere la malattia celiaca, in particolare negli individui appartenenti a gruppi a rischio di sviluppo di malattia, come ad esempio parenti di primo grado di pazienti celiaci. La negatività del HLA in questi individui, rendendo improbabile lo sviluppo di malattia celiaca, rende inutile lo screening successivo con metodiche sierologiche. Sempre sfruttando il suo elevato valore predittivo negativo, la tipizzazione HLA andrebbe poi offerta ai pazienti con diagnosi incerta di celiachia, come in caso di negatività per la sierologia e alterazioni mucosali lievi, o utilizzata nell'approccio al paziente a dieta senza glutine con pregressa diagnosi dubbia.

Sierologia

La celiachia è caratterizzata dalla presenza di anticorpi specifici, diretti contro un auto-antigene, ovvero la transglutaminasi di tipo 2 (anti-TG2), e contro la gliadina deaminata (DGP). Gli anticorpi antiendomisio (EMA) sono rivolti contro la transglutaminasi extracellulare. Eccezion fatta per gli anti-DGP, gli anticorpi utili per la diagnosi appartengono alla classe IgA, ma in individui affetti da deficit di IgA è utile ricercare lo stesso tipo di anticorpi di classe IgG.

Gli anti-TG2 possono essere individuati con metodiche ELISA o RIA, mentre gli EMA vengono studiati con metodiche di immunofluorescenza, soggette alla variabilità interindividuale dell'operatore, ma dotate di specificità vicina al 100% in laboratori esperti. Non esiste un metodo standardizzato tale da esprimere gli anti-TG2 e gli anti-DGP in concentrazione assoluta di immunoglobuline, tuttavia la maggior parte dei kits in commercio utilizza curve di taratura basate su diluizioni che corrispondono a valori numerici proporzionali alla concentrazione di anticorpo.

La positività degli anti-TG2 e/o degli EMA è associata ad un'alta probabilità di celiachia. La positività isolata degli anti-TG2, in particolare se caratterizzata da bassi valori, può essere associata anche ad altre condizioni, quali malattie autoimmuni, malattie epatiche, psoriasi. Questo fenomeno invece non è descritto per gli EMA, ed è questo il motivo per cui gli EMA presentano una specificità maggiore.

Vi è evidenza che alti valori di anti-TG2 predicono meglio la presenza di atrofia dei villi rispetto a valori bassi o intermedi. In particolare, vi è una forte associazione tra valori di anti-TG2 superiori di 10 volte il cut-off dell'assay e la presenza di atrofia dei villi. Questo concetto è alla base del nuovo approccio diagnostico proposto dalle linee guida pediatriche, ove la presenza in un soggetto con sintomi suggestivi di celiachia, di un valore di anti-TG2 superiore 10 volte il cut-off, associato alla positività degli EMA (ottenuta su un altro campione di sangue) e alla compatibilità dell'HLA, permette la diagnosi di celiachia, evitando la biopsia. Nei soggetti asintomatici a rischio invece, gli anti-TG2 vanno determinati periodicamente se vi è positività per l'HLA.

Gli anti-DGP hanno una performance inferiore rispetto agli anti-TG2 e agli EMA, ma hanno un ruolo nella diagnostica della celiachia nei soggetti con deficit di IgA e nei bambini di età inferiore ai 2 anni con forte sospetto clinico, ma negatività degli anticorpi anti-transglutaminasi. Gli anticorpi anti-gliadina nativa presentano in genere bassa sensibilità e specificità, e non vanno presi in considerazione nella diagnostica della celiachia.

Gli anticorpi tipici della celiachia vanno testati quando il soggetto e a dieta libera, contenente glutine, e la prima volta vanno associati a una determinazione delle Ig totali, per escludere un deficit di IgA, condizione morbosa che può causare falsi negativi e che tra l'altro è in associazione con la celiachia.

Biopsia e istologia

La biopsia andrebbe eseguita mediante esofagogastroduodenoscopia. Questa, rispetto alla capsula, offre notevoli vantaggi: la possibilità di effettuare campionamenti multipli, l'assenza esposizione ai radiazioni, la durata minore della procedura. L'importanza del campionamento multiplo è dovuta a una possibile distribuzione non omogenea delle alterazioni mucosali (lesioni patchy), che potrebbero quindi non esser individuate in caso di campionamento singolo. Per quanto riguarda le sedi del campionamento, andrebbero prelevati almeno 4 frammenti dalla seconda/terza porzione del duodeno e almeno uno dal bulbo.

Una seconda biopsia va considerata in caso di pazienti che pur essendo a dieta senza glutine rimangono sintomatici, mentre non è necessaria, almeno per quanto riguarda i pazienti in età pediatrica, nei celiaci a dieta senza glutine che presentano risoluzione della sintomatologia e negativizzazione della sierologia.

L'aspetto istologico dell'intestino del soggetto celiaco presenta diversi gradi di severità, andando dall'infiltrazione linfocitaria fino all'atrofia completa dei villi. La descrizione delle lesioni va effettuata in accordo classificazioni riconosciute a livello internazionale, considerando l'infiltrazione linfocitaria, l'atrofia dei villi, l'iperplasia delle cripte, il rapporto vini/cripte. Fondamentale è il corretto orientamento della biopsia.

La biopsia si può, infine, rivelare utile per studi di secondo livello che soprattutto nei casi con danno minimo possano indirizzare il sospetto verso una patologia da glutine. Un assay relativamente nuovo prevede l'individuazione mediante immunofluorescenza dei depositi di antiTG2 IgA nella mucosa intestinale. Utile anche la conta dei linfociti intraepiteliali con recettore di tipo gamma/delta, il cui aumento risulta essere il parametro immunoistochimico più specifico per la diagnosi di celiachia.

L'algoritmo diagnostico per l'adulto è più semplice di quello dei pazienti in età pediatrica, in quanto nell'adulto, in caso di positività serologica, si passa direttamente alla biopsia. Inoltre, nell'adulto in casi particolari, è prevedibile una seconda biopsia dopo dieta aglutinata.

PROBLEMATICHE PARTICOLARI

Malattia celiaca potenziale

La Celiachia Potenziale è caratterizzata dal riscontro di anticorpi specifici per la malattia celiaca, in presenza di HLA compatibile, ma in assenza di alterazioni architetturali della mucosa intestinale (Tipo 0, 1 secondo Marsh). I pazienti con Celiachia Potenziale possono o meno presentare sintomatologia clinica; il riscontro di tale condizione è frequente come risultato dello screening di popolazioni a rischio quali familiari di primo grado di celiaci, diabetici o pazienti con altre patologia autoimmunitarie. Tale condizione nell'ultima decade è diventata sempre più frequente nella pratica clinica fino a rappresentare oggi circa

il 18%-20% delle diagnosi di celiachia. Essa pone al clinico problemi diagnostici e di terapia.

Dal punto di vista diagnostico, di fronte a quadri di danno «minimo» della mucosa, rivestono un ruolo importante tecniche eseguibili sui campioni bioptici che indirizzino in maniera più specifica verso una patologia da glutine; tra queste la conta dei linfociti intraepiteliali con recettore di tipo gamma/delta, il cui aumento risulta essere il parametro immunoistochimico più specifico per la diagnosi di celiachia. A livello dei villi intestinali è inoltre possibile distinguere un pattem di distribuzione particolare dei linfociti intraepiteliali che nel celiaco sono maggiormente localizzati a livello dell'apice del villo rispetto ai soggetti normali. Più recentemente è stato dimostrato che gli anticorpi anti-transglutaminasi si depositano nella mucosa intestinale del celiaco: il ritrovare depositi di anticorpi anti-transglutaminasi di tipo IgA a livello intestinale viene considerato un segno specifico della malattia celiaca ed è stato suggerito come elemento predittore di eventuale evoluzione verso l'atrofia.

La storia naturale della malattia nei pazienti con Celiachia Potenziale non è ancora del tutto chiarita; un recente lavoro ha mostrato che circa il 30% dei bambini con Celiachia Potenziale, lasciati a dieta libera, sviluppa un'atrofia della mucosa intestinale durante un periodo di osservazione di 9 anni. Nello stesso periodo di osservazione nel 20% dei casi si è assistito ad una scomparsa degli anticorpi specifici nel siero. Ad oggi, in realtà, non esistono chiare evidenze scientifiche che permettano di identificare un unico parametro in grado di predire al momento della diagnosi chi svilupperà nel tempo un franco danno della mucosa intestinale.

Per quanto riguarda le decisioni terapeutiche, il ruolo della dieta priva di glutine è ancora dibattuto, in particolar modo per i soggetti asintomatici.

L'atteggiamento prevalente nei centri Italiani è quello di porre a dieta priva di glutine i pazienti sintomatici per verificare la glutine-dipendenza dei sintomi; al contrario i pazienti asintomatici vengono lasciati a dieta libera, ma con uno stretto programma di follow-up per verificare l'andamento clinico-laboratoristico e la comparsa di eventuali segni e sintomi della malattia, come per altro indicato dalle nuove linee-guida dell'ESPGHAN pubblicate nel 2012.

La celiachia nella transizione dall'età pediatrica a quella adulta

Il problema della celiachia nell'adolescente merita qualche sottolineatura per tre aspetti peculiari: quello clinico, quello dell'elevato rischio di abbandono della dieta senza glutine e delle sue conseguenze in questa epoca della vita e quello della transizione alle cure del medico specialista dell'adulto.

Durante l'adolescenza, in condizioni fisiologiche, si completa il processo di mineralizzazione dell'osso con il raggiungimento del cosiddetto picco di massa ossea. Dopo questa età, la deposizione di calcio nell'osso è irrilevante e prevale il processo di riassorbimento. Nell'adolescente celiaco non diagnosticato o che non esegue correttamente la dieta senza glutine, il picco di massa ossea che viene raggiunto rimane più o meno significativamente ridotto con la conseguenza di un maggior rischio di osteoporosi in età adulta. L'aderenza alla dieta glutinata durante l'adolescenza ha pertanto un'importanza specifica perché, qualora instaurata dopo il raggiungimento del picco di massa ossea (16-18 anni nelle femmine, 20-22 anni nel maschio), non basterà più da sola a correggere il difetto di mineralizzazione dell'osso.

Più della metà degli adolescenti abbandona la dieta senza glutine. Questo fenomeno ha diverse spiegazioni non solo attinenti alla fase evolutiva stessa, caratterizzata tra l'altro da rifiuto delle regole e spesso anche della sorveglianza medica, ma anche alle modalità con cui era stata fatta la diagnosi (per screening piuttosto che per sintomi o nelle primissime età della vita). Molti adolescenti celiaci che liberalizzano la dieta per prova (o anche come gesto di sfida), qualora le conseguenze di questa scelta non siano state discusse e approfondite ripetutamente e direttamente con loro (con largo spazio all'ascolto oltre che alla prescrizione), mal intendono il fatto di non presentare alcun sintomo acuto dopo l'ingestione di cibi contenenti glutine e finiscono col convincersi di aver fatto la scelta giusta. È questo un momento critico, con elevato rischio che l'adolescente esca dal controllo e dalle cure dello specialista pediatra senza essere correttamente traghettato al controllo e alle cure del medico specialista dell'adulto e senza avere reale consapevolezza delle possibili implicazioni negative dell'abbandono della dieta aglutinata.

È stato calcolato che solo una minoranza (meno del 20%) degli adolescenti celiaci rimane affidato a cure mediche specialistiche dopo l'adolescenza. Questo evento rappresenta uno dei fattori di maggior peso nel favorire una cattiva aderenza alla dieta aglutinata e impone la ricerca di una soluzione specifica.

Sarebbe opportuno che l'inizio dello sviluppo pubere rappresentasse un'occasione per riformulare la diagnosi direttamente al bambino, discutendone a tu per tu le implicazioni senza la mediazione dei genitori, dandogli così occasione di ricevere risposte personalizzate a dubbi e timori e di maturare consapevolezza del suo problema. Questo processo di internalizzazione del *locus of control* (quel processo col quale in un individuo cresce la consapevolezza di quanto sia personalmente responsabile di ciò che gli accade) è un fattore di importanza determinante per la buona compliance alle terapie nella celiachia come in tutte le malattie croniche in generale e potrebbe essere favorito da un intervento condiviso e concordato (transizione) tra pediatra e medico dell'adulto.

Per quanto nella letteratura medica internazionale non vi siano al momento linee guida ufficiali sulla transizione dell'adolescente celiaco alle cure del medico dell'adulto, in alcuni centri sono già in uso dei protocolli perché questa avvenga in maniera strutturata, specie per quel gruppo di pazienti che vengono considerati a più alto rischio di abbandonare la dieta aglutinata (ad esempio quelli che hanno ricevuto diagnosi nella prima infanzia o che sono stati diagnosticati per screening in assenza di sintomi conclamati). La transizione ideale dovrebbe prevedere la creazione di un ambulatorio dedicato in cui gastroenterologo pediatra e dell'adulto possano interagire alla presenza dell'interessato in un paio di incontri formulando e condividendo il suo programma di controlli. Sarà molto utile in queste occasioni la lettura e la discussione di una relazione strutturata scritta dal pediatra che riassuma i punti salienti della storia clinica, lo stato attuale del paziente, la qualità della sua aderenza alla dieta aglutinata e in cui vengano sottolineati i rischi e le conseguenze associati all'abbandono della dieta stessa specifici dell'età adolescenziale e dell'adulto.

FOLLOW UP: tempi ed indagini

Un controllo entro 6-12 mesi dalla diagnosi e successivamente, ogni 1-2 anni (salvo complicanze) è sufficiente per verificare la compliance alla dieta senza glutine (DSG), verificare la comparsa di malattie auto-immuni e/o alterazioni metaboliche (che possono comparire anche in soggetti celiaci trattati) e soprattutto, diagnosticare precocemente la comparsa di complicanze.

Ad ogni controllo, il soggetto celiaco dovrebbe essere sottoposto a: visita medica, valutazione dietetica, controllo dell'emocromo, dosaggio anticorpi serici anti-transglutaminasi di classe IgA (o IgG se vi è deficit delle *IgA)* e TSH. Altri esami strumentali e specialistici vanno effettuati se la valutazione clinica lo consiglia. Nell'adulto, la densitometria ossea andrebbe eseguita di routine una volta almeno, dopo 18 mesi di dieta senza glutine e ripetuta periodicamente su indicazione del curante, solo se patologica o vi sono indicazioni cliniche.

LE COMPLICANZE DELLA MALATTIA CELIACA

Si tratta di rare situazioni che occorrono in circa il 5% dei pazienti celiaci che afferiscono a Centri di riferimento e che peggiorano, in misura spesso irreversibile, il decorso clinico della MC. È opportuno chiarire che, nella quasi totalità dei casi, riguardano la forma dell'adulto, cioè adulti diagnosticati in età adulta e non pazienti in età pediatrica o pazienti adulti diagnosticati in età pediatrica e da allora in dieta aglutinata. A conferma, solo per la forma dell'adulto è stata ripetutamente riportata una mortalità significativamente superiore a quella della popolazione generale. Fattori predisponenti allo sviluppo di complicanze sono rappresentati da una diagnosi tardiva e/o da una insufficiente compliance alla dieta aglutinata.

Le principali complicanze della MC sono: (a) la celiachia refrattaria, (b) il linfoma T-cellulare e (c) l'atrofia della milza.

(a) La *celiachia refrattaria* è caratterizzata da una mancata risposta istologica, e quindi clinica, dopo 12 mesi di esclusione del glutine dalla dieta. L'accertamento di questa condizione pone numerosi problemi clinici. In accordo con tale definizione, la persistenza o la ricomparsa, dopo dieta, dei soli sintomi non è indicativa di MC refrattaria. La presenza di diarrea, ad esempio, può dipendere dalla frequente associazione alla MC di altre condizioni, quali deficit di lattasi, colite microscopica, insufficienza pancreatica, diabete, che, poiché non glutine-sensibili, non rispondono alla dieta aglutinata. Il marker della forma refrattaria è, invece, costituito dalle lesioni intestinali, ma anche in loro presenza la refrattarietà può essere solo apparente e simulata da (i) una scadente aderenza (consapevole o inconsapevole) alla dieta aglutinata, da (ii) un miglioramento tardivo e pertanto non evidente dopo un anno di dieta, da (iii) un errore nell'interpretazione della prima biopsia legato ad artefatti tecnici o all'aver scambiato la MC con altre condizioni non glutine-sensibili, ma anch'esse caratterizzate da atrofia dei villi, quali l'enteropatia autoimmune, l'enteropatia da Olmesartan, l'immunodeficit comune variabile o, meno frequentemente, la giardiasi o l'enteropatia da IICV. In queste condizioni la negatività degli anticorpi propri della MC, la positività di esami particolari, quali gli anticorpi antienterocita nel caso dell'enteropatia autoimmune, e la raccolta di un'attenta storia clinica consentono la loro differenziazione dalla MC refrattaria. È opportuno, inoltre, sottolineare che il riconoscimento di tale condizione pone particolari e maggiori difficoltà in quei pazienti in cui alla diagnosi il paziente è già affetto dalla complicanza rispetto a quelli nei quali essa si sviluppa dopo una iniziale positiva risposta alla dieta. Nel primo caso, infatti, mancano due criteri forti per MC: la regressione delle lesioni dopo dieta aglutinata e la positività degli anticorpi antitransglutaminasi ed endomisio (di norma negativi in corso di MC complicata) e, di conseguenza, per una diagnosi sicura è necessario escludere con molta attenzione quelle condizioni già menzionate.

Una volta definita la diagnosi di MC refrattaria, è assolutamente necessario distinguere tra i suoi possibili sottotipi, marcati da importanti differenze prognostiche. Le principali caratteristiche del Tipo 1 e Tipo 2 di MC refrattaria sono riportate nella Tabella 1. Per ciò che riguarda il Tipo 1, la sua frequente associazione con altre malattie autoimmuni e la sua possibile risposta alla somministrazione di immunosoppressori, inducono a considerarlo il viraggio autoimmune di una MC che ha perso nel tempo la capacità di rispondere alla dieta priva di glutine. Per ciò che riguarda il Tipo 2, il più frequente accumulo di linfociti intraepiteliali (le cellule dalle quali origina il linfoma intestinale) con un fenotipo aberrante, caratterizzato dal riarrangiamento monoclonale della catena gamma del T-cell receptor, dalla mancata espressione del CD4, del CD8 e della porzione di membrana del CD3, dalla presenza di alterazioni cromosomiali, dal rischio elevato di evoluzione in linfoma T-cellulare e da una conseguente elevata mortalità, inducono a considerarla una vera e propria forma preneoplastica. Il Tipo 2 è, a volte, associato alla presenza di digiuno-ileite ulcerativa, cioè di ulcerazioni intestinali multiple, che determinano stenosi plurime della parete e che si accompagnano a sintomi quali intenso dolore di tipo colico, distensione gassosa, febbricola, peggioramento di diarrea e malnutrizione. Per la dimostrazione delle specifiche alterazioni a carico dei linfociti intraepiteliali la citofluorimetria a flusso su cellule separate si è dimostrata più sensibile e specifica dell'immunoistochimica.

Ne consegue che sia la diagnosi che la successiva caratterizzazione della malattia celiaca refrattaria richiedono esperienza ed attrezzature particolari. Ciononostante, a volte, non si riesce a differenziare con sicurezza Tipo 1 e Tipo 2, alcuni hanno addirittura osservato una conversione tra le due forme e non è escluso che in un prossimo futuro tale classificazione possa cambiare. Mentre, come si è detto, il Tipo 1 è correntemente trattato con immunosoppressori, privilegiando la budesonide ed evitando l'azatioprina per non aumentare il rischio di linfoma, per il Tipo 2 non esiste una terapia codificata. Poiché si ritiene che una persistente sovraproduzione di IL-15 sia la principale responsabile di questa complicanza, il monoclonale anti IL-15 (AMG714), già usato sperimentalmente in ambito reumatologico, rappresenterebbe un naturale candidato. Il suo profilo di sicurezza, tuttavia, non si è rivelato tale da consentirne un impiego clinico allargato e, al momento, la terapia del Tipo 2 non si differenzia in maniera sostanziale da quella del linfoma T.

(b) Il *linfoma T* si localizza più frequentemente nell'intestino tenue prossimale, con nodularità multiple ed ulcerate, spesso complicate da stenosi e perforazioni. Sul piano istologico, è caratterizzato dall'accumulo di cellule di dimensioni aumentate con nucleo rotondeggiante o vescicolare, nucleoli prominenti, abbondante citoplasma pallido ed elevato indice mitotico, in un contesto di eosinofili, istiociti e piccoli linfociti. Sul piano clinico, sesso maschile, età avanzata, omozigotismo DQ2, e, soprattutto, il precedente rilievo di celiachia refrattaria, rappresentano importanti predittori clinici. L'insorgenza inattesa di calo ponderale, dolore addominale, ripresa della diarrea, perdita di sangue e/o albumine, febbre, sudorazione notturna, elevazione delle latticodeidrogenasi debbono sempre allenare nei confronti di questa complicanza. Anche se sul piano diagnostico l'accertamento di linfoma avviene molto spesso in corso di laparotomia, le recenti tecniche di immagine (TAC, RMN, *PET)* ed endoscopiche (videocapsula e, soprattutto, enteroscopia «a doppio pallone» che consente biopsie multiple delle lesioni) sono provviste di livelli di sensibilità e specificità molto elevati ma, in assenza di studi comparativi, l'impiego dell'una o dell'altra metodica dipende eminentemente dalla loro disponibilità locale.

La risposta alla terapia del linfoma associato alla MC è, purtroppo, ancora estremamente deludente, con una sopravvivenza che a 5 anni risulta mediamente inferiore al 15%. D'altra parte, non esiste alcun regime adeguatamente standardizzato ed anche il ruolo della chirurgia è molto dibattuto: se da una parte la resezione della massa tumorale riduce il rischio di perforazione associato a chemio e radioterapia, dall'altra l'intervento chirurgico, per la possibilità di fistole, incompleta cicatrizzazione, ed infezioni, può ritardare oltre il dovuto l'inizio della chemioterapia. Lo schema CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisone), il più usato per anni, consente assai raramente una soddisfacente sopravvivenza. Risultati migliori sono stati ottenuti associando un ciclo iniziale di CHOP a sei cicli alternati di IVE (ifofosfamide, epirubicina, etoposide) e metotrexate, seguiti da melfalan e trapianto di cellule staminali autologhe. Altri farmaci, quali l'alemtuzumab (anti CD52), la cladribina (nucleoside purinico), la romidepsina (inibitone della istone-deacetilasi), sono stati insufficientemente testati e/o hanno portato a risultati contrastanti.

(e) L'*atrofia della milza* deve essere sospettata in pazienti diagnosticati tardivamente, complicati, o con altre malattie autoimmuni. È confermata dal riscontro, anche alla semplice ecografia addominale, di una milza piccola, spesso associata a cavitazione dei linfonodi mesenterici, quale espressione di un più generalizzato disordine linfo-reticolare. L'atrofia è sempre accompagnata da una importante compromissione funzionale, confermata dall'aumento nel sangue periferico dei corpi di Howell-Jolly o, più specificamente, delle «pitted red cells» (globuli rossi con caratteristiche escavazioni di membrana).

Per anni l'atrofia splenica della MC è stata considerata solo una curiosità patologica, probabilmente sprovvista di una reale valenza clinica. Più recentemente, alcuni studi hanno dimostrato nella MC una frequenza abnormemente elevata di sepsi da batteri capsulati (pneumococco, meningococco, haemophilus) nei confronti dei quali gli anticorpi «naturali» prodotti dalla milza rappresentano l'unica linea di difesa. Di conseguenza, il riscontro nel celiaco adulto di una compromissione anatomo-funzionale della milza costituisce un'indicazione alla vaccinazione nei confronti di tali microrganismi.

Come considerazione conclusiva, questo panel si sente di raccomandare che, a motivo della loro prevalenza non elevata, della inerente complessità clinico-diagnostica e della costante severità, le complicanze della malattia celiaca costituiscono un argomento di pertinenza ultraspecialistica e che i pazienti che ne siano portatori debbano essere indirizzati a Centri di riferimento terziario.

TABELLA 2

MALATTIA CELIACA REFRATTARIA TIPO I E II

	Tipo I	*Tipo II*
Atrofia dei villi non responsiva alla dieta	Sì	Sì
Malattie autoimmuni associate	Sì	No
Fenotipo aberrante dei linfociti T intraepiteliali ($CD3\varepsilon^+$, $CD4^-$, $CD8^-$)	≤ 10%	> 50%
Riarrangiamento monoclonale del TCR-γ	+	++
Anomalie cromosomiche	No	Sì
Omozigosi dell'HLA-DQ2	Non comune	Comune
Digiunoileite ulcerativa associata	Rara	Comune
Risposta agli immunosoppressori (steroidi, budesonide, azatioprina, infliximab)	Sì	No
Rischio di sviluppare un linfoma T	Basso	37-60% entro 5 anni
Tasso di mortalità	Leggermente aumentato	Sopravvivenza a 5 anni <50%

LA DIETA SENZA GLUTINE

Una scrupolosa e permanente dieta senza glutine (DSG) è l'unico trattamento ad oggi disponibile per la MC. Con termine glutine si comprende in origine il complesso proteico alcol-solubile solo del grano (composto da gliadine e glutenine), ma in considerazione dell'omologia di sequenze e della simile tossicità per i soggetti celiaci, questo termine è stato esteso per identificare le omologhe proteine dell'orzo (ordeine) e della segale (secaline). Quindi i soggetti celiaci devono evitare cibi a base di grano (tutto il gruppo Triticum, compresi farro e spelta), segale ed orzo; inoltre queste persone devono prestare attenzione a tutti quei prodotti alimentari trasformati e/o confezionati, nei quali in glutine viene aggiunto durante i processi industriali come additivo.

I cereali che non contengono glutine, e che quindi sono liberamente permessi in un DSG sono mais, riso, sorgo, miglio e teff. Inoltre gli pseudo-cereali, tra i più diffusi quinoa, grano saraceno e manioca, sono privi di glutine. Riguardo all'inclusione dell'avena nella DSG, persistono tuttora delle perplessità; sebbene sia tollerata dalla maggior parte dei soggetti celiaci, alcuni pazienti celiaci trattati mostrano comunque una risposta immune ed inoltre vi è ancora incertezza riguardo la tossicità delle diverse varietà di avena nella malattia celiaca. Sono naturalmente privi di glutine: verdure ed ortaggi, frutta, tuberi, legumi, carne, pesce ed uova, purché non presenti in prodotti lavorati e/o trasformati.

La DSG è efficace nel determinare la remissione nel soggetto celiaco, dei sintomi e segni dipendenti dalla malattia, la normalizzazione dei livelli plasmatici degli auto-anticorpi glutine-dipendenti e delle lesioni della mucosa duodenale. La DSG inoltre, è uno strumento efficace nel prevenire le complicanze associate alla MC, alcune delle quali a prognosi estremamente sfavorevole.

La compliance alla DSG deve essere rigorosa, nell'ambito di questo regime dietetico va evitata l'assunzione volontaria di glutine (trasgressioni), anche saltuariamente e in piccole dosi e anche qualora non si scatenassero sintomi e/o segni propri della MC nell'immediato dopo l'assunzione di glutine. Riguardo alle contaminazioni (presenza non voluta di tracce di glutine in alimenti che ne sono naturalmente privi in seguito al passaggio accidentale durante processi di conservazione e preparazione domestica e/o nella ristorazione collettiva), l'atteggiamento da tenere deve essere di attenzione, evitando comportamenti troppo restrittivi.

La DSG prevede il consumo, oltre di alimenti naturalmente privi di glutine (sopra descritti), di prodotti alimentari appositamente formulati per celiaci. Questi sono succedanei di alimenti di uso comune in cui la presenza di cereali contenenti glutine è caratterizzante e prevalente, se non esclusiva e che sono stati prodotti con materie prime prive di glutine o private del glutine. Tali prodotti possono riportare in etichetta l'indicazione nutrizionale volontaria «senza glutine». La stessa dicitura è permessa per gli alimenti confezionati e/o lavorati che pur non essendo caratterizzati dalla sostituzione di cereali contenenti glutine con quelli che ne sono privi, sono stati prodotti evitando l'aggiunta di glutine come additivo. Per poter riportare l'indicazione «senza glutine» in etichetta, un prodotto alimentare deve avere un contenuto di glutine inferiore a 20 parti per milione.

Nonostante le limitazioni della DSG, che condiziona in maniera importante la qualità di vita delle persone celiache, questo regime dietetico può fornire un apporto vario, bilanciato e completo di nutrienti, vitamine e minerali. Gli individui celiaci in trattamento dietetico presentano a regime un intake inferiore alle quantità raccomandate di fibre, calcio, folati e vitamina B12, mentre non ci sono evidenti differenze tra la dieta libera e la DSG riguardo all'apporto di energia e di macronutrienti. La carenza di fibre è dovuta alla difficoltà di inserire nella dieta cereali integrali. Non è comunque necessario assumere integratori di particolari nutrienti, se si segue una DSG varia ed equilibrata.

Al momento non esistono indici non invasivi che permettano con certezza di valutare la compliance alla DSG di un soggetto celiaco. La soglia di ricomparsa dei sintomi legati alla malattia celiaca all'esposizione al glutine con la dieta è variabile da individuo ad individuo. Il dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi di classe IgA non correla strettamente con il consumo di glutine, soprattutto a lungo termine. La compilazione di questionari alimentari tramite cui il paziente possa auto-riportare le trasgressioni alla DSG non è uno strumento che ha dato risultati tali da poter sostituire la biopsia duodenale. Pertanto, la duodenoscopia con prelievo bioptico di campioni della mucosa duodenale rimane tuttora l'unico mezzo per valutare l'aderenza alla DSG.

L'aderenza alla DSG va monitorata sei mesi dopo la diagnosi e poi una volta ogni 12-24 mesi (se non compaiono segni o sintomi suggestivi di riesposizione al glutine) mediante valutazione dietetica da parte di un nutrizionista e/o dietista e dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi di classe IgA.

COSA NON VA FATTO

Eseguire la dieta senza glutine «per prova»

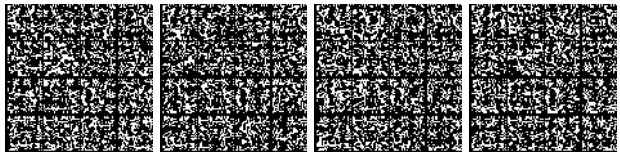

A fronte di un sospetto clinico l'ipotesi diagnostica di celiachia va approfondita attraverso le indagini sierologiche (anti-tTG, *EMA)* e bioptiche prima che il paziente inizi la dieta senza glutine. La semplice valutazione clinica dell'effetto della dieta impedisce nei fatti di porre o di escludere la diagnosi con certezza basandosi su elementi obiettivi, comporta un elevato rischio di errore, sia nel senso della sottovalutazione che della sopravalutazione della diagnosi, esponendo il paziente al rischio di sottoporsi a lungo termine a una restrizione dietetica non necessaria o al contrario a quello di non ricevere la diagnosi di certezza di celiachia in tempi brevi (ad esempio se dopo una risposta clinica apparentemente favorevole alla dieta di esclusione del glutine si vorrà arrivare alla diagnosi di certezza si dovrà per forza di cose riesporre per un tempo sufficientemente lungo il paziente a una dieta glutinata). Oltre a comportare un elevato rischio di errore e di ritardo diagnostico, la prescrizione di una dieta senza glutine per prova è nei fatti un modo per allontanare il paziente dalla necessaria consapevolezza della natura della malattia, delle sue complicanze e dell'importanza di seguire la dieta nella maniera più corretta possibile per tutta la vita.

Utilizzare il dosaggio degli anticorpi antigliadina nativa (AGA)

Gli anticorpi antigliadina nativa di classe IgA e IgG sono presenti a titolo elevato in una percentuale variabile di celiaci in dieta libera. In circa un terzo dei casi, il dosaggio di questi anticorpi risulta peraltro negativo e nel contempo titoli significativi di anticorpi antigliadina nativa possono essere riscontrati nel soggetto sano e in molte patologie diverse dalla celiachia. La sensibilità e la specificità del dosaggio degli AGA nativa vanno pertanto considerate del tutto insoddisfacenti e il loro utilizzo a fronte di un sospetto di celiachia può risultare fuorviante a qualsiasi età.

Utilizzare l'indagine genetica (determinazione HLA DQ2/D428) come unico test diagnostico

La quasi totalità dei soggetti celiaci (> 95%) è portatore dell'HLA DQ2 o DQ8. Questi marcatori genetici sono peraltro presenti, nel loro complesso, in più del 30% della popolazione generale. La loro positività in assenza dei marcatori sierologici della malattia celiaca (EMA, antitTG) non ha di fatto alcun significato diagnostico. La determinazione degli HLA DQ2 / DQ8 riveste invece concreta utilità nell'escludere la malattia nei casi in cui il dubbio diagnostico è difficile da risolvere (sierologia e/o biopsia male interpretabili): la malattia potrà infatti essere ragionevolmente negata se il test risulterà negativo.

La determinazione degli HLA può essere utile anche per individuare quali casi appartenenti a gruppi a rischio (ad esempio neonati con familiarità celiaca) siano effettivamente esposti a una aumentata probabilità di sviluppare la celiachia e meritino in questo senso un più attento follow-up e quali invece possano essere ragionevolmente (e definitivamente) tranquillizzati.

Ripetere troppo presto dopo la diagnosi e troppo frequentemente durante il follow up il dosaggio degli anti-tTG

Il dosaggio degli anticorpi anti-tTG è spesso utilizzato nel follow up del paziente celiaco come indicatore della risposta clinica e della compliance alla dieta senza glutine. Ciononostante, la ripetizione del dosaggio degli anti-tTG nei primi mesi dopo la diagnosi ha poco significato poiché in molti pazienti, che pur eseguono correttamente la dieta, la loro negativizzazione richiede molti mesi o anche più di un anno. D'altra parte, il dosaggio degli anti-tTG ha dei limiti di affidabilità per la valutazione della aderenza alla dieta aglutinata anche nel follow up a lungo termine: il dosaggio degli anti-tTG sierici infatti può risultare costantemente negativo in pazienti in cui si ha certezza di trasgressioni più o meno occasionali e viceversa rimanere positivo (ma in questo caso si tratta di casi eccezionalmente rari) in pazienti in cui si ha evidenza dell'aderenza alla dieta e della remissione istologica. È in questa consapevolezza e limitandone la ripetizione a condizioni particolari (come ad esempio la ricomparsa di sintomi compatibili con una celiachia conclamata) che il dosaggio degli anti-tTG dovrebbe essere utillizato durante il follow up del paziente celiaco.

Eccedere nella attenzione alle contaminazioni dietetiche

La dieta senza glutine va prescritta come dieta da proseguire a vita evitando ogni eccezione volontaria. Tuttavia una prescrizione ossessiva in questo senso può essere oltre che inutile anche controproducente penalizzando senza vantaggi la vita personale e sociale del paziente col rischio di favorire, specie nell'adolescente, una reazione di frustrazione e un peggioramento paradosso della aderenza alla dieta.

Eseguire una valutazione mineralometrica (DEXA) al momento della diagnosi e durante il follow up nei bambini celiaci

Un difetto di mineralizzazione ossea è di frequente riscontro sia nei bambini che negli adulti celiaci al momento della diagnosi indipendentemente dalla presenza o meno di segni clinici conclamati.

In età pediatrica, a differenza di quanto succede nell'età adulta, la dieta senza glutine è in grado da sola di ottenere in tempi brevi (un anno) la normalizzazione della mineralizzazione ossea e non vi è quindi ragione di eseguire approfondimenti diagnostici quali la DEXA né al momento della diagnosi né durante il follow-up, come potrebbe invece essere indicato nei soggetti adulti (dopo almeno 18 mesi dalla diagnosi) per selezionare coloro che abbisognano di terapie aggiuntive (supplementazione calcica, vitamina D, bifosfonati).

Sospettare la celiachia per sintomi acuti, anafilattici, anche gastrointestinali, che appaiono in stretta relazione temporale con l'assunzione del glutine

A differenza che nell'allergia alimentare IgE mediata, i sintomi gastrointestinali nel soggetto celiaco sono di tipo cronico e non appaiono in stretta correlazione temporale con l'assunzione del glutine.

COSA NON È CELIACHIA

Allergia al glutine

L'allergia al glutine ha le caratteristiche di tutte le altre allergie ad alimenti e si presenta con reazioni acute di tipo anafilattico (orticaria, angioedema, asma, dolore addominale con o senza vomito e diarrea esplosiva, shock) in stretta correlazione temporale (minuti) con l'ingestione di glutine. Queste reazioni sono mediate da anticorpi anti-glutine di classe IgE, anticorpi che sono facilmente dimostrabili con i test cutanei (prick test) o sierologici (RAST). Si tratta di una allergia non particolarmente frequente e che a volte può manifestarsi solo nel caso l'assunzione del glutine venga seguita a breve distanza da uno sforzo fisico (Food dependent exercise induced anaphylaxis). I soggetti con allergia al glutine non sono esposti ad un aumentato rischio di celiachia.

FPIES (Food Protein Intolerance Enterocolitis Syndrome) glutine dipendente

Si tratta di una forma di allergia alle proteine alimentari che può presentarsi nel bambino fino ai due-tre anni di vita. La sintomatologia è classicamente caratterizzata dal vomito incoercibile, con o senza diarrea, che segue l'assunzione dell'alimento di una - due ore, si accompagna ad intensa leucocitosi neutrofila e può portare il paziente in un marcato quadro di prostrazione tanto da essere non di rado scambiata per uno stato settico o per una emergenza di tipo chirurgico. Pur se acute, le manifestazioni cliniche non sono mediate da anticorpi di tipo IgE (la reazione allergica è attribuita alla liberazione massiva di TNF alfa da parte dei linfociti sensibilizzati) e la diagnosi viene posta solo su base clinica. Il glutine (il frumento) è tra i cinque alimenti più frequentemente in causa. Anche in questi casi non vi è un rischio aumentato di malattia celiaca rispetto alla popolazione generale.

La sensibilità al glutine (Gluten sensitivity)

Con il termine NCGS (Sensibilità al Glutine Diversa dalla Celiachia) si definisce una sindrome caratterizzata dalla presenza, in rapporto all'ingestione di alimenti contenenti glutine, di sintomi intestinali ed extra intestinali (Tabella 3) in pazienti in cui MC ed allergia alle proteine del frumento siano già state escluse. Pazienti con tali caratteristiche sono noti da anni ma è bene premettere che, nonostante un numero crescente di essi riferisca quadri di questo tipo, l'esistenza stessa della sindrome è ancora messa in dubbio da numerosi esperti. Più in particolare, il fatto che i disturbi (quasi tutti soggettivi!) migliorino all'esclusione del glutine e peggiorino alla sua reintroduzione viene considerato come legato al ben noto effetto placebo e nocebo delle diete da eliminazione e provocazione. D'altra parte studi «in cieco» sono resi difficili e scarsamente affidabili dalla riconoscibilità (mai adeguatamente testata «a priori») del glutine quando aggiunto o mescolato ad altri alimenti.

Tutti, pertanto, concordano sul fatto che i risultati finora ottenuti si riferiscono a pazienti presunti, ma non sicuramente portatori di tale sindrome, e sulla necessità di studi ulteriori e più approfonditi.

Sul piano clinico è fondamentale combattere l'autodiagnosi ed evitare che, il paziente abbia già escluso il glutine prima ancora di un consulto medico. Tale comportamento impedisce l'accertamento di una MC vera, con tutte le conseguenze del caso, e rende assolutamente necessaria la riesposizione al glutine. In accordo con la definizione di NCGS, la prima cosa da fare è escludere un'allergia alle proteine del frumento attraverso la ricerca delle IgE specifiche mediante metodica di «ImmunoCAP» e, soprattutto, la MC attraverso la ricerca degli anticorpi anti-transglutaminasi o endomisio. Come si è già accennato, non esistono algoritmi minimamente standardizzati e validati per la diagnosi positiva di NCGS. In assenza di «biomarker» specifici, c'è largo consenso sull'opportunità di test dietetici controllati ed in «doppio cieco». Restano, tuttavia, da precisare modalità, dosi, tempi di somministrazione e criteri per la valutazione dei risultati. Qualora il medico ritenga di disporre di evidenze sufficienti per NCGS, il paziente potrà essere cautelativamente consigliato di evitare il glutine con la finalità di controllare i sintomi. Non vi sono evidenze che la NCGS sia soggetta a complicanze o di una sua conversione nella MC.

TABELLA 3

SINTOMI ATTRIBUITI ALLA "NCGS"

INTESTINALI	*EXTRA-INTESTINALI*
Dolore addominale	Astenia
Meteorismo	Malessere generale
Flati	Cefalea
Borborigmi	Depressione
Diarrea	Ansietà
Ridotta consistenza feci	Mente annebbiata
Stipsi	Stomatite aftosa
Urgenza alla defecazione	Parestesie
Sensazione di incompleta evacuazione	Artralgie
Nausea	Mialgie
Pirosi	Asma
Eruttazioni	Riniti
Dolore epigastrico	Eruzioni cutanee

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO REALIZZATO DAL TAVOLO TECNICO IN MATERIA DI DIAGNOSI DI CELIACHIA

Componenti:

Catassi Carlo, Professore Associato di Pediatria Università Politecnica delle Marche - Ancona,
Copparoni Roberto, Dirigente Medico DGISAN - Ministero della salute,
Corazza Gino Roberto, Professore Ordinario di Medicina Interna Università di Pavia,
De Stefano Simona, Dirigente Chimico DGISAN - Ministero della Salute,
Ruocco Giuseppe, Direttore Generale DGISAN - Ministero della salute,
Silano Marco, Primo Ricercatore, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Istituto Superiore di Sanità,
Troncone Riccardo Professore Ordinario di Pediatria Università Federico II - Napoli,
Ventura Alessandro, Professore Ordinario di Pediatria Università di Trieste.

15A06387

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entact».

Con la determina n. aRM - 185/2015 - 911 del 29 luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della H. LUNDBECK A/S, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ENTACT;

Confezione: 035768643;

Descrizione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 28 ml con siringa;

Medicinale: ENTACT;

Confezione: 035768631;

Descrizione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 15 ml con siringa;

Medicinale: ENTACT;

Confezione: 035768629;

Descrizione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 28 ml con contagocce;

Medicinale: ENTACT;

Confezione: 035768617;

Descrizione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 15 ml con contagocce.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

La presente determinazione annulla e sostituisce la determinazione n. aRM165/2015 -911 del 27 luglio 2015.

15A06203

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Hexal».

Con la determina n. aRM - 173/2015 - 776 del 27 luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della HEXAL S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OMEPRAZOLO HEXAL;

Confezione: 037877089;

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone hdpe;

Medicinale: OMEPRAZOLO HEXAL;

Confezione: 037877077;

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone hdpe;

Medicinale: OMEPRAZOLO HEXAL;

Confezione: 037877065;

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al;

Medicinale: OMEPRAZOLO HEXAL;

Confezione: 037877053;

Descrizione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pa/al/pvc/al;

Medicinale: OMEPRAZOLO HEXAL;

Confezione: 037877040;

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone hdpe;

Medicinale: OMEPRAZOLO HEXAL;

Confezione: 037877038;

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone hdpe;

Medicinale: OMEPRAZOLO HEXAL;

Confezione: 037877026;

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al;

Medicinale: OMEPRAZOLO HEXAL;

Confezione: 037877014;

Descrizione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister pa/al/pvc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A06204

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Mylan».

Con la determina n. aRM - 168/2015 - 2322 del 27 luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Mylan S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CISATRACURIO MYLAN.

Confezione: 042591014.

Descrizione: «2mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2,5 ml.

Medicinale: CISATRACURIO MYLAN.

Confezione: 042591026.

Descrizione: «2mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2,5 ml.

Medicinale: CISATRACURIO MYLAN.

Confezione: 042591038.

Descrizione: «2mg/ml soluzione iniettabile e per infusione " 1 flaconcino in vetro da 5 ml.

Medicinale: CISATRACURIO MYLAN.

Confezione: 042591040.

Descrizione: «2mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml.

Medicinale: CISATRACURIO MYLAN.

Confezione: 042591053

Descrizione: «2mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml.

Medicinale: CISATRACURIO MYLAN.

Confezione: 042591065.

Descrizione: «2mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml.

Medicinale: CISATRACURIO MYLAN.

Confezione: 042591077.

Descrizione: «5mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 30 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A06228

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Ranbaxy».

Con la determina n. aRM - 184/2015 - 2826 del 27 luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Ranbaxy Italia S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371419

Descrizione: «32 mg compresse» 105 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371407.

Descrizione: «32 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371395.

Descrizione: «32 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371383.

Descrizione: «32 mg compresse» 95 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371371.

Descrizione: «32 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371369.

Descrizione: «32 mg compresse» 70 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371357.

Descrizione: «32 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371332.

Descrizione: «32 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

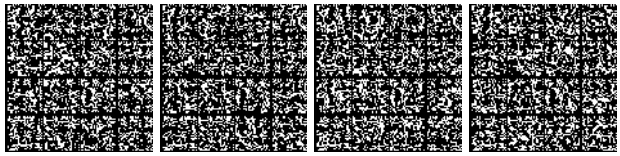

Confezione: 040371320.

Descrizione: «32 mg compresse» 40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371318.

Descrizione: «32 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371306.

Descrizione: «32 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371282.

Descrizione: «32 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371270.

Descrizione: «32 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371268.

Descrizione: «32 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371294.

Descrizione: «32 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371256.

Descrizione: «32 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371243.

Descrizione: «32 mg compresse» 8 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371231.

Descrizione: «32 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371229.

Descrizione: «16 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371217.

Descrizione: «16 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371205.

Descrizione: «16 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371193.

Descrizione: «16 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371181.

Descrizione: «16 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371179.

Descrizione: «16 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371167.

Descrizione: «16 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371155.

Descrizione: «16 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371142.

Descrizione: «16 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371130.

Descrizione: «16 mg compresse» 14 compresse in blistER PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371128.

Descrizione: «16 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371116.

Descrizione: «8 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371104.

Descrizione: «8 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371092.

Descrizione: «8 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371080.

Descrizione: «8 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371078.

Descrizione: «8 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371066.

Descrizione: «8 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371054.

Descrizione: «8 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371041.

Descrizione: «8 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371039.

Descrizione: «8 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371027.

Descrizione: «8 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: CANDESARTAN RANBAXY.

Confezione: 040371015.

Descrizione: «8 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A06229

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imecitin»

Estratto determina V&A n. 1483 del 28 luglio 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Activis Group PTC EHF, con sede in Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjördur, Islanda.

Medicinale IMECITIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 040005011 - «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 040005023 - «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro.

Alla società: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede in via San Giuseppe 102, Saronno, Varese, con codice fiscale 06058020964.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06230

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hamituf»

Estratto determina V&A n. 1484 del 28 luglio 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Alfred E. Tiefenbacher GMBH & CO. KG, con sede in VAN-DER-SMISSEN-STR. 1, Amburgo, Germania.

Specialità Medicinale HAMITUF.

Confezioni:

A.I.C. n. 043107010 - «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1X2,5 in flacone LDPE;

A.I.C. n. 043107022 - «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 3X2,5 in flacone LDPE;

A.I.C. n. 043107034 - «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 6X2,5 in flacone LDPE.

È ora trasferita alla società: Mylan S.P.A., con sede in via Vittor Pisani, 20, Milano, con codice fiscale 13179250157.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06244

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Congregazione Yogananda Svami», in Altare, loc. Pellegrino.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 3 agosto 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Congregazione Yogananda Svami», con sede in Altare (Savona), loc. Pellegrino, che assume la qualifica di ente religioso induista civilmente riconosciuto.

15A06396

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 7 agosto 2015, concernente: «Graduatoria delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'obiettivo Convergenza».

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 agosto 2015 sono ammesse all'istruttoria le domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015 pervenute in data 3 luglio 2015, sulla base della graduatoria riportata nell'allegato al decreto.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it.

15A06363

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-191) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

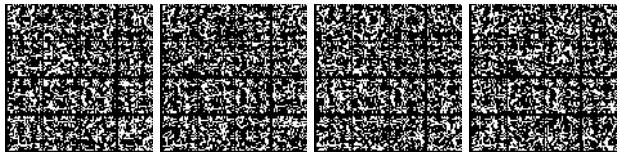

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 5 0 8 1 9 *

€ 1,00